

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

“Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese”

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. II - Schede di lettura
Tomo 2 (artt. 41-69)

luglio 2012
n. 381/II - Tomo 2



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

“Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese”

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. II - Schede di lettura

Tomo 2 (artt. 41-69)

luglio 2012

n. 381/II - Tomo 2

AVVERTENZA

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.), è stato presentato il 26 giugno 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5312) e assegnato alle commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) nella stessa data.

L'esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2012 e si è concluso il 20 luglio con l'approvazione di emendamenti (A.C. 5312-A); la discussione in Assemblea è iniziata il 23 luglio. Il giorno successivo è stata posta la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, in un nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il giorno precedente (A.C. 5312-A/R).

Il presente *dossier* è così articolato:

- *dossier* n. 381/I: **novelle** apportate dal decreto-legge (nel testo approvato dalla Camera) alla legislazione vigente:
 - Tomo 1 (artt. 1-40);
 - Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1);

- *dossier* n. 381/II: **sintesi e schede di lettura** dagli articoli, così ripartite:
 - Tomo 1 (sintesi e schede artt. 1-40);
 - Tomo 2 (schede artt. 41-69).

Si segnala che, per esigenza di speditezza, i *dossier* sono stati realizzati sulla base di bozze provvisorie del testo approvato dalla Camera.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 41 <i>(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 41-bis <i>(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 42 <i>(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 43 <i>(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 44 <i>(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 45 <i>(Contratto di rete)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 46 <i>(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 46-bis <i>(Modifiche normative in materia di mercato del lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 47 <i>(Semplificazione della governance di Unioncamere)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 48 <i>(Lodo arbitrale)</i>	
Scheda di lettura.....	55

Articolo 49 (<i>Commissario ad acta</i>)	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 50 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</i>)	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 51 (<i>Cedibilità tax credit digitale</i>)	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 51-bis (<i>Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo</i>)	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 52 (<i>Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti</i>)	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 53 (<i>Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148</i>)	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 54 (<i>Appello</i>)	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 55 (<i>Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89</i>)	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 56 (<i>Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale</i>)	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 57 (<i>Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy</i>)	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 58 (<i>Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti</i>)	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 59 (<i>Disposizioni urgenti per il settore agricolo</i>)	
Scheda di lettura.....	109

Articolo 59-bis <i>(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 59-ter <i>(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 59-quater <i>(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 60 <i>(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 61 <i>(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 62 <i>(Modalità di attuazione e procedure di valutazione)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 63 <i>(Disposizioni finali)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 64 <i>(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 65 <i>(Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 66 <i>(Reti di impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 66-bis <i>(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano)</i>	
Scheda di lettura.....	159
Articolo 67, commi 1-5 ter <i>(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, CONI, celebrazione della nascita di Boccaccio)</i>	
Scheda di lettura.....	161

Articolo 67, comma 5-quater <i>(Modifica alle disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 67-bis <i>(Chiusura dello stato di emergenza)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 67-ter <i>(Gestione ordinaria della ricostruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 67-quater <i>(Criteri e modalità della ricostruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 67-quinquies <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 67-sexies <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 67-septies <i>(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 67-octies <i>(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 68 <i>(Assicurazioni estere)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 69 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	195

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

L'**articolo 41** detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all'estero.

Si ricorda che l'articolo 14, commi da 17 a 26-*decies* del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 111/2011, poi modificato dall'art. 22, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹, ha abolito l'ICE ed ha istituito l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - attualmente in gestione transitoria.

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.

L'agenzia inoltre ha realizzato un sito specifico "**Italtrade**"² rivolto alle aziende straniere interessate ad investire in Italia o a collaborare con aziende italiane e che, di fatto, si configura come un importante strumento e un'opportunità per le PMI per trovare partner commerciali o produttivi in altri paesi.

Quanto all'ENIT, con l'art. 12 del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è stato trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio

¹ Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

² <http://www.italtrade.com/>.

funzionamento attraverso le entrate derivanti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali nonché dai proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il **comma 1** apporta talune modifiche all'art. 14 del D.L. 98/2011³, relativo all'organizzazione della nuova ICE-Agenzia per la promozione all'estero ed internazionalizzazione delle imprese, prevedendo che:

- nella cabina di regia, organo di direzione dell'Agenzia, siede, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome (che sostituisce il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano coincidente, nell'attuale quadro di deleghe di funzioni, con la figura del Ministro con delega al turismo) e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane⁴;
- la dotazione organica del personale è stabilita nel limite di 450 e non più di 300 unità, considerando tale nuova indicazione anche ai fini dell'individuazione del personale da trasferire alla nuova ICE-Agenzia;
- in seguito al trasferimento di personale all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico, dovrà essere rideterminata la dotazione organica del Ministero in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo determinato trasferito.

Il **comma 2**, apporta una modifica di ordine formale all'art. 22, comma 2, primo periodo, del d.l. 201/2011⁵, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, necessitata, secondo quanto riporta la relazione illustrativa, da un problema di coordinamento ("un'errata trascrizione dell'ultima versione dell'emendamento" approvato in sede di conversione del decreto n. 201) creatosi a seguito dell'approvazione di emendamento al decreto-legge precedente. Si reintroduce così il titolo giuridico (contenuto nel decreto-legge n. 98) in virtù del quale un dirigente del Ministero dello Sviluppo economico opera per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire

³ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁴ Tale inserzione, tra i rappresentanti delle imprese, non vale a compensare gli incrementi delle rappresentanze di amministrazioni pubbliche, che ripristinano quindi la prevalenza di quota pubblica che vi era nel primo decreto del 2011

⁵ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE (con i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso ICE; egli inoltre stipula, inoltre, i contratti e autorizza i pagamenti e può delegare ai titolari degli uffici del soppresso istituto la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti). L'unica differenza, rispetto alla norma iniziale⁶, è che la delega al dirigente era una facoltà del Ministro, mentre ora la designazione parrebbe la modalità ordinaria: ma è probabile che la tecnica redazionale sia resa necessaria dall'esigenza di aderire alla situazione di fatto venutasi a creare.

Il **comma 3** contiene disposizioni volte a razionalizzare la struttura organizzativa dell'ENIT. Si prevede, infatti, che essa operi all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità che saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione vigilante sull'ENIT. Il limite di personale operante all'estero viene individuato in 50 unità e potrà essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali dei Capi missione.

La relazione tecnica specifica che l'ENIT dispone di 25 strutture all'estero; il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri comporterà un risparmio di spesa. Per quanto riguarda le risorse umane, la dotazione organica di ENIT è attualmente di 197 unità. Non è previsto un contingente specifico per il personale che opera all'estero. Alla data del 12 marzo 2012 la consistenza del personale di ruolo era pari a 92 unità di cui 7 operanti all'estero; ad esse si affiancano n. 102 unità di personale locale a contratto. Con la fissazione del limite di 50 unità, essa comporterà l'assegnazione di due unità di personale per ciascuna delle 25 sedi.

Il **comma 4** prevede che, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT, uno dei membri dello stesso consiglio sia designato dal Ministro degli Affari esteri. Con un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera si è introdotto un comma 4-bis**, prevedendo che un decreto del MiSE individuerà le modalità applicative e la struttura responsabile all'interno dell'ICE, a cui le imprese italiane ed estere potranno rivolgersi al fine di conoscere le opportunità nei settori e nelle aree di interesse. Il **comma 5** prevede l'invarianza economica e finanziaria delle disposizioni in esame, precisando, mercé un **emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

⁶ Nella versione precedente tale modifica, la designazione doveva essere disposta in base all'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 98/2011, secondo il quale con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 41-bis

(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale)

L'**articolo 41-bis** introdotto dalla Camera prevede l'incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (MAE), e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all'estero del MAE. È disposto altresì un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.

Più in dettaglio, il **comma 1** incrementa del 10 per cento la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 71 del 2011⁷, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'incremento è disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale.

Si ricorda che l'articolo 64 citato prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Le maggiori entrate derivanti dall'incremento tariffario sono destinate:

- ad interventi strutturali e informatici in favore degli uffici all'estero del MAE;
- al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del MAE, di cui all'articolo 153, secondo comma, del D.P.R. n. 18 del 1967⁸.

⁷ *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.*

⁸ *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.*

Si ricorda che il secondo comma dell'articolo 153 citato prevede che, per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152 (pari a 2.277 unità), impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi del **comma 3**, il MAE individua:

- gli uffici destinatari delle predette misure;
- l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

Le predette maggiori entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette.

Fanno eccezione i diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006⁹ per il rilascio dei passaporti elettronici (**comma 2**)

Il **comma 4** incrementa, in via eccezionale, di 40 unità il contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.

Si ricorda che l'articolo 152 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità.

Il **comma 5** quantifica l'onere recato dal comma precedente in 506.000 euro per l'anno 2012 e 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAE.

Il **comma 6** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁹ *Importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico.* L'articolo 1 del predetto D.M. stabilisce che, per l'anno 2006, è determinato in € 44,66, comprensivo di IVA (20%) l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 32 pagine, ed in € 45,62 l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il passaporto elettronico a 48 pagine. Successivamente con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2010, a decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo passaporto ordinario elettronico, l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti è stato determinato in euro 42,50, comprensivo di IVA (20%).

Articolo 42

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

L'**articolo 42** riordina, semplificandola, la procedura per l'elargizione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi a tal fine costituiti.

Il **comma 1** apporta talune specifiche modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 112/2008, recante norme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Secondo il comma 2, le iniziative ammesse ai benefici sono:

- a) la realizzazione di programmi di investimento per il lancio ed la diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero per l'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

In base al comma 3, con una o più delibere del CIPE sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, nonché le modalità di amministrazione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251). Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.

Il comma in esame:

- sopprime la lett. c) e, quindi, la competenza del CIPE in ordine all'individuazione degli interventi prioritari;
- sostituisce il comma 3 prevedendo che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare i termini e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore del Fondo, le funzioni di controllo nonché la composizione ed i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo. La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto -

esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

- sostituisce il comma 4 prevedendo che per la promozione delle imprese sui mercati esteri è utilizzato il Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, prevedendo, in termini innovativi, che il 70% delle risorse venga destinato alle piccole e medie imprese.

Nell'Allegato 1 del decreto-legge in esame si dispone l'abrogazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 143/1998, dove si prevede che i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. La relazione illustrativa giustifica tale abrogazione con la volontà di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità. Insieme a tale disposizione viene altresì abrogata, per la medesima finalità ed in adeguamento delle disposizioni comunitarie, la legge 29 ottobre 1954, n.1083, recante concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Il **comma 2** prevede che il riparto dei contributi destinati ad istituti, enti e consorzi per l'internazionalizzazione e alle Camere di commercio avvenga con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, in deroga a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Dalla lettura della norma non risulta chiaramente a cosa si riferisce la deroga prevista.

Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge n. 448/2001, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello

stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziato deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Per l'anno 2012 le risorse iscritte nel cap. 2501 dello stato di previsione del MISE, pari a 14.286.000 euro, sono state, secondo lo schema di decreto che ha ripartito le risorse per il 2012, così modulate:

- euro 3.667.216 per contributi ad enti e associazioni ex legge n.1083/1954, pari al 25,67% dello stanziamento complessivo del capitolo;
- euro 7.628.724 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (L. 518/1970), pari al 53,39% dello stanziamento complessivo del capitolo;
- euro 2.390.047 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (L. 83/1989), pari al 16,73% dello stanziamento complessivo del capitolo;
- euro 267.148 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (L. 394/1981), pari all'1,87% dello stanziamento complessivo del capitolo;
- euro 332.863 per contributi ex D.Lgs. 143/1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33% dello stanziamento complessivo del capitolo.

Come è dato leggere nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto n.443 di riparto dei fondi per il 2012, nel capitolo 2501 sono allocate le risorse destinate a sostenere l'attività promozionale delle PMI, attraverso l'erogazione di contributi annuali. Tali contributi dall'entrata in vigore dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 143/1998 non finanziano più la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, con una contribuzione "a pioggia", ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione. Questi progetti vengono:

- programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc);
- monitorati dall'Amministrazione;
- rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati.

A causa della progressiva riduzione dei fondi stanziati per questi strumenti, nel corso degli ultimi esercizi, le risorse assegnate al capitolo 2501 sono state ridotte per effetto di manovre di bilancio pubblico: da uno stanziamento di circa 34 €/MLN del 2008, si è passati alla dotazione di circa 10,5 €/MLN fino all'attuale dotazione di poco più di 14 €/MLN.

Il **comma 3** ridefinisce l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione prevedendo che la stessa abbia ad oggetto:

- la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi alle piccole e medie imprese;
- il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione con imprese estere.

Il **comma 4** prevede che debbano ritenersi attività funzionali al raggiungimento degli scopi dei consorzi le attività riguardanti:

- l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati;
- formazione specialistica per l'internazionalizzazione;

- la qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti, anche attraverso marchi in contitolarietà.

Il **comma 5** definisce le modalità di costituzione dei consorzi in esame. Vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile.

Il Capo II del codice civile è, infatti, intitolato “Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi” e la Sezione I, all’art. 2602, prevede che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’art. 2612 dispone che, se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare:1) la denominazione, l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Possono costituire consorzi o cooperative:

- le piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché le imprese del settore commerciale;
- gli enti pubblici e privati, le banche e le imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi di cui al comma successivo;

La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, in ragione della destinazione prevalente dei servizi alle stesse.

Il **comma 6** prevede che i consorzi in esame possano ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo non superiore al 50% per la copertura delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti. Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate ma che abbiano stipulato contratti di rete tra di loro; alla generalità delle stesse imprese si applica la normativa comunitaria¹⁰ riguardante gli aiuti *de minimis* di cui al reg.

¹⁰ In compenso, nella comunicazione (COM(2011)702) presentata il 9 novembre 2011 la Commissione europea propone una strategia intesa ad aumentare le possibilità per le PMI europee di operare sui mercati internazionali - attualmente limitata solo al 13% delle piccole imprese UE - in particolare, migliorando i regimi di sostegno, rafforzando i servizi di informazione e assistenza, promuovendo *cluster* e reti di imprese, nonché istituendo un Forum per l'internazionalizzazione delle PMI. Nell'ambito delle azioni previste per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa al programma COSME che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI con particolare attenzione al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, al

(CE) n. 1998/2006, salva l'applicazione di regimi più favorevoli. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Secondo il reg. 1998/2006 della Commissione europea l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «*de minimis*» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Nell'Allegato 1 vengono abrogate le disposizioni che attualmente disciplinano l'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione che sono:

- legge n. 83/1989, recante interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Tale provvedimento individua tra i soggetti beneficiari i consorzi che abbiano come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate. Essi devono essere costituiti da almeno otto imprese, ciascuna delle quali non può sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire e non può superare il 20% del fondo capitale. Nel caso di imprese che operano nei territori del Mezzogiorno, il numero delle imprese non può essere inferiore a cinque. I consorzi non possono distribuire avanzi di esercizio alle imprese; tali avanzi non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società. Sono concessi contributi annuali, nella percentuale del 40% delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire. Nel caso in cui siano costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo è elevato a 200 milioni; nel caso in cui le imprese consorziate siano non meno di 75, il limite è ulteriormente elevato a 300 milioni. Per i consorzi di imprese operanti nel Mezzogiorno, la percentuale di contributi è elevata al 60%;
- art. 10 del D.L. n. 251/1981, convertito in legge n. 394 del 1981, recante misure a sostegno delle esportazioni italiane, che estende ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, la concessione dei contributi previsti in generale a favore dei consorzi per l'export. Si prevede, inoltre, che possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera.

Il **comma 7** della disposizione in commento reca il trattamento fiscale dei consorzi per l'internazionalizzazione.

sostegno all'internazionalizzazione, ed alla promozione della cultura imprenditoriale. Il nuovo programma si concentrerà principalmente sugli strumenti finanziari e prevede meccanismi semplificati per agevolare la partecipazione delle piccole imprese.

Si ricorda che la vigente disciplina dei consorzi per il commercio estero, contenuta nella legge n. 83 del 1989, vieta a tali soggetti (articolo 2, comma 4) di distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie; tale previsione deve essere recata dallo statuto. A fini fiscali si prevede inoltre (articolo 3, comma 1) che non concorrano a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili - dunque siano esclusi da imposizione sui redditi - gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, purché venga esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Gli avanzi di esercizio non dunque sono imponibili se hanno una specifica destinazione, ovvero i fondi per riserve indivisibili, e se è oggettivamente impedita la possibilità di distribuire tali fondi sia nella vita che nella fase di crisi dell'ente.

D'altro canto, le norme in commento pongono una disciplina più flessibile per i consorzi per l'internazionalizzazione: ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto sono imponibili nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.

A fini IVA, i servizi resi dai consorzi per l'internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, in quanto vengono qualificati come costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene dunque ribadito per tali consorzi il regime IVA applicabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della richiamata legge n. 83 del 1989, ai consorzi all'esportazione.

La norma infine dispone che siano applicati ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In sostanza si concede ai consorzi per l'internazionalizzazione la possibilità - che il citato comma 33 prevede si applichi ai Confidi e alle banche di garanzia collettiva dei fidi, in occasione delle trasformazioni e delle fusioni - di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti (cfr. *supra*, articolo 2 della legge n. 83 del 1989), che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o

quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Si prevede inoltre che le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Si estende agli amministratori del consorzio per l'internazionalizzazione l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera è stato poi introdotto un comma 7-bis, che novella il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, al fine di permettere l'immissione sul mercato extra-UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili (COV).

Articolo 43

(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

Il **comma 1** individua l'Autorità amministrativa competente all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di fallace indicazione dell'uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali (stampigliatura "*Made in Italy*") da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

La norma novella l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003¹¹, aggiungendo un nuovo comma dopo il comma 49-ter. Le disposizioni relative alla tutela del *made in Italy* sono contenute nei commi 49, 49-bis e 49-ter.

Il comma 49 introduce il reato di contraffazione, che si concretizza con la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine; esso è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Per falsa indicazione si intende la stampigliatura della dicitura «*made in Italy*» su prodotti e merci che non provengono dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; per fallace indicazione si intende l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche nel caso in cui sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Il reato si perfeziona dal momento della presentazione dei prodotti o delle merci in dogana e fino al momento in cui il bene è posto in vendita. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso la rimozione dei segni o delle figure che inducono in errore il consumatore sull'origine italiana del prodotto o attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*».

Ai sensi del comma 49-bis, costituisce, altresì, fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore in errore sull'origine italiana. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro.

Secondo il comma 49-ter, la confisca amministrativa del prodotto o della merce rappresenta la misura ordinaria che consegue all'accertamento.

Con la nuova disposizione, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio sono le destinatarie del rapporto previsto dall'art. 17 della L. 689/1981, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui al comma 49-bis.

¹¹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

La legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, prevede, all'art. 17, che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

In effetti, per questa violazione delle disposizioni previste in materia dalla citata norma della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il titolare o il licenziatario del marchio realizza una condotta illecita, sanzionata amministrativamente, ma finora la sua irrogazione con ordinanza-ingiunzione rifluisce nella residuale competenza del prefetto (v., ad es. Trib. Prato 11.05.2011). La nuova disciplina conferisce invece alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura tale potere sanzionatorio (ricorribile poi, per le vie ordinarie, dinanzi al giudice civile, ai sensi della legge n. 689 del 1981).

Poiché però il riferimento è al solo illecito amministrativo di cui all'articolo 4 comma 49-*bis* della legge citata (cui deve ritenersi estesa, *per relationem*, anche la misura di cui all'articolo 49-*ter*), evidentemente la falsa indicazione resta sanzionata solo sotto il profilo penale; per la fallace indicazione, invece, concorrono sia la sanzione penale che quella amministrativa.

Dopo il comma 1 hanno aggiunto altri commi alcuni **emendamenti, introdotti in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati**. Nella misura in cui essi impattano sulla tematica delle denominazioni di origine, si rammenta che, in via giurisprudenziale è stato ripetutamente affermato che la primazia del diritto europeo¹² comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti, laddove l'Unione europea ha competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato di Roma, come novellato dal Trattato di Lisbona, salva la potestà di attuazione degli atti dell'Unione, spettante agli Stati membri. Il Protocollo sul mercato interno e la concorrenza, annesso al menzionato Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, stabilisce che potranno essere adottate tutte le misure necessarie, anche nell'esercizio dei poteri impliciti di cui all'art. 352 del Trattato (*ex art.* 308), in vista della realizzazione di un mercato interno, caratterizzato dalla piena attuazione delle quattro libertà fondamentali di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e dal generale

¹² Per la primazia del diritto comunitario rispetto alle norme interne confliggenti anche anteriori, vds., tra le tante, Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa *Lutticke*; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa *Reyners*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*; Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, *Fratelli Costanzo*, in cui la Corte ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici nazionali, ma "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali", a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario; Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 1984 n. 170, *Granital*.

divieto di discriminazione e di misure ad effetto equivalente alle restrizioni, quali obiettivi primari dell'Unione europea, alla cui garanzia le regole di concorrenza sono funzionali.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, avente sede a Lussemburgo, è stata di recente definita dalla Corte costituzionale (sentenza 17-19 luglio 2012, n. 191) come conformativa delle disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, che rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. (ai fini della loro incidenza come norme interposte nello scrutinio di costituzionalità)¹³ e che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente". In proposito, la Corte costituzionale ha dichiarato che a quella giurisprudenza occorre far riferimento in termini di diritto vivente¹⁴: essa ha costantemente inteso in senso ampio la "misura di effetto equivalente" (alle vietate restrizioni quantitative), facendola coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).

Di tale rischio era avveduto anche il Governo *pro tempore* quando, con la relazione all'articolo 16 del disegno di legge n. 1784 (*Conversione in legge del decreto-legge 25*

¹³ Dal quale è scaturito che una legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", produceva "effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario".

¹⁴ In tal guisa, utilizzando nei confronti delle pronunce di sedi giurisdizionali interstatali una categoria elaborata nel diritto interno, la Corte costituzionale si spinge ben oltre quanto già affermato nei confronti delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Seguendo una concezione del giudicato di tipica elaborazione internista - secondo cui "l'interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell'interpretazione delle norme che non alla stregua dell'interpretazione dei negozi e degli atti giuridici" (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 4 maggio-16 giugno 2006, n. 13916) - il Giudice delle leggi si vale della giurisprudenza europea come canone ermeneutico per lo strumento pattizio di riferimento (confermando proprio quanto sostiene l'Unione stessa, in ordine all'inclusione della giurisprudenza di Lussemburgo - come fonte di terzo grado - all'interno dell'*acquis communautaire*, che, ai sensi del Trattato di Maastricht del 1992, gli Stati membri sono obbligati a "mantenere e implementare". La formula utilizzata, pertanto, sembra comportare la soggezione degli interpreti alle pronunce della Corte di giustizia, sia pur con il limite dei principi supremi (v. per un immediato precedente, la sentenza n. 406 del 2005 della Corte costituzionale, che già era orientata a considerare in un'ottica unitaria l'ordinamento interno e quello comunitario; già il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, aggiunto dal Trattato di Amsterdam al Trattato istitutivo della Comunità europea, del resto, precisava che l'applicazione dei fondamentali principi di sussidiarietà e proporzionalità non doveva ledere i principi elaborati dalla Corte di giustizia relativamente al rapporto fra diritto nazionale e diritto comunitario. La linea prescelta ora dalla Corte costituzionale italiana, per dare attuazione a questa indicazione, è quella del "diritto vivente", che discende da un'assimilazione del giudicato (interno o esterno, che esso sia) agli "elementi normativi": assimilazione più volte confermata dalle Sezioni unite civili, le quali hanno ribadito che «il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche» (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 23242/05 e 5105/03).

settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), dichiarò che le relative previsioni - confluite nel citato corpus normativo del comma 49-bis e del comma 49-ter - apparivano "in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta¹⁵, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte".

Alla stessa stregua, la citata relazione motivava l'abrogazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione del fatto che esso fosse "di dubbia compatibilità con il diritto comunitario": si rammenta che la norma in questione da un lato estendeva la sanzione (del comma 49 citato) all'uso "di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera"; dall'altro lato prevedeva che "le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica". Ambedue le previsioni, come s'è visto, lo stesso Governo *pro tempore* ritenne di dubbia compatibilità europea, ottenendone dal Parlamento in quella circostanza l'espunzione dall'ordinamento giuridico italiano.

Il **comma 1-bis** è volto ad assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d'oliva extra vergini d'origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici.

Il **comma 1-ter**, nato dal medesimo emendamento dei relatori alle Commissioni riunite che ha prodotto il precedente comma, ha lo scopo di rafforzare i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica - da parte di un apposito comitato d'assaggio - della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata.

Il **comma 1-quater**, che novella l'articolo 4, comma 49-bis della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), definisce le condizioni alle quali l'uso di un

¹⁵ Si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(..) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte»

marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera. La novella introdotta reca la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, che sono:

- il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima;
- il luogo della trasformazione sostanziale.

Il **comma 1-quinquies**, che novella l'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, opera al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del *made in Italy*. La disposizione rappresenta il *pendant* della previsione di cui al comma 1, ma - visto che non risulta innovato l'articolo 18 della legge stessa (che al comma 1 elenca le modalità con cui si provvede al finanziamento ordinario delle camere di commercio) - deve ritenersi che i proventi, conseguiti con l'adempimento all'obbligo di corrispondere la sanzione amministrativa in questione, rifluiscono all'erario.

Articolo 44

(*Società a responsabilità limitata a capitale ridotto*)

L'**articolo 44** riduce i costi per l'avvio di un'impresa consentendo anche a coloro che hanno già compiuto 35 anni di costituire società a responsabilità limitata partendo da un capitale sociale limitato (anche un solo euro). Tale nuovo modello societario viene denominato "*società a responsabilità limitata a capitale ridotto*".

L'articolo 44 introduce nell'ordinamento la *società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, che affianca la tradizionale s.r.l. - disciplinata dall'art. 2463 del codice civile - e la recente società semplificata a responsabilità limitata - disciplinata dall'art. 2463-*bis* (introdotto nel codice civile dal recente decreto-legge "liberalizzazioni", n. 1 del 2012).

Si ricorda che l'art. 2463-*bis* c.c. è stato introdotto dal decreto-legge liberalizzazioni (D.L. 1/2012) per consentire a persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di costituire s.r.l., senza i vincoli – anche di natura economica (10.000 euro di capitale) - imposti ordinariamente dall'art. 2463 c.c., così da favorire la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società.

Per chiarezza di analisi i tre modelli vengono di seguito raffrontati.

S.r.l. (art. 2463 c.c.)	S.r.l. semplificata (art. 2463- <i>bis</i> c.c.)	S.r.l. a capitale ridotto (art. 44 D.L.)
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.	La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale da under 35 alla data della costituzione.	La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale da over 35 alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, in conformità ad un modello standard che dovrà essere tipizzato con DM.	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:	L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili	L'atto costitutivo deve indicare:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

S.r.l. (art. 2463 c.c.)	S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)	S.r.l. a capitale ridotto (art. 44 D.L.)
<p>cittadinanza di ciascun socio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione, contenente l'indicazione di s.r.l., e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ▪ l'ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e di quello versato; i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; ▪ l'attività che costituisce l'oggetto sociale; ▪ la quota di partecipazione di ciascun socio; ▪ le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; ▪ le persone cui è affidata l'amministrazione (che possono anche non essere soci) ▪ l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; ▪ l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione sociale contenente l'indicazione di s.r.l. semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ▪ l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; ▪ l'attività che costituisce l'oggetto sociale; ▪ la quota di partecipazione di ciascun socio; ▪ le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; ▪ le persone cui è affidata l'amministrazione, che devono essere scelte tra i soci ▪ l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; <p>▪ luogo e data di sottoscrizione</p> <p>La denominazione di s.r.l. semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la denominazione sociale contenente l'indicazione di s.r.l. a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; ▪ l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; ▪ l'attività che costituisce l'oggetto sociale; ▪ la quota di partecipazione di ciascun socio; ▪ le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; ▪ le persone cui è affidata l'amministrazione (che possono anche non essere soci) ▪ l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; <p>▪ luogo e data di sottoscrizione;</p> <p>La denominazione di s.r.l. a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con</p>

S.r.l. (art. 2463 c.c.)	S.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)	S.r.l. a capitale ridotto (art. 44 D.L.)
<p>Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.</p>	<p>la rete telematica ad accesso pubblico. È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dall'art. 2463-bis, si applicano alla società le disposizioni del capo sulle s.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) in quanto compatibili.</p>	<p>la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto espressamente disciplinato dal D.L., si applicano alla società le disposizioni del capo sulle s.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.) in quanto compatibili.</p>

In via preliminare si osserva che appare opportuno, sotto il profilo sistematico, collocare anche la società a responsabilità limitata a capitale ridotto all'interno del codice civile.

Il **comma 1** dell'articolo 44 richiama la disciplina contenuta nell'art. 2463-bis del codice civile («*Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis...*»), dal quale il Governo intende prendere le mosse per modellare la nuova s.r.l. a capitale ridotto: il capitale sociale richiesto per la nuova società è dunque inferiore rispetto a quello della s.r.l., essendo sufficiente 1 euro. Con l'obiettivo di ridurre i costi per l'avvio di un'impresa, non solo a beneficio dei giovani, il Governo consente dunque anche a coloro che hanno già compiuto 35 anni di costituire, con contratto o atto unilaterale, società a responsabilità limitata in deroga ai requisiti di capitale (10.000 euro) imposti dall'art. 2463.

Il **comma 2** stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.

Diversamente dalla costituzione di S.r.l. semplificate, per le quali il legislatore ha stabilito non solo l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria, ma, soprattutto, la gratuità della prestazione notarile¹⁶, per le S.r.l. a capitale ridotto non sono previste agevolazioni economiche. Anche lo standard di atto costitutivo previsto – anche se non ancora adottato - per le S.r.l. degli under 35 non si applicherà alle S.r.l. degli over 35.

Il contenuto dell'atto (mutuato, salva la disposizione sugli amministratori, sulla formulazione dell'art. 2463-bis c.c.) dovrà essere il seguente:

¹⁶ Cfr. art. 3, comma 3, DL n. 1 del 2012. Il successivo comma 4, infine, attribuisce al Consiglio nazionale del notariato compiti di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni da parte dei singoli notai; a tal fine il Consiglio pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

- 1) cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
- 2) denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex art. 2475 c.c.);
- 4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; (ai sensi dei numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463)
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) indicazione degli amministratori, che possono (diversamente dalla S.r.l. semplificata) anche essere scelti tra persone diverse dai soci.

Il **comma 3** dispone che la denominazione “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Per quanto non espressamente previsto dall'articolo in commento, il **comma 4** reca, infine, un rinvio generale alla disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria (di cui al capo VII del titolo V del libro V del codice civile, artt. 2462-2483 del codice civile), in quanto compatibile.

Il nuovo **comma 4-bis, approvato in Commissione durante l'esame alla Camera dei deputati**, al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze promuova un Accordo con l'Associazione bancaria italiana - ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Si ricorda che recentemente sono stati siglati diversi accordi tra ABI e Ministro dell'economia e delle finanze; a titolo di esempio:

- Accordo che individua nuove misure in favore delle imprese (16 febbraio 2011) tra Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese;
- l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti hanno rinnovato l'accordo "Plafond PMI" (marzo 2012). Il Nuovo Plafond PMI è costituito da 10 miliardi di euro di nuove risorse - 8 miliardi a proseguire l'attività di sostegno dell'accesso al credito delle PMI e 2 miliardi a fornire alla aziende un supporto per fronteggiare gli effetti negativi dei ritardi nei pagamenti delle PA ("Plafond Crediti vs PA");
- intesa per "Nuove misure per il credito alle PMI" (28 febbraio 2012) dall'ABI, dal Ministro per lo sviluppo economico, dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze e da alcune associazioni d'impresa al fine di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che, pur registrando tensioni, presentano comunque prospettive economiche positive.

Articolo 45
(*Contratto di rete*)

L'**articolo 45** intende favorire il contratto di rete. Infatti, con i **commi 1 e 2**, l'articolo effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale (prevedendo che possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente) e sulle modalità di iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute. Con il comma 3, si prevede che ai contratti in esame non si applicano le norme sui contratti agrari.

Con le ampie modifiche apportate durante l'esame alla Camera dei deputati, sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui la rete di imprese costituisce un fondo patrimoniale ed un organo comune.

I primi due commi hanno come *ratio* la semplificazione della forma e degli adempimenti relativi al contratto di rete, ed intervengono, quindi, sulle norme che lo disciplinano, in particolare i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5¹⁷.

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2010 riguarda i distretti produttivi e le reti di imprese. Ai sensi del comma 4-ter, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il comma 4-quater dispone che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Con le modifiche al comma 1 apportate dalla Camera è stato inserito un nuovo periodo nel testo del citato comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009. Tale modifica è volta a introdurre nuove disposizioni relative ai casi di costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, destinato a svolgere attività anche di tipo commerciale, prevedendo, tra l'altro,

¹⁷ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

l'applicabilità di alcune norme del codice civile in tema di contratti consortili. Il nuovo periodo è strutturato in tre "numeri", di cui si dà brevemente conto qui di seguito.

Il numero 1) prevede che le forme di pubblicità di cui al comma 4-*quater* si intendono adempiute mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete.

Il numero 2) stabilisce che al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. L'articolo 2614 disciplina l'autonomia patrimoniale del consorzio¹⁸, prevedendo che il fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati mediante tali contributi, non è divisibile per tutta la durata del consorzio. Inoltre, i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo. Il secondo comma dell'articolo 2615 stabilisce che i singoli consorziati rispondono solidalmente tramite il fondo per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per loro conto. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. La norma qui in esame stabilisce, inoltre, che per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Il numero 3) pone in capo all'organo comune di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese ove la rete ha la sua sede, osservando, in quanto compatibili, le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Trova applicazione l'articolo 2615-*bis* del codice civile. Esso reca, al primo comma, con riferimento ai consorzi, disposizioni riconducibili a quelle qui sopra enunciate in relazione agli obblighi di deposito della situazione patrimoniale. Inoltre, negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. Lo stesso articolo stabilisce, al comma secondo, l'applicabilità degli articoli 2621, n. 1), e 2626, in tema di reati societari, alle persone che hanno la direzione del consorzio.

L'articolo 2621 citato è dedicato al reato di false comunicazioni sociali, punito con l'arresto fino a due anni, mentre l'articolo 2626 dispone in ordine al reato di indebita restituzione dei conferimenti, punito con la reclusione fino ad un anno.

Si osserva che il testo dell'articolo 2615-bis - introdotto dalla legge n. 377 del 1976 - fa ancora riferimento al n. 1 dell'articolo 2621 del codice civile, e cioè al testo dell'articolo 2621 vigente anteriormente alla riforma dei reati societari

¹⁸ La cui nozione è introdotta dall'articolo 2602 nei termini seguenti: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese".

effettuata con il decreto legislativo n. 61 del 2002. Trattandosi di disposizioni di carattere penale parrebbe indispensabile sul punto un intervento di coordinamento.

Il comma 1, nel testo originario, alle modalità di redazione del contratto già previste dal citato comma 4-ter (atto pubblico o per scrittura privata autenticata) aggiunge la firma digitale autenticata dell'atto da parte di ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e la sua trasmissione ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato che sarà definito con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Si osserva, al riguardo, che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto in esame.

Con riferimento a tali disposizioni si segnala che, **con modifica intervenuta durante l'esame alla Camera**, è stato aggiunto, oltre al riferimento all'articolo 25 del Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il riferimento all'articolo 24 dello stesso.

Si ricorda che l'articolo 25 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) disciplina la firma autenticata, e qualifica come riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La firma digitale è disciplinata dall'articolo 24.

Inoltre, **il testo licenziato dalla Camera** riscrive, a differenza del testo originario del decreto-legge, le lettere da *a*) a *e*) del comma 4-ter - lasciando non modificata la lettera *f*) - relative alle indicazioni obbligatorie del contratto di rete. Si segnala che tale intervento non implica una completa modificazione di tali disposizioni ma un loro sostanziale adattamento alle nuove disposizioni introdotte. In particolare, la nuova lettera *a*) prevede l'indicazione della denominazione e della sede della rete nei casi di istituzione di un fondo patrimoniale comune. Alla lettera *c*) viene abrogata la parte che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile al fondo patrimoniale comune, ove costituito. Tale ultima modifica è operata in relazione al nuovo numero 2), sopra illustrato, che già opera tale richiamo agli stessi articoli del codice civile. La nuova lettera *e*) stabilisce, tra l'altro, che l'organo comune "agisce in rappresentanza della rete", e non più di come mandatario comune.

Le altre lettere comprese nel comma non risultano modificate.

Il **comma 2** integra il comma 4-*quater* disponendo che le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle

imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

In tal modo, si consente di fare un'unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell'impresa indicata nell'atto modificativo. Quest'ultimo ufficio provvede a comunicarla a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.

Con modifica approvata dalla Camera, si prevede che, ove sia costituito il fondo comune, la rete di imprese può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede e con tale iscrizione la rete stessa acquisisce soggettività giuridica.

Con il **comma 3, non modificato dalla Camera**, si prevede che ai contratti di rete stipulati tra imprenditori agricoli non si applichino le norme contenute nella legge n. 203 del 1982, recante principalmente norme dirette alla conversione *ope legis* di talune tipologie contrattuali ormai superate nonché alla regolazione di contratti di affitto.

Andrebbe, al riguardo, chiarita la motivazione di tale esclusione, che la relazione illustrativa ricollega all'esigenza di favorire anche nel settore agricolo l'utilizzo dei contratti di rete. Tale esclusione sembra, infatti, riguardare in prevalenza l'applicazione delle norme riguardanti l'affitto dei terreni agricoli il cui nesso con il contratto di rete non risulta evidente.

Articolo 46

(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

L'**articolo 46**, aggiungendo il comma *5-ter* all'articolo 12 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220¹⁹, interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche.

Si ricorda che nella normativa previgente era prevista (articolo 12, comma 3, del richiamato D.Lgs. 220/2002), per gli enti cooperativi che si sottraessero all'attività di vigilanza o non rispettassero le finalità mutualistiche, la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi (ovvero dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione), sentita la Commissione centrale per le cooperative, con conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo si rende necessario in quanto la cancellazione dall'Albo degli enti cooperativi, a causa delle sostanziali modifiche normative che si sono succedute nel tempo in materia di albo delle società cooperative, è divenuta inapplicabile. Secondo la relazione, infatti, tale sanzione "colpiva le cooperative che si sottraevano alla vigilanza con la perdita dei benefici fiscali in quanto la cancellazione da quello che veniva denominato "Albo nazionale degli enti cooperativi", evoluzione del soppresso registro prefettizio e schedario generale della cooperazione, di fatto mai attuato, comportava appunto quella conseguenza²⁰. Il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione", continua la relazione, "è duplice: in primo luogo l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili) ed in secondo luogo perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del legislatore se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa anziché perdere i benefici fiscali verrebbe completamente espunta dall'ordinamento".

Per tali motivi, prosegue la relazione, viene in pratica ripristinata la sanzione prevista prima del D.Lgs. 220 la quale "risulta più calibrata alla tipologia di infrazione

¹⁹ "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore».

²⁰ Sempre secondo la relazione illustrativa, "di tutt'altra natura invece è l'attuale "Albo delle società cooperative", introdotto con la riforma del diritto societario (art. 223-*sexiesdecies* disp att codice civile) e poi istituito con il D.M. 23/06/2004 che non contiene l'elenco degli enti che godono di benefici fiscali: nato con finalità di tipo anagrafico e statistico, con le novità introdotte dalla L. n. 99/2009 (art. 10 comma 1) è divenuto vero e proprio elemento costitutivo della natura cooperativistica della società".

commessa: essa inoltre ha il non trascurabile pregio di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità”. Sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica stimano da tale disposizione “non meno di un milione di Euro per anno il recupero per lo Stato in termini di fiscalità”.

La sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’ autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità.

La disposizione prevede altresì l’ applicazione della richiamata sanzione per le irregolarità comportanti, ai sensi dell’ articolo 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99²¹, la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, in sostituzione della sospensione stessa.

Al riguardo, si ricorda che il comma 5-*bis* dell’ articolo 12 del D.Lgs. 220/2002, introdotto dall’ articolo 10, comma 12, della L. 99/2009, prevede l’ irrogazione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell’ ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperino, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida – peraltro non espressamente citata nello stesso articolo 12 - impartita in sede di vigilanza, salva l’ applicazione di ulteriori sanzioni.

Oltre a quanto già detto, si ricorda che l’ articolo 12 della L. 220/2002 individua i provvedimenti che possono essere adottati dal Ministero dello sviluppo sulla base delle risultanze in sede di vigilanza, e cioè:

- a) la cancellazione dall’ albo nazionale degli enti cooperativi ovvero cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- b) la gestione commissariale (disciplinata dall’ articolo 2543 c.c. in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa);
- c) lo scioglimento per atto dell’ autorità (disciplinato dall’ articolo 2544 c.c.);
- d) la sostituzione dei liquidatori (prevista dall’ articolo 2545 c.c., in caso d’ irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria);
- e) la liquidazione coatta amministrativa (prevista dall’ articolo 2540 c.c. per i casi di insolvenza).

I provvedimenti sanzionatori richiamati sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative (comma 2), per quanto riguarda i consorzi agrari, invece, gli stessi provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 5).

La gestione commissariale di cui all’ articolo 2543 c.c. si applica anche agli enti cooperativi che commettono gravi e reiterate violazioni del proprio regolamento interno di cui all’ art. 6 della L. 142/2001 (comma 4).

²¹ *Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*

Si fa presente che, in quanto prevede una specifica sanzione per le cooperative che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche in luogo della cancellazione, la disposizione andrebbe coordinata con l'articolo 12, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 220 del 2002, trattandosi di norme di fatto sostituite e non più applicabili.

Articolo 46-bis
(Modifiche normative in materia di mercato del lavoro)

L'**articolo 46-bis - inserito dalla Camera** - reca talune modifiche (**comma 1**) alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92²²) nonché (**comma 2**) alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa. Il **comma 3** - ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla novella di cui al **comma 1, lettera g)** - riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

In base alle novelle di cui al **comma 1**²³:

- si modificano le norme sui termini temporali per le riassunzioni a tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato²⁴.

In base all'intervento di cui alla L. n. 92 del 2012, si ha tale effetto qualora il lavoratore sia riassunto entro sessanta giorni dalla scadenza del precedente contratto a termine, ovvero entro novanta giorni qualora il primo contratto fosse di durata superiore a sei mesi. Tuttavia, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in alcuni casi e stabilendo le relative condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e a trenta giorni; in mancanza di un intervento da parte della contrattazione collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della L. n. 92, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le condizioni suddette. La riduzione dei termini può essere prevista, da parte delle suddette fonti, nell'ambito "di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente".

²² *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.*

²³ Per le quali si veda il testo a fronte, contenuto nell'apposito *dossier* n. 381/I, tomo 2.

²⁴ Si ricorda che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto qualora la seconda assunzione a termine sia operata senza alcuna soluzione di continuità (art. 5, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368).

In base alla novella di cui alla **lettera a)** del presente **comma 1**, la riduzione dei termini trova direttamente applicazione per le attività stagionali²⁵ e può altresì essere prevista - oltre che nei casi summenzionati - per ulteriori fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si osserva che il richiamo dei "termini ridotti di cui al primo periodo" andrebbe sostituito con il richiamo dei "termini ridotti di cui al secondo periodo";

- si consente che il contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore sia stipulato a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora esso riguardi lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia medesima (**lettera b)** del **comma 1**). Resta fermo che tale categoria di lavoratori non può essere oggetto di contratto di somministrazione a tempo determinato²⁶.
*Si osserva che, nella novella di cui alla presente **lettera b)**, la locuzione "utilizzo da parte del somministratore" dovrebbe far riferimento al soggetto utilizzatore (anziché al somministratore);*
- si modificano (**lettera c)** del **comma 1**) le norme che disciplinano, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di partita IVA, la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La presunzione opera qualora ricorrano almeno due dei seguenti elementi: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare - ora la novella in esame pone invece il parametro che la durata complessiva superi gli otto mesi annui per due anni consecutivi -; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione ("anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi") costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare - riguardo a quest'ultima base di calcolo, ora la novella fa invece riferimento ai corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; su tale base si commisura, per ciascuno dei due anni solari, il corrispettivo annuo derivante dalla collaborazione in oggetto -; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Si ricorda che è fatta salva la prova contraria da parte del committente e che la presunzione si applica con riferimento ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n.

²⁵ Definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

²⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

92 del 2012); per i rapporti già in corso, la presunzione si applica decorsi dodici mesi dalla medesima data. Da tale complesso di norme sono escluse alcune fattispecie, in relazione alla tipologia della prestazione o al livello (pari o superiore ad un determinato valore) del reddito annuo da lavoro autonomo del soggetto prestatore²⁷;

- si amplia, in via transitoria, l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, prevedendo (**lettera d**) del **comma 1**) che, per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; resta fermo, per i committenti pubblici, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Si ricorda che l'istituto del lavoro accessorio consiste in prestazioni di natura meramente occasionale, ammesse a determinate condizioni. Tali prestazioni sono retribuite mediante buoni dal valore unitario prefissato;

- si modifica (**lettere e**) ed **f**) del **comma 1**) la disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di disoccupazione (Assicurazione sociale per l'impiego - ASpI e mini-ASpI -).

In particolare, la novella di cui alla **lettera e**) estende ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 2014 la medesima disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità prevista per quelli collocati nel 2013, disciplina che è identica a quella già stabilita dalla normativa ordinaria sull'istituto medesimo. In base a quest'ultima, la durata dell'indennità è pari a 12 mesi, ovvero a 24 mesi per i soggetti che abbiano compiuto i 40 anni e a 36 mesi per quelli che hanno compiuto i 50 anni; tali periodi sono, tuttavia, aumentati nel territorio del Mezzogiorno²⁸, rispettivamente, a 24, 36 e 48 mesi. L'attuale disciplina transitoria per i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 2014 dispone che la durata sia pari, rispettivamente, a 12, 24 e 30 mesi e, nel territorio del Mezzogiorno, a 18, 30 e 42 mesi.

²⁷ Cfr. i commi 2 e 3 dell'art. 69-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

²⁸ Tale ambito comprende: le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; le Province di Frosinone e Latina; i comuni della Provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, i comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, l'Isola d'Elba, i Comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Si ricorda che la normativa transitoria concerne, in termini diversi, anche i lavoratori collocati in mobilità nel corso del 2015 e del 2016. Riguardo al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI), esso concerne gli eventi di disoccupazione successivi al 31 dicembre 2012²⁹ (ad eccezione dei soggetti collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2016); la durata del nuovo trattamento, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, è disciplinata dal comma 11 e dal comma 45 dell'art. 2 della L. n. 92 del 2012³⁰.

Ai sensi della novella di cui alla **lettera f)** del presente **comma 1**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica della "corrispondenza" tra le prospettive economiche ed occupazionali e la disciplina transitoria sulla durata dell'indennità di mobilità, con il fine di proporre, se necessarie e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per perseguire la suddetta "corrispondenza";

- si modifica (**lettera g)** del **comma 1**) la disciplina relativa all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico).

Si ricorda che, per il 2012³¹, entrambe le aliquote sono pari al 27 per cento, ovvero al 18 per cento per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico. La novella di cui al comma 57 dell'art. 2 della L. n. 92 del 2012 ha previsto un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento delle misure, rispettivamente, di 33 e di 24 punti percentuali, a decorrere dal 2018. L'ulteriore novella di cui alla presente **lettera g)** modifica le norme sugli incrementi; tra l'altro, si differisce dal 2013 al 2014 l'inizio della progressione per quanto concerne l'aliquota ordinaria, mentre, riguardo all'aliquota ridotta, si accelera la relativa progressione ed il suddetto valore a regime di 24 punti percentuali decorre già dal 2016.

Si ricorda che presso la gestione separata sono iscritti, tra l'altro, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori autonomi non rientranti in altre forme pensionistiche obbligatorie.

²⁹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. n. 92 del 2012.

³⁰ Per la durata della cosiddetta mini-ASpI, cfr. il comma 21 dello stesso art. 2 della L. n. 92.

³¹ Cfr. l'art. 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183.

Il **comma 3** del presente **articolo 46-bis** provvede alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla suddetta **lettera g)**, riducendo, nella misura di 46 milioni di euro per il 2013 e di 38 milioni per il 2014, la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

- si modifica (**lettera h**) del **comma 1**) la disciplina sull'intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.
In merito, la novella conferma l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di tale tipo di intervento di integrazione salariale straordinaria, ma modifica, per il periodo precedente l'abrogazione, la relativa disciplina, ammettendo l'intervento quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nella disciplina vigente, l'intervento è ammesso in tutti i casi in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. *Sarebbe forse opportuno specificare quale normativa si applichi nel periodo precedente l'emanazione del suddetto decreto ministeriale;*
- si prevede (**lettera i**) del **comma 1**) che i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- si modificano (**lettera l**) del **comma 1**) i criteri di determinazione della base di computo - costituita, in linea di massima, dai lavoratori dipendenti del datore di lavoro - per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette (obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68³²). La nuova norma esclude dalla base di calcolo i lavoratori dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a sei mesi. Si ricorda che, nella disciplina previgente rispetto alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012, erano esclusi dalla base di computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a nove mesi, mentre la L. n. 92 del 2012 ha soppresso tale esclusione.

³² Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Il **comma 2** del presente **articolo 46-bis** concerne la disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa³³.

La novella di cui al **comma 2** amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale, concluso³⁴ in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori. Le nuove ipotesi di trasferimento in oggetto sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Si ricorda che le fattispecie di trasferimento già individuate, ai fini suddetti, dalla disciplina vigente sono quelle relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività)³⁵.

³³ Riguardo alla nozione di tale trasferimento, cfr. il quinto comma dell'art. 2112 del codice civile.

³⁴ Con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, come individuati dall'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.

³⁵ Per altre fattispecie di procedure concorsuali, trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 del citato art. 47 della L. n. 428, e successive modificazioni.

Articolo 47

(Semplificazione della governance di Unioncamere)

L'**articolo 47**, per adeguarsi alle nuove norme in materia di numero di componenti degli organi amministrativi, pur mantenendo la rappresentanza delle amministrazioni centrali e locali, prevede che i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e degli enti locali partecipino alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere quali invitati e non più come componenti.

Il **comma 1** modifica le modalità di partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo di Unioncamere dei tre rappresentanti del MiSE e dei tre rappresentanti della Conferenza Unificata, sostituendo il comma 6 dell'articolo 7 della legge 580/1993, di riordino delle Camere di Commercio (successivamente riformata con il D.Lgs. 23/2010).

Secondo il testo del citato comma 6, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, facevano parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere:

- i rappresentanti delle Camere di Commercio come individuati dallo Statuto,
- tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico,
- tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.

Il D.Lgs. 23/2010³⁶, infatti, per favorire il coordinamento della programmazione delle linee strategiche e delle attività del Sistema camerale con quelle definite dallo Stato e a livello locale, aveva esteso la partecipazione all'organo politico-amministrativo dell'Unioncamere ai rappresentanti di Stato e enti locali.

Tuttavia, la legge 180/2011³⁷ sullo statuto delle imprese ha disposto (articolo 3, commi 2 e 3) che il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio³⁸, e che tale regola si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa.

Pertanto, per ripristinare la presenza dei rappresentanti degli enti locali e del Ministero dello Sviluppo economico, nell'organo amministrativo di Unioncamere, l'articolo in esame dispone che esso è composto dai rappresentanti

³⁶ *Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.*

³⁷ *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.*

³⁸ Il numero dei componenti dei consigli delle Camere di Commercio è determinato in base al numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, di riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

delle Camere di Commercio, mentre i tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e i tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata divengono invitati permanenti alle riunioni.

Il **comma 2** contiene la clausola di salvaguardia finanziaria , che peraltro **con emendamento le Commissioni riunite della Camera dei deputati hanno modificato** in una formulazione più vasta ("nuovi o maggiori oneri" invece di "oneri aggiuntivi"; "per la finanza pubblica" invece di "a carico del bilancio dello Stato") e percepita come maggiormente cogente³⁹.

³⁹ "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare (...)": sia pur oramai frequente (soprattutto nelle condizioni che avanzano le Commissioni bilancio delle due camere vincolandovi il loro parere favorevole, come è stato nel caso di specie) la terminologia prescelta contrasta con il § 4 lettera c) della circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, secondo cui "È evitato l'uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l'obbligo di»; «è tenuto a»)". La relativa prescrizione di *drafting* - evidentemente derivante dalla presenza della clausola finale la cui pubblicazione in Gazzetta in sede di promulga conferisce ad ogni legge imperatività - sul punto era riprodotta degli atti precedenti dalla circolare congiunta sostituiti (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40) e si rinviene anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105).

Articolo 48 *(Lodo arbitrale)*

L'**articolo 48** interviene in tema di impugnabilità del lodo arbitrale su controversie inerenti a lavori pubblici, forniture e servizi.

In particolare, il **comma 1** dispone che quando la risoluzione di controversie «inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi» sia affidata ad un giudizio arbitrale, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Con questa espressione si intende offrire al giudice dell'impugnazione la possibilità di conoscere degli *errores in iudicando*, vale a dire degli errori di diritto commessi dagli arbitri nel giudicare il merito della controversie. Finora, invece, l'impugnazione per nullità del lodo attiene, ad esempio, ad ipotesi di pronuncia del lodo da parte di chi non aveva i requisiti per la nomina ad arbitro, ovvero di violazione del principio del contraddittorio, ovvero di lodo privo di un elemento essenziale come l'esposizione sommaria dei motivi o addirittura il dispositivo.

Si tratta di una possibilità già offerta dal Codice dei contratti pubblici, ma limitatamente alle controversie inerenti a diritti soggettivi e derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si ricorda che l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) prevede che possano essere deferite ad arbitri «le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee» (comma 1), disponendo che, per quanto non disciplinato dallo stesso Codice, ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (comma 2).

Per quanto riguarda in particolare il regime delle impugnazioni del lodo arbitrale, la disposizione (comma 15-*bis*) deroga ai principi del codice di procedura civile (che vogliono il lodo impugnabile solo per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, salva espressa volontà delle parti o disposizione di legge *ex art. 829*, comma 3) e precisa che «il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale»⁴⁰.

⁴⁰ In questi casi, su istanza di parte, la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro

Il decreto-legge applica il principio dell'impugnazione nel merito in via generalizzata a tutte le controversie inerenti ai lavori pubblici (e non solo a quelle relative alla fase esecutiva del contratto).

Il **comma 2** dell'art. 48 dispone l'applicazione del suddetto principio anche ai giudizi arbitrali per i quali alla data del 26 giugno 2012 non fosse scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello (in base all'art. 828 del codice di procedura civile l'impugnazione del lodo davanti alla Corte d'appello deve essere proposta entro 90 giorni dalla notificazione del lodo).

novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

Articolo 49 (*Commissario ad acta*)

Il **comma 1** dispone la cessazione, al 31 dicembre 2013, del commissario *ad acta* previsto dall'art. 86 della L. 289/2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Tale commissario, come citato anche nella norma, è stata nominato con D.M. attività produttive 21 febbraio 2003 (pubblicato nella *G.U.* 26 maggio 2003, n. 120)⁴¹.

La relazione illustrativa ricorda che l'art. 86 citato, finalizzato alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981⁴², oltre alla nomina del citato commissario *ad acta* “aveva revocato tutte le concessioni per le opere di viabilità, finanziate ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avessero conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, ed aveva disposto che il commissario *ad acta*, entro 24 mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria di cui alla legge n. 219 del 1981, nulla disponendo sul termine della relativa definitiva consegna”. La stessa relazione sottolinea che, poiché l'affidamento ad un commissario *ad acta* di attività mediante procedure *extra ordinem*, per l'intrinseca natura delle procedure medesime, dovrebbe avere un'applicazione circoscritta nel tempo, con la norma in esame “si pone rimedio alla mancata previsione, nel citato art. 86 della legge 27

⁴¹ Gli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno colpito circa 200 comuni, dei quali una sessantina seriamente danneggiati, lasciando - oltre ai 2.914 morti e 8.800 feriti - 280.000 senzatetto e 150.000 edifici da ricostruire. Dopo una prima immediata individuazione di quelli disastriati, i comuni che sono stati poi interessati all'opera di ricostruzione e sviluppo sono complessivamente 687, classificati a seconda della gravità dei danni, in comuni “disastriati”, “gravemente danneggiati” e “danneggiati”.

Per far fronte all'emergenza il Governo ha emanato dapprima il D.L. 776/1980, con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto e, successivamente il D.L. 75/1981 (convertito dalla legge n. 219/1981), con cui sono stati disposti ulteriori stanziamenti.

I numerosi provvedimenti emanati successivamente per fronteggiare l'emergenza sono stati raccolti in un Testo unico approvato con il D.Lgs. 76/1990 che è stato integrato da un'ulteriore specifica legge (L. 32/1992). Anche in virtù della legge n. 32 del 1992, spetta al CIPE deliberare la ripartizione, tra le Amministrazioni dello Stato e tra gli enti locali interessati, dei finanziamenti in favore degli interventi ricostruttivi e di sviluppo.

Successivamente i finanziamenti sono stati integrati dal comma 1013 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) e dall'art. 2, comma 115, della L. 244/2007 (finanziaria 2008). In occasione dello stanziamento dei contributi quindicennali autorizzati dalla finanziaria per il 2007, la Corte dei Conti ha predisposto una relazione, nel luglio 2008, relativamente alla gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata e alle esigenze finanziarie per il completamento degli interventi. Secondo l'analisi delle disposizioni che si sono succedute nel tempo, per la ricostruzione delle zone terremotate sono stati autorizzati stanziamenti che, espressi in valori nominali rivalutati corrispondono a circa 47,5 miliardi di euro.

L'incarico di commissario è stato conferito dal citato D.M. all'ing. Filippo D'Ambrosio.

⁴² Corrispondente all'articolo 39 del Testo unico approvato con il D.Lgs. 76/1990.

dicembre 2002, n. 289, del termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario *ad acta*".

Il **comma 2** prevede che entro il medesimo termine del 31 dicembre 2013, il commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale (emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico).

Lo stesso comma prevede che, entro la medesima data, il commissario *ad acta* provveda alla presentazione, ai ministri citati, di una relazione conclusiva dell'attività svolta.

Il **comma 3** dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti. Viene previsto che l'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, nel limite di 100.000 euro (la Camera dei deputati sul punto ha corretto un refuso del testo originario del decreto-legge) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario *ad acta*, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'art. 86, comma 3, della L. 289/2002.

Si ricorda, in proposito, che il citato comma 3 dell'art. 86 della L. 289/2002 ha previsto che "all'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero".

A tale riguardo la relazione tecnica sottolinea che la norma in commento dispone una "riduzione del compenso attualmente previsto per il commissario *ad acta*, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, *in primis* l'art. 15 del decreto-legge n. 98 del 2011".

Si ricorda che il comma 3 del citato art. 15 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile, ognuna delle quali non può superare l'importo di 50.000 euro annui.

Articolo 50

(*Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*)

L'articolo 50 si pone come obiettivi la riduzione della spesa e la trasparenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, vincolando, fra l'altro, i criteri di determinazione dei compensi dei commissari e di attribuzione di incarichi a valutazioni relative al contenimento dei costi.

Con tale finalità, il **comma unico** dell'articolo in esame interviene su alcuni articoli del D.Lgs. 270/99, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cd. legge Prodi-*bis*)⁴³ aveva fra l'altro la finalità di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo. La finalità di conservazione del patrimonio produttivo si sarebbe dovuta conseguire mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali (articolo 1). Le imprese ammesse alla predetta procedura sono anche quelle individuali, che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno [(articolo 2, lettera *a*)] e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio [(articolo 2, lettera *b*)]. Inoltre sono state ricomprese le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. anche in mancanza dei requisiti oggettivi relativi al numero dei lavoratori e all'ammontare dei debiti [(articolo 2, comma *1-bis*)]⁴⁴.

Con le modifiche all'*articolo 39*, apportate dalla lettera *a*) in esame, si prevede che il decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di scelta degli esperti la cui

⁴³ La procedura di amministrazione straordinaria era stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi): in estrema sintesi, la procedura prevista da tale disciplina era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita proprio dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, successivamente modificato più volte.

⁴⁴ Comma aggiunto dal comma 257 dell'*art. 1*, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

opera è richiesta dalla procedura, contempra anche gli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi.

Con le modifiche all'*articolo 41*, vengono adeguate ai criteri già previsti dalla riforma della legge fallimentare (art. 32 L.F.), le disposizioni relative alle figure del delegato e del coadiutore, in particolare esplicitando, quanto alla prima, che l'onere del compenso è detratto dal compenso del commissario (lettera *b* in esame), mentre l'attribuzione di altri incarichi di collaborazione e consulenza viene assoggettata alla autorizzazione del Comitato di sorveglianza e limitata ai casi di effettiva necessità nonché alla previa verifica circa l'inesistenza di idonee professionalità interne all'impresa (lettera *c* in esame).

L'*articolo 47*⁴⁵, su cui interviene la lettera *d*) in esame, demandava la fissazione dei criteri di liquidazione dei compensi ad un regolamento interministeriale. Tale regolamento, come segnala la relazione illustrativa, non è stato ad oggi emanato, e, nelle more, i compensi dei commissari giudiziali e straordinari sono stati determinati applicando in via analogica le disposizioni contenute nel Regolamento concernente i compensi dei curatori fallimentari, di recente oggetto di adeguamento con il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30⁴⁶.

Le modifiche apportate al citato *articolo 47* del decreto-legge in esame prevedono, quindi, l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare, in luogo dell'originario regolamento, il rinvio alle disposizioni del citato D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, e la previsione di ulteriori criteri direttivi secondo i quali la determinazione del compenso deve essere:

- articolato in quota remunerativa della attività di gestione e una quota relativa alla attività concorsuale, da calcolarsi, quanto all'attivo, al netto dei costi sostenuti, per il commissario straordinario. Per le aliquote, viene fissato un tetto massimo dell'80% delle aliquote previste per i compensi dei curatori fallimentari. I parametri di calcolo per l'apprezzamento dell'economicità, efficacia ed efficienza della procedura devono essere predeterminati, al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all'atto della liquidazione;
- calcolato in misura fissa, per il commissario giudiziale, tra un importo minimo e uno massimo definiti in base a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione di esercizio;
- compreso tra minimi e massimi da modulare in rapporto a parametri dimensionali delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura, per il comitato di sorveglianza.

La clausola "di natura non regolamentare" - riferita all'emanando decreto - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la

⁴⁵ Tale articolo è stato di recente novellato dall'art. 8, comma 3, lett. *c*), del decreto-legge 70/2011, convertito dalla legge 106/2011.

⁴⁶ Decreto del Ministro della Giustizia recante *Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo*.

procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2006), essa lo qualificò come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”. Più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare».

Secondo la relazione tecnica la norma non ha riflessi sulla finanza pubblica, dal momento che i costi degli organi delle procedure sono a carico delle medesime.

Articolo 51 (*Cedibilità tax credit digitale*)

L'**articolo 51** introduce la possibilità di cessione del credito di imposta, previsto per le imprese di esercizio cinematografico per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (*tax credit digitale*), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

L'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), al comma 327, lettera c), n. 1), riconosce in favore delle imprese di esercizio cinematografico un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 gennaio 2010 sono state emanate le disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale.

La relazione di accompagnamento sottolinea che la proposta viene incontro alla scarsa se non inesistente fruizione del *tax credit digitale* da parte di molte aziende medio-piccole del comparto (ad esempio, sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare, ecc.). Tali aziende, detentrici di circa 1.000-1.500 schermi sui 3.900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo.

In sostanza, per questi soggetti minori del comparto cinematografico, la disposizione prevede che anche essi possano utilizzare il credito di imposta per il rinnovamento attraverso il passaggio alla proiezione digitale, ma poiché non possono utilizzare il credito di imposta in compensazione in quanto i loro debiti verso l'erario sono o esigui o già diversamente compensati, essi provvedono alla cessione del credito a banche, assicurazioni oppure al soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

La relazione tecnica evidenzia che le imprese hanno ampiamente fatto ricorso al *tax credit digitale*: secondo quanto indicato dalla relazione tecnica originaria (ddl finanziaria 2008), il costo annuo stimato era pari a circa 8,4 milioni di euro; in base ai dati F24 aggiornati a tutto il 2011, nel corso del 2011 il credito di imposta è stato utilizzato a compensazione (codice 6828) per un importo di circa 8,7 milioni di euro, da

parte di 239 soggetti. Conseguentemente la relazione tecnica ipotizza, nella ipotesi che la cessione del credito teoricamente spettante incrementi l'utilizzo in compensazione, rispetto a quanto già adesso utilizzato, in misura percentualmente analoga, un minor gettito - sotto forma di maggiore compensazione in F24 - pari a circa 3,3 milioni di euro, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 69 del decreto legge stesso.

La disposizione specifica che, anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.

Articolo 51-bis

(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo 51-bis, recante misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo. In particolare il **comma 1** riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività.

Le linee di indirizzo della legislazione nazionale⁴⁷ ed europea⁴⁸ appaiono volte ad uniformare le tre categorie che compongono le micro, piccole e medie imprese (PMI): esse risultano definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003", ove (all'allegato) - entro l'ambito⁴⁹ definito dall'articolo 1 - si circoscrive la categoria delle PMI (microimprese, piccole imprese e medie imprese), cioè le "imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (comma 1 dell'articolo 2).

Tali imprese per il **comma 2** usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI, ai sensi del DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)⁵⁰.

⁴⁷ Nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) all'articolo 5 comma 1 lettera a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

⁴⁸ Nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM (2011) 635 def., dell'11 ottobre 2011) il campo di applicazione territoriale e personale del regolamento, gli artt. 4 e 7 limitano il regime in oggetto ai contratti transfrontalieri tra imprese e consumatori e tra imprese in cui almeno una delle parti è una PMI, che corrisponde cioè ai requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. La proposta fa salva la possibilità per gli Stati membri di rendere applicabile il diritto comune europeo della vendita anche ai contratti puramente nazionali e ai contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI (art. 13). Tale opzione necessita di un atto legislativo che tuttavia può essere adottato in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del regolamento.

⁴⁹ "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

⁵⁰ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 18 ottobre 2005, aggiorna i criteri di individuazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in accordo con la disciplina comunitaria, rappresentata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che dal 1° gennaio 2005 sostituiva la precedente normativa. Il decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Si ricorda che con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2012, n. 28) è stato emanato, in attuazione dell'art. 49, comma 4-*quater*, del D.L. 78/2010, il regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI (piccole e medie imprese), come definite dall'art. 2 del D.M. Attività produttive 18 aprile 2005.

Infine dal **comma 3** viene novellato l'articolo 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993, disponendo l'esenzione dall'imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli di ingresso.

Articolo 52

(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

L'articolo 52, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, al comma 1, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dall'art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sospende, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013:

- **il termine di entrata in operatività del SISTRI;**

Si ricorda che l'art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, ha previsto che il Ministero dell'ambiente assicuri (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 15 dicembre 2011), attraverso il concessionario SISTRI, "la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti".

Lo stesso comma 2 ha conseguentemente differito il termine di entrata in operatività del SISTRI, poi fissato al 30 giugno 2012 dall'art. 13, comma 3, del D.L. 216/2011, che, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema SISTRI, ha altresì previsto che la competente Direzione del Ministero dell'ambiente può avvalersi di DigitPA.

Quanto all'istituzione del SISTRI, si ricorda che essa è avvenuta con il D.M. 17 dicembre 2009 (pubblicato sul S.O. n. 10 della G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010). Le finalità del SISTRI sono: la semplificazione delle attuali procedure attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di alcuni adempimenti documentali, quali il formulario, il registro di carico e scarico e il MUD; nonché il controllo dell'intera filiera dei rifiuti (grazie all'utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e comunicazione dei dati, quali chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto) anche a fini di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti⁵¹. In seguito all'emanazione del D.Lgs. 205/2010, di recepimento della direttiva rifiuti 2008/98, nel testo del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), sono state introdotte norme di coordinamento con la disciplina di rango secondario precedentemente introdotta. In particolare il nuovo art. 188-ter coordina quanto già

⁵¹ Per una ricostruzione accurata dell'evoluzione normativa relativa alla disciplina del SISTRI si rinvia alla scheda web "Il Sistri", al link www.camera.it/561?appro=247&Il+Sistri

previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 in merito ai destinatari del sistema che vengono suddivisi in due gruppi: soggetti obbligati e quelli che possono aderire su base volontaria.

- ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010).

Si ricorda che con il D.Lgs. 205/2010 sono stati novellati gli articoli 255 e 258 del D.Lgs. 152/2006 ed introdotti i nuovi articoli 260-bis e 260-ter al fine di introdurre il sistema sanzionatorio necessario per l'efficace funzionamento del SISTRI.

Relativamente agli adempimenti informatici citati dalla norma, si ricorda che a carico dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI grava il correlato obbligo di comunicare, attraverso il medesimo sistema di tracciabilità, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività, utilizzando i seguenti dispositivi elettronici:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo USB), idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso, considerando l'obbligo a carico dei soggetti innanzi menzionati di dotarsi di sistema USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Inoltre, in caso di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario acquisire, altresì, un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa e uno per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti;
- per ciascun dispositivo USB, è necessario avere l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- un dispositivo elettronico per ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito "black box" (una per ciascun veicolo in dotazione all'impresa), da installare presso le officine autorizzate, il cui elenco, fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB, è disponibile sul portale del sistema SISTRI⁵².

Si fa notare che il comma 1 prevede che le ulteriori verifiche contemplate saranno effettuate ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della L. 241/1990, i quali disciplinano l'efficacia del provvedimento amministrativo e la sua esecutività, nonché la revoca del medesimo.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario fornisce una chiave di lettura del citato rinvio normativo chiarendo che entro il termine della nuova proroga l'amministrazione dovrà "valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per procedere

⁵² www.sistri.it

alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990”.

Il **comma 2** prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI.

Lo stesso comma dispone che, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.

La norma ricorda che il contratto è stato stipulato in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010.

É altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

Si ricorda che ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009 così come modificato dal D.M. 1 febbraio 2010, è previsto il pagamento da parte degli operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema. Le modalità di calcolo e di versamento dei contributi sono dettagliatamente spiegate sul portale SISTRI (www.sistri.it).

Quanto alle ragioni che hanno motivato la sospensione dell'operatività del SISTRI prevista dall'articolo in esame, si ricorda che, in attuazione della citata norma del D.L. 216/2011 che ha previsto il coinvolgimento di DigitPA nelle attività di verifica del funzionamento tecnico del sistema SISTRI, lo scorso 16 maggio DigitPA ha trasmesso al Ministero dell'ambiente le sue valutazioni. In proposito il comunicato web del Ministero dell'ambiente del 12 giugno⁵³ evidenzia che «Il parere di DIGITPA solleva una serie di questioni in merito alle procedure seguite da parte del Ministero per l'affidamento a SELEX-FINMECCANICA della progettazione e realizzazione del SISTRI, in merito ai costi ed al funzionamento del sistema” e che “le verifiche avviate richiedono tempi non compatibili con l'entrata in funzione del SISTRI il 1° luglio prossimo”.

Nel corso dell' esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti due commi.

Il **comma 2-bis**, attribuisce la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell'art. 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante la definizione di sottoprodotto) al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici.

⁵³ www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0399.html&lang=it

Si ricorda che la digestione anaerobica (DA) è un processo di trasformazione biologica, svolto in reattori chiusi, attraverso il quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica (solitamente derivante dalla frazione organica selezionata di rifiuti urbani, degli scarti zootecnici e dell'agroindustria) è trasformata in biogas, con un contenuto in metano variabile dal 50 al 60 per cento. Oltre a questi gas si ottiene anche, come sottoprodotto, il "digestato" un materiale semistabilizzato, matrice ideale per la formazione della miscela da avviare a compostaggio".

Relativamente alla citata disciplina per l'utilizzo degli ammendanti, si ricorda che il principale riferimento normativo è costituito dal decreto legislativo n. 75 del 2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 184-*bis* citato è un sottoprodotto e non un rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (concertato tra i Ministeri delle politiche agricole e dell'ambiente) per la definizione:

- delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica;
- nonché delle modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

Relativamente disciplina per l'utilizzo degli ammendanti, si ricorda che il principale riferimento normativo è costituito dal decreto legislativo n. 75 del 2010, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

Si segnala che è in corso di esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 4240-B che all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 4), introduce la lettera ff-bis) al comma 1 dell'art.183 del D.Lgs. 152/2006, recante la definizione di "digestato da non rifiuto", inteso come prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'art. 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia

Inoltre il comma 1, lettera c), n. 1), novella la lettera b) del comma 2 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. Prevede, infatti, un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 185, che incide sulla destinazione del digestato o del compost.

Il **comma 2-ter**, prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 5 del 2012⁵⁴ gli articoli 183 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono stati novellati al fine di includere nel deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli presso il sito della cooperativa agricola e, conseguentemente, di escludere dal novero delle operazioni di trasporto dei rifiuti la movimentazione effettuata dall'imprenditore agricolo verso il sito della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

⁵⁴ D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.

Articolo 53

(Modificazioni al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

L'articolo 53 reca norme concernenti la disciplina dei servizi pubblici locali attraverso alcune novelle aventi ad oggetto gli artt. 3 *bis* e 4 del D.L. 138/2011⁵⁵, allo scopo di chiarirne la portata normativa e l'ambito applicativo, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012⁵⁶. **La Camera ha approvato - insieme a modifiche di carattere formale - una norma** volta a prevedere che le compensazioni, previste a fronte degli obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e regionale su gomma, tengano conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati.

Con la sentenza n. 199, depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del novellato articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, che era stato emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma reintroducesse la disciplina abrogata con il referendum violando, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost.

In materia di servizi pubblici locali dispone anche l'art. 4 del d.l. n. 95 del 2012⁵⁷, all'esame del Senato.

Si ricorda che l'articolo 25, comma 1 del D.L. 1/2012 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), ha modificato alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali di cui D.L. 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), salvaguardando l'impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi. Tra le novità principali introdotte si segnalano: l'obbligo di organizzazione dei servizi per ambiti territoriali almeno provinciali; meccanismi premiali per gli affidamenti mediante gara; il parere preventivo obbligatorio dell'Autorità garante del mercato; economie di gestione tali da riflettersi sulle tariffe o sulle politiche del personale; riduzione a 200.000 euro del valore economico dei servizi che è possibile affidare *in house*; la proroga dei termini di scadenza degli affidamenti *in house* non conformi; estensione della normativa sui servizi pubblici locali al trasporto ferroviario regionale.

Più specificamente, tale disposizione ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei servizi pubblici locali con l'obiettivo di limitare ulteriormente le

⁵⁵ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

⁵⁶ *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

possibilità di ricorrere alle gestioni dirette, incentivando le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto⁵⁸. In primo luogo è stato introdotto nel testo del D.L. 138/2011 un nuovo articolo 3-*bis*, recante una misura preliminare di organizzazione dei servizi, attraverso l'attribuzione alle Regioni del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Tale misura è preordinata a rendere più efficiente la gestione dei servizi ed esplicitamente dettata "a tutela della concorrenza e dell'ambiente", espressione che sembra evocare le corrispondenti materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed s) della Costituzione. L'organizzazione territoriale per ambiti riguarda i servizi pubblici a rete di rilevanza economica (in base alla disposizione, gli ambiti devono essere ottimali; omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale). Peraltro, proprio in relazione al parametro dimensionale, è riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio. La proposta in tal senso può essere presentata anche dai Comuni entro il 31 maggio 2012, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali stipulate ex art. 30, Tuel⁵⁹ (che appunto consente la stipula di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate, prevedendo anche la possibilità di costituzione di uffici comuni). È, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall'articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. L'individuazione degli ambiti compete alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che devono provvedervi entro il 30 giugno 2012. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri è autorizzato ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131⁶⁰, a tutela dell'unità giuridica ed economica. Con una modifica introdotta dal Senato nel corso della conversione del decreto, è stato eliminato, nell'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo, il vincolo già previsto di dimensione almeno provinciale.

Il comma 2 dell'art.3-*bis*, qualifica come elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica la circostanza che siano stati adottati strumenti di tutela dell'occupazione. I commi 3 e 4 dell'articolo 3-*bis*

⁵⁸ La disciplina dei servizi pubblici locali è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi e profondi interventi legislativi, volti a consentire una (sia pure parziale) liberalizzazione del comparto, incentivando la gestione in concorrenza dei servizi. In particolare, l'articolo 23-*bis* del D.L. n. 112 del 2008, dopo precedenti tentativi, aveva disposto la riforma del comparto dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Tale disciplina era stata modificata in vari punti dall'articolo 15 del decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, e successivamente completata dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010. Successivamente, l'intera disciplina è stata travolta dall'esito delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011, aventi ad oggetto quattro quesiti, tra cui uno concernente l'abrogazione dell'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008 sui servizi pubblici locali. La partecipazione al voto di quasi il 55% degli elettori ha consentito il raggiungimento del quorum necessario per la validità del referendum, e oltre il 95% dei votanti si è espresso in senso favorevole all'abrogazione.

⁵⁹ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

⁶⁰ *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*.

introducono, inoltre, misure incentivanti all'utilizzo di procedure concorrenziali per l'affidamento dei servizi. I successivi commi 5 e 6 riguardano, infine, le società *in house*, affidatarie di servizi pubblici locali, che vengono assoggettate ad alcuni oneri cui sono tenuti gli enti locali, così rafforzandone l'inquadramento pubblicistico.

Si rammenta come la *ratio* dell'inserimento dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 si rinvenga nella volontà di adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali all'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. L'articolo 3 bis prevede una misura preliminare di organizzazione dei servizi attraverso l'attribuzione, alle Regioni, del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione.

Tale criterio di organizzazione è preordinato a migliorare l'efficienza della gestione dei servizi nel rispetto della " tutela della concorrenza e dell'ambiente" che, ai sensi dell'art.117, comma secondo lettere e) s) Cost. sono materie di legislazione esclusiva statale. Il rinvio contenuto alla disposizione costituzionale in oggetto recepisce l'orientamento della Corte costituzionale che ha in più occasioni qualificato la materia dei servizi pubblici locali nell'ambito delle materie di competenza residuale regionale, correlativamente, però, ammettendo significativi spazi di intervento statale in ragione della tutela della concorrenza. Quest'ultima, come noto, è materia trasversale, suscettibile di intrecciarsi con le sfere di competenza concorrente o residuale delle Regioni (Corte Cost, sentenza n. 272 del 2004, ed altresì sentenze . nn. 307 del 2009, 123 del 2011, 151del 2012).

Le modifiche introdotte **dal comma 1, lett. a)** nell'art. 3-bis hanno l'obiettivo di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali dei servizi pubblici nel rispetto del termine fissato al 30 giugno 2012.

A tale proposito si rammenta come l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato avesse già auspicato con una propria segnalazione del 5 gennaio 2012, un intervento di modifica delle disposizioni del dl 138/2011, al fine di raggiungere una maggiore chiarezza normativa e perseguire una migliore trasparenza nelle procedure.

L'art. 3-bis, anche a seguito della modifica mantiene lo stesso ambito materiale e le medesime finalità, trovando applicazione nei riguardi dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica con l'intento di consentire la realizzazione di economie di scala e massimizzare l'efficienza del servizio.

La novella in esame, introduce un elemento di specificazione chiarendo che il criterio di organizzazione in ambiti territoriali o bacini attiene sia alla delimitazione geografica dell'area (di cui dovrà definirsi il perimetro), sia all'individuazione dell'ente di governo da effettuarsi tramite istituzione dello stesso o tramite designazione, attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.

Si introduce, poi, un'ulteriore modifica (**oggetto di una variazione correttiva di carattere formale approvata durante l'esame della Camera**) volta a far prevalere il termine previsto rispetto ad eventuali scadenze differenti contemplate in altre normative prescrivendo che, nel fare salva l'organizzazione dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali già avviata anche sulla base di direttive europee, sia rispettata la stessa scadenza del 30 giugno 2012, anche in deroga a

termini diversi previsti dalle suddette discipline, ed assicurata la coerenza con le suddette previsioni.

Con il **comma 1, lett. b)**, viene modificato l'art. 4 del D.L. 138/2011.

Come si è detto, con sentenza n. 199, depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del suddetto articolo 4 "sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni", articolo emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che tale norma ripristinasse norme abrogate col referendum.

Giova rammentare in questa sede come l'art. 4 introdotto con il citato D.L. 138/2011 sia intervenuto in un'area ordinamentale caratterizzata dall'abrogazione, in via referendaria, dell'art.23 bis del D.L. 112/2008 che conteneva le regole per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il regime transitorio degli affidamenti non conformi e la previsione di una disciplina regolamentare di attuazione di obiettivi specifici (anche di liberalizzazione) previsti dall'articolo stesso (cfr. nota).

Sotto un profilo sistematico, l'art. 4, inserito nel Titolo II del decreto, dedicato alle misure di liberalizzazione e privatizzazione per favorire lo sviluppo, va letto prima di tutto in chiave applicativa del principio codificato nel precedente art. 3 secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Con la norma in questione, pertanto, si è definito un sistema di gestione dei servizi pubblici locali in cui quella concorrenziale ("nel" mercato) costituisca la regola e quella monopolistica l'eccezione. A tal fine, si è affidato agli enti locali il compito di procedere alla verifica, che sfocerà in un'apposita delibera quadro da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali e dell'effettiva liberalizzazione delle attività economiche, limitando il riconoscimento del diritto di monopolio ai casi in cui la libera iniziativa possa non rispettare appieno le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Per sottrarre settori alla liberalizzazione, l'ente locale deve motivare nella stessa delibera, le ragioni che giustificano la decisione ed i benefici derivanti dal mantenimento del monopolio.

Le modifiche inerenti al comma 3 dell'articolo 4 sono finalizzate alla semplificazione della procedura di approvazione della delibera quadro degli enti locali nel caso di attribuzione di diritti in esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici.

Si introduce, altresì, un nuovo parametro di natura economica per l'attribuzione del servizio disponendo che nel caso di enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti per l'attribuzione di diritti di esclusiva, se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, la delibera in esame verrà trasmessa per un parere obbligatorio

all’Autorità garante della concorrenza che potrà (sulla facoltatività *cfr. infra*) pronunciarsi entro sessanta giorni.

Un secondo aspetto attiene alla natura del parere dell’Autorità Garante della concorrenza avente ad oggetto sia la delibera quadro che l’esito della verifica condotta dall’ente locale, verifica nella quale sia emersa l’impossibilità di realizzare una gestione concorrenziale. Mentre il parere dell’Autorità - sempre qualificato come obbligatorio - deve essere richiesto (alle nuove condizioni economiche individuate) l’Autorità ha la facoltà, e non l’obbligo, di pronunciarsi sulla delibera dell’ente. Ai sensi della proposizione contenuta nell’ultima parte del comma, infatti, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, nel caso in cui l’Autorità non si pronunci entro il termine prefissato, l’ente locale adotterà ugualmente la delibera quadro.

L’ulteriore modifica apportata al comma 4 dell’articolo 4 risponde alla finalità di coordinare le scadenze temporali delle procedure di approvazione della delibera quadro con le modifiche adottate al precedente comma 3.

Pertanto si stabilisce che la delibera sia adottata entro novanta (e non più trenta) giorni dalla trasmissione del parere, così attribuendo alle Regioni un intervallo temporale più lungo per l’adozione della delibera da parte dell’ente locale.

Una modifica approvata durante l’esame presso la Camera dei deputati è volta a prevedere che le compensazioni, previste a fronte degli obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e regionale su gomma, tengano conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati.

Si prevede, poi, una modifica testuale al comma 14 dell’art. 4 in virtù della quale le società “in house”, sono tenute al rispetto del patto di stabilità interno secondo modalità definite che sono disposte di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, anziché del Ministro per le riforme per il federalismo.

Ulteriori modifiche riguardano i commi 32, lettera *a*) e 32-*ter* dell’articolo 4.

Il comma 32, lettera *a*) dell’articolo 4 è novellato nel senso di chiarire meglio la portata della deroga, introdotta dal D.L. 1/2012, alla scadenza degli affidamenti inerente l’aggregazione di società *in house*.

Già il D.L. 1/2012 ha introdotto un regime transitorio derogatorio per gli affidamenti diretti “in house” relativi a servizi pari a 200.000 euro annui. In alternativa alla prescritta scadenza del 31 dicembre 2012, è consentito l’affidamento in gestione a favore di un’unica società “in house” risultante dall’integrazione operativa di preesistenti gestioni, tali da configurare un unico gestore del servizio. Per tali deroghe il contratto di servizio deve rispettare alcune condizioni preliminari, tra cui l’organizzazione per ambiti territoriali le indicazioni relative al livello di qualità del servizio reso, il livello di investimenti programmati e gli obiettivi di efficienza perseguiti.

L'articolo in esame precisa l'ambito di operatività della deroga di cui al comma 32 dell'art.4. Infatti è prescritto che l'operatività della deroga si estenda non solo all'integrazione operativa di preesistenti gestioni, ma anche alla costituzione di una "società in house".

Questa modifica è stata apportata accogliendo esplicitamente un invito a modificare il suddetto comma formulato dall'Autorità garante del Mercato e della Concorrenza nella già menzionata segnalazione del 5/1/2012.

Si espunge, poi, dal comma 32-ter dell'art. 4 un riferimento non proprio all'articolo 2, comma 3, lett. e) del decreto 138/2011.

Infine, viene introdotto un nuovo comma 35-bis quale norma di chiusura inerente al quadro delle novelle apportate alla disciplina dei servizi pubblici locali.

Pertanto, salvo quanto previsto dal comma 35⁶¹, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012⁶² le verifiche e le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, devono essere effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al predetto art. 3-bis, dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.

La novella risponde alla duplice finalità, da una parte, di precisare il ruolo degli enti locali nelle procedure di affidamento già avviate per i servizi a rete di rilevanza economica, dall'altra, di ribadire la volontà di incentivare la riorganizzazione per ambiti territoriali prevista dall'art. 3-bis.

⁶¹ Tale comma fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del decreto 138/2011.

⁶² Si precisa che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pubblicato nella *G.U.* del 24 gennaio 2012, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella *G.U.* 24 marzo 2012.

Articolo 54 (Appello)

L'articolo 54 interviene sulla disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, nel processo civile.

Ad eccezione della serie storica, elaborata dalla Corte di cassazione, le tabelle che seguono forniscono alcune serie statistiche sulla durata dei procedimenti civili nel triennio 2008-2010 fornite dal *Ministero della giustizia, Direzione generale di statistica*.

Durata media effettiva (in giorni) dei procedimenti definiti con sentenza				
Ufficio	2008	2009	2010	2010 vs 2008 (%)
Corte di appello	1.197	1.276	1.301	+8,7
Tribunale ordinario	1.108	1.118	1.111	+0,3
Giudice di pace	533	544	582	+9,25

CORTE D'APPELLO				
Durata media effettiva (in giorni) dei procedimenti definiti con sentenza				
Distretto	2008	2009	2010	2010 vs 2008 (%)
TRENTO	517	558	602	+16,3
TORINO	745	738	759	+1,9
SALERNO	860	858	916	+6,5
CALTANISSETTA	993	958	992	0,0
CAGLIARI	927	966	994	+7,3
CAMPOBASSO	924	862	1.002	+8,4
TRIESTE	1.018	1.022	1.009	-0,9
BRESCIA	1.027	1.054	1.012	-1,4
LECCE	959	988	1.027	7,1
PERUGIA	1.040	1.001	1.030	-1,0
POTENZA	1.039	1.013	1.035	-0,3
BARI	978	1.066	1.040	+6,4
L'AQUILA	1.000	N.D.	1.156	+15,7
PALERMO	1.087	1.142	1.166	+7,2
MILANO	1.079	1.140	1.167	+8,1
GENOVA	1.106	1.091	1.189	+7,5
FIRENZE	1.129	1.104	1.200	+6,2
Nazionale	1.197	1.276	1.301	8,7

CORTE D'APPELLO				
Durata media effettiva (in giorni) dei procedimenti definiti con sentenza				
Distretto	2008	2009	2010	2010 vs 2008 (%)
CATANZARO	1.241	1.354	1.430	+15,3
ROMA	1.504	1.509	1.445	-4,0
NAPOLI	1.313	1.388	1.457	+10,9
MESSINA	1.410	1.460	1.494	+6,0
CATANIA	1.356	1.475	1.537	+13,4
VENEZIA	1.440	1.545	1.590	+10,5
ANCONA	1.280	1.490	1.594	+24,5
BOLOGNA	1.555	1.663	1.803	+16,0
REGGIO CALABRIA	2.056	2.218	2.270	+10,4

TRIBUNALE ORDINARIO				
Durata media effettiva dei procedimenti definiti con sentenza (in giorni)				
Distretto	2008	2009	2010	2010 vs 2008 (%)
VENEZIA	1.143	1.134	690	-39,6
TORINO	720	698	718	-0,2
TRENTO	815	792	799	-1,9
MILANO	863	940	843	-2,4
BRESCIA	999	884	925	-7,4
GENOVA	1.035	1.032	966	-6,7
ROMA	1.013	1.002	972	-4
TRIESTE	970	937	986	+1,7
REGGIO CALABRIA	1.095	988	1.029	-6
PALERMO	1.117	1.067	1.030	-7,8
FIRENZE	1.054	1.043	1.048	-0,5
BOLOGNA	1.112	1.231	1.065	-4,2
NAZIONALE	1.107	1.118	1.111	+0,3
NAPOLI	1.092	1.105	1.135	+3,9
ANCONA	1.115	1.190	1.160	+4
CALTANISSETTA	1.156	1.006	1.162	+0,5
CATANZARO	1.226	1.177	1.186	-3,3
SALERNO	1.244	1.212	1.191	-4,2
L'AQUILA	1.121	1.108	1.209	+7,9
CATANIA	1.184	1.185	1.224	+3,3
PERUGIA	1.195	1.332	1.261	+5,5
CAMPOBASSO	1.097	1.204	1.313	+19,7
CAGLIARI	1.311	1.349	1.384	+5,5
BARI	1.346	1.475	1.411	+4,8

TRIBUNALE ORDINARIO				
Durata media effettiva dei procedimenti definiti con sentenza (in giorni)				
Distretto	2008	2009	2010	2010 vs 2008 (%)
POTENZA	1.415	1.441	1.436	+1,5
MESSINA	1.419	1.465	1.514	+4,5
LECCE	1.272	1.248	1.550	+21,9

CORTE DI CASSAZIONE												
Serie storica della durata media (in mesi) dei procedimenti civili definiti con provvedimento, per sezione												
anno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
S.U.	24,1	19,6	24,7	23,5	23,6	32,3	25,0	22,3	24,4	22,2	19,4	16,2
1 [^]	21,9	22,6	25,3	27,4	29,1	30,3	35,2	40,6	40,8	38,9	35,5	43,6
2 [^]	28,4	27,2	29,9	33,4	35,7	32,0	39,8	45,1	47,7	53,9	56,7	63,5
3 [^]	28,0	27,6	32,1	32,1	34,6	33,9	38,9	43,8	44,4	46,6	50,0	39,0
Lav.	31,2	27,2	28,2	28,9	24,4	26,3	28,9	30,7	33,9	35,1	39,4	41,3
Trib.	25,8	29,4	30,4	42,7	32,7	43,1	59,5	63,9	60,6	56,9	50,7	53,7
Totale	27,7	26,4	28,9	32,2	30,6	33,0	39,8	46,3	45,8	44,3	43,7	45,9

Passando all'esame nel dettaglio dell'articolo in commento, la lettera 0a) del comma 1 dello stesso, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la vigente previsione relativa alla forma dell'appello, ulteriormente specificando i requisiti relativi alla motivazione dell'atto di appello. In particolare, la nuova disposizione prevede che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La successiva lettera 0b) - anch'essa introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - interviene invece sul disposto dell'articolo 345 del codice di procedura civile sopprimendo, al terzo comma, le parole "*che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero*". In conseguenza di tale modifica l'ammissione di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti nel giudizio di appello risulterà limitata ai soli casi in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Rimane in ogni caso ferma la possibilità di deferire il giuramento decisorio.

Si segnala l'opportunità di una riflessione in ordine alla necessità di eventuali interventi di coordinamento sull'articolo 356 del codice di procedura civile in conseguenza delle modifiche apportate al citato articolo 345.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento ha invece ad oggetto l'introduzione nel codice di procedura civile del nuovo articolo 348-bis che prevede un filtro di inammissibilità dell'appello; tale filtro avviene sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, basata sulla ragionevole fondatezza dell'impugnazione (l'impugnazione è inammissibile "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta") (primo comma). Dall'introduzione di tale filtro derivano alcune ulteriori novelle al codice di procedura civile.

Lo schema che viene introdotto nel processo civile si basa, quindi, su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione (la citata relazione rileva che il 68% degli appelli si concludono con la conferma della sentenza di primo grado): quando il giudice rilevi l'infondatezza di merito dell'impugnazione, lo stesso dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con ordinanza, spogliandosi del gravame. In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione.

Nel caso contrario (di ammissione dell'appello) il giudice procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.

Il filtro di inammissibilità non può essere applicato se il gravame concerne (secondo comma):

- le cause in cui è obbligatorio l'intervento del PM. Si tratta delle cause che egli stesso potrebbe proporre; delle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; delle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; degli altri casi previsti dalla legge (transazione nei giudizi di falso, art 1968 c.c.; querela di falso, art. 221 c.p.c.; apposizione d'ufficio dei sigilli, art. 754 c.p.c.) (lett. a);
- l'appello all'ordinanza di cui all'art. 702-ter, sesto comma, che decide in sede di procedimento sommario di cognizione (lett. b).

Il nuovo articolo 348-ter del codice di procedura civile - introdotto sempre dalla citata lettera a) - detta disposizioni sulla pronuncia d'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza d'inammissibilità è adottata dal giudice in sede di prima udienza di trattazione (art. 350 c.p.c.) ed è "succintamente motivata" anche con il rinvio ad elementi di fatto riportati negli atti di causa ed a precedenti conformi; l'ordinanza pronuncia anche sulla condanna alle spese ex art. 91 (primo comma). **Una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha esplicitamente stabilito che l'ordinanza è adottata "sentite le parti"**. L'inammissibilità può essere dichiarata solo quando la prognosi di infondatezza del gravame sussista sia per l'appello principale che per quello incidentale; in caso contrario, il giudice dovrà trattare tutte le impugnazioni proposte contro la decisione di primo grado (secondo comma).

Come accennato, se l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi del nuovo articolo 348-bis, la sentenza di primo grado è ricorribile per cassazione; il

termine di venti giorni per il ricorso decorre dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza che ha pronunciato l'inammissibilità dell'appello (*terzo comma*).

Si osserva che l'articolo in esame non detta alcuna disciplina relativa ai termini di notificazione-comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità.

Il ricorso per cassazione - quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex art. 348-bis* è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della sentenza di primo grado appellata - viene, tuttavia, limitato ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza), alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, alla nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, primo comma, nn. 1-4, c.p.c.) (*quarto comma*).

Fuori delle ipotesi di cause in cui è obbligatorio l'intervento del PM (art. 348-*bis*, secondo comma, lett. *a*) la limitazione nei motivi del ricorso per cassazione (art. 348-*ter*, quarto comma) si applica anche al ricorso per cassazione a seguito della cd. doppia conforme (sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado) (*quinto comma*).

Come sopra evidenziato, la formulazione del nuovo articolo 348-bis del codice di procedura civile stabilisce esplicitamente che il giudice di appello dovrà dichiarare l'inammissibilità dello stesso quando l'appello non ha una "ragionevole probabilità" di essere accolto. In altri termini ciò parrebbe significare che la cognizione piena in appello sarà limitata alle sole impugnazioni per le quali sussiste questa "ragionevole probabilità". In proposito parrebbe, quantomeno ad una prima lettura, doversi sollevare perplessità sulla scelta fatta dal provvedimento in esame, in quanto la stessa si risolve, in sostanza, nel riservare - quantomeno prevalentemente - la cognizione piena in appello alle impugnazioni che risultano manifestamente fondate. Si tratta di una scelta che presenta evidenti profili di asistematicità in quanto, in via ordinaria, i filtri di ammissibilità sono strutturati in modo da evitare che l'attività di piena cognizione debba occuparsi di ciò che è manifestamente infondato o, al limite, fondato (si veda al riguardo, ad esempio, la formulazione del vigente articolo 375, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile⁶³). La ragione di tali meccanismi è appunto quella di evitare una complessa verifica processuale laddove questa debba ritenersi in tutta evidenza inutile. Ma è chiaro, invece, come il pieno esplicarsi dell'attività di cognizione abbia senso soprattutto nei casi in cui le questioni di diritto e di fatto proposte presentano obiettivi margini di incertezza. L'innovazione contenuta sul punto nel provvedimento in esame -

⁶³ Ma nello stesso senso si vedano - sempre a titolo esemplificativo - gli articoli 599 e 606 del codice di procedura penale ovvero l'articolo 95 del decreto legislativo n. 104 del 2010 recante il codice del processo amministrativo.

quantomeno stando alla sua formulazione letterale - impedirebbe l'accesso alla cognizione piena non solo alle impugnazioni che risultano manifestamente infondate, ma anche a quelle che presentano oggettivi margini di incertezza e problematicità (e delle quali per ciò stesso non si potrà certo ritenere che abbiano una "ragionevole probabilità" di essere accolte), e cioè vale a dire proprie a quelle che per definizione dovrebbero costituire l'oggetto di una cognizione piena (o meglio più ampia, visti i caratteri strutturali della cognizione in appello).

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in commento interviene, poi, sull'articolo 360 del codice di rito civile modificando la disciplina dei motivi di ricorso al fine di evitare, secondo la relazione al provvedimento in esame, una “strumentalizzazione ad opera delle parti che sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente”. Viene infatti sostituito il n. 5) del primo comma del citato articolo 360 che, nella nuova formulazione, fa esclusivo riferimento a “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Sono così eliminati dai motivi del ricorso in cassazione quelli inerenti la motivazione della sentenza pronunciata in appello (o in unico grado) ovvero la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (primo comma n. 5 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in esame). Con tale modifica si ritorna quindi, sul punto, al testo originario del codice di procedura civile anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 581 del 1950.

La successiva lettera c), con una integrazione all’articolo 383 del codice di procedura civile relativo alle ipotesi di cassazione con rinvio, stabilisce che, nelle citate ipotesi di cui al terzo e quarto comma del nuovo articolo 348-ter (ricorso diretto in cassazione della sentenza di primo grado), se la Corte accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli di giurisdizione e di competenza (art. 382), rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello (dichiarato inammissibile *ex art. 348-bis*); viene precisata l’applicabilità della disciplina sul giudizio di rinvio prevista del codice di rito (artt. da 392 a 394).

La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo in commento, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 434 del codice di procedura civile, modificando la disciplina dell'atto introduttivo del giudizio di appello nel rito del lavoro in modo conforme a quanto previsto dalle modifiche apportate all'articolo 342 del codice di procedura civile dalla precedente lettera 0a). La disposizione, in particolare sostituisce il primo comma del citato articolo 434 il quale, nella nuova formulazione, stabilisce che il ricorso in appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414, che l'appello deve essere motivato e che la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità

l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Le lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo in commento dettano poi, per le cause di lavoro e per quelle inerenti la disciplina delle locazioni, alcune norme di coordinamento con le novelle introdotte.

La prima, aggiungendo al codice di procedura civile l'art. 436-*bis*, rende *applicabile anche alle cause di lavoro la descritta disciplina del filtro di inammissibilità dell'appello* di cui agli artt. 348-*bis* e 348-*ter* del codice processuale civile.

La seconda, di modifica dell'art. 447-*bis* del codice di procedura civile, rende applicabile (tramite il richiamo all'art. 436-*bis*) la stessa disciplina alle *controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto*.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto altresì il comma 1-*bis* volto a modificare l'articolo 702-quater del codice di procedura civile - relativo alla disciplina dell'appello nel procedimento sommario di cognizione - nel senso di prevedere che, in tale sede, nuovi mezzi di prova e nuovi documenti possono essere ammessi quando il collegio li ritiene non solo rilevanti - come attualmente previsto - ma indispensabili ai fini della decisione. Rimane ferma inoltre la previsione vigente relativa alla possibilità di disporre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.

I commi 2 e 3 dell'articolo prevedono poi una disciplina transitoria che stabilisce:

- l'applicabilità della riforma del filtro di inammissibilità (eccetto quella relativa all'esclusione dai motivi del ricorso in cassazione, di quelli inerenti la motivazione della sentenza, cui all'art. 360, primo comma, n. 5) - **nonché delle nuove disposizioni relative alla forma dell'appello (lettere 0a) e c-bis))** - ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
- l'applicabilità dei nuovi motivi di ricorso in cassazione (art. 360, primo comma, n. 5) alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Infine nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 3-bis ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo in commento non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 55

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

L'articolo 55 modifica la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale, specificando inoltre, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole.

La norma interviene, quindi, sul contenuto della cd. legge Pinto (legge n. 89 del 2001) sia con finalità di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello che di contenimento della spesa pubblica.

L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) prevede il diritto all'equa riparazione di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (comma 1).

In conformità alle previsioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, i giudizi sul diritto all'equa riparazione aventi ad oggetto la fondatezza del ricorso e la liquidazione degli importi si svolgevano davanti alla Corte d'appello in composizione collegiale, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione responsabile e attraverso una pluralità di udienze. Poiché tali procedimenti, proprio per la loro eccessiva durata, sono stati essi stessi fonte di domande di risarcimento, la disposizione in commento delinea un nuovo modello procedimentale (basato su quello del decreto ingiuntivo previsto dal codice di rito civile) che permette di arrivare ad una rapida decisione sia sulla domanda (dagli attuali quattro mesi si passa a trenta giorni) che sull'eventuale impugnazione⁶⁴.

Per limitare gli esborsi dello Stato per violazione del termine di ragionevole durata (secondo la relazione illustrativa al decreto-legge, nel 2011 gli indennizzi sono risultati pari a circa 200 milioni di euro), l'art. 55 prevede poi:

- specifiche *cause di non indennizzabilità*;
- la misura delle somme risarcibili sulla base di soglie predeterminate minime e massime.

⁶⁴ L'intervento in esame integra quello sul filtro di ammissibilità delle impugnazioni nel processo civile di cui all'art. 54 del decreto-legge (*v. ante*). Sulla base dell'esperienza pregressa è, in particolare, la fase del gravame in appello e in cassazione a violare pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la gran parte degli indennizzi previsti dalla legge Pinto.

Con la novella in esame, inoltre, sono fissati nella stessa legge Pinto i termini di ragionevole durata nei diversi gradi di giudizio sulla base di parametri acquisiti dalla giurisprudenza (sei anni complessivi: tre per il primo grado, due per l'appello ed uno per il giudizio di cassazione).

Secondo *Cassazione, Sez. I, sentenza n. 7559 del 29 marzo 2010*, la *Corte Europea dei diritti dell'uomo* ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità. Da questo parametro è tuttavia possibile discostarsi, purché in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, dando applicazione ai criteri dettati dall'art. 2 L. n. 89/01. Resta comunque escluso che i criteri indicati nell'art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo.

L'art. 55 interviene quindi sulla disciplina della legge 89/2001, anzitutto, novellando l'articolo 2 con una nuova formulazione del comma 2 che estende il potere di valutazione del giudice. Infatti, in relazione all'accertamento della violazione sono attribuiti al giudice poteri di valutazione; quanto alla valutazione, è inserito, in particolare, l'oggetto del procedimento precisandosi che la valutazione stessa riguarda il comportamento "*di ogni altro soggetto*" chiamato a concorrere al procedimento o alla sua definizione (il riferimento finora era solamente ad "*ogni altra autorità*").

Novità più sostanziali sono contenute nei nuovi quattro commi (da *2-bis* a *2-quinquies*) introdotti nell'art. 2 della legge Pinto:

- Il *comma 2-bis* stabilisce i termini di durata dei singoli gradi di giudizio. La loro osservanza fa sì che sia considerato rispettato il termine ragionevole di durata del procedimento e, quindi, non permette alcuna domanda di indennizzo. I termini sono i seguenti: tre anni per il primo grado; due per il secondo; un anno per la cassazione (quindi sei anni complessivi); termini particolari di ragionevole durata sono dettati per il processo esecutivo (tre anni) e per le procedure concorsuali (sei anni).
- La norma individua, poi, diversi *termini iniziali* da considerare ai fini della decorrenza dei termini del processo: nel civile, il momento del deposito del ricorso introduttivo o la notifica della citazione al convenuto; nel penale, il momento dell'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari⁶⁵;

⁶⁵ La formulazione, in ordine a questa ultima ipotesi, sembra far riferimento alla previsione di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale.

- Il comma 2-ter detta una disposizione di chiusura in base a cui è comunque rispettato il termine di durata ragionevole se il processo è chiuso definitivamente in sei anni;
- Il comma 2-quater precisa che il computo della durata non debba calcolare i periodi di sospensione del processo nonché i giorni intercorrenti tra la data da cui decorre il termine di impugnazione e quella in cui questa viene effettivamente proposta;
- con il comma 2-quinquies sono elencate le seguenti ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo (riconducibili a condotte della parte non diligenti, dilatorie o abusive): nei confronti del soccombente nel processo civile, se è accertato dalla sentenza che questi abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave (responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.); nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a detta proposta (art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c.); nei confronti della parte che – nella mediazione per le controversie civile e commerciali – subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta (art. 13, primo comma, primo periodo, D.Lgs. n. 28/2010); nel processo penale, nei confronti della parte che, con condotte dilatorie, provochi l'estinzione del reato per prescrizione; nei confronti dell'imputato che non abbia richiesto l'accelerazione del processo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio individuati dal comma 2-bis; nei confronti di chi abbia abusato dei suoi poteri processuali provocando la dilatazione ingiustificata dei termini di durata del procedimento.

Come accennato, l'art. 55 detta una nuova disciplina della misura e dei criteri di calcolo dell'indennizzo per violazione del termine ragionevole del processo, abrogando, per coordinamento, il comma 3 dell'art. 2 della legge 89/2001 che detta l'attuale disciplina.

Il citato art. 2, comma 3, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione, stabiliva che il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 c.c.⁶⁶, osservando le disposizioni seguenti: a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole del processo; b) il danno

⁶⁶ L'art. 2056 fa a sua volta riferimento ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226, 1227, quindi: che il danno subito come il mancato guadagno sia valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze; che, ove il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa; che se il fatto colposo dell'avente diritto all'indennizzo ha concorso a cagionare l'eccessiva durata del processo, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate; che l'indennizzo non è dovuto per i danni che l'avente diritto avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione

E' infatti inserito nella legge Pinto un articolo 2-*bis* che prevede una griglia predeterminata per la misura dell'indennizzo individuata in una somma tra 500 e 1.500 euro per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) che ecceda il termine di durata ragionevole del processo, come individuato dal nuovo comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge (comma 1). Ai fini della determinazione concreta dell'indennizzo all'interno delle soglie quantitative, l'art. 2-*bis* ricorre ai citati criteri di cui all'art. 2056 c.c. integrandoli con una serie di ulteriori parametri: l'esito del processo in cui è stato violato il termine ragionevole; il comportamento del giudice e delle parti; la natura degli interessi coinvolti; il valore e la rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali delle parti (comma 2).

Viene, comunque, precisato che - anche se in deroga ai limiti quantitativi sopraindicati - la misura dell'indennizzo non può essere comunque superiore al valore della causa ovvero, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Si osserva che tale previsione risulta inapplicabile all'imputato nel processo penale, poiché in riferimento allo stesso non è possibile individuare un valore della causa.

Come detto, l'art. 55 del decreto-legge ridisegna inoltre completamente la disciplina del procedimento in corte d'appello per l'accertamento del diritto all'indennizzo *ex lege* Pinto.

Viene, a tal fine, dettata una riformulazione dell'art. 3 della legge 89/2001 da cui emerge un procedimento a carattere sommario modellato presumibilmente sul procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., su base documentale e con termini molto stringenti per l'adozione della decisione finale.

Il testo dell'articolo 3 vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge in conversione prevedeva che la domanda di equa riparazione fosse proposta dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

La domanda si proponeva con ricorso depositato in cancelleria, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile (l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, e la richiesta).

Il ricorso doveva essere proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si trattava di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si trattava di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi era proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La corte di appello provvedeva con procedimento camerale. Il ricorso, con il decreto di fissazione della camera di consiglio, era notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio doveva intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Le parti avevano facoltà di richiedere che la corte disponesse l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assumeva essersi verificata la violazione del termine ragionevole del processo ed avevano diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Erano ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui era fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che era a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

La corte pronunciava, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avveniva, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il nuovo articolo 3 introduce le seguenti novità:

- *il ricorso deve essere presentato al presidente della corte d'appello competente e per la sua sottoscrizione non è necessaria la procura speciale al difensore; con il ricorso “deve” essere presentata copia autentica di una serie di documenti* ovvero: la citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relative al procedimento in cui si ritiene avvenuta la violazione del termine ragionevole; i verbali di causa, i provvedimenti del giudice (il riferimento dovrebbe essere ai provvedimenti interinali) ed il provvedimento (sentenza o ordinanza irrevocabile) che ha definito il giudizio; attualmente è facoltà delle parti chiedere l'acquisizione di documenti relativi al processo;
- la decisione non è pronunciata dal collegio ma da un giudice singolo; infatti, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il presidente (o un magistrato da lui designato) decide sulla domanda di indennizzo con decreto motivato. Se, invece, il giudice ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato;
- il decreto che accoglie la domanda ingiunge all'amministrazione competente di pagare “senza dilazione” la somma da indennizzare a titolo di equa riparazione autorizzando, in mancanza, *a provvisoria esecuzione*, col provvedimento, il giudice decide sulla liquidazione delle spese del procedimento ingiungendone il pagamento;
- la domanda, se respinta, anche solo parzialmente, non è riproponibile, fermo restando il diritto all'opposizione davanti alla stessa corte d'appello, ma in composizione collegiale, ai sensi del nuovo art. 5-ter (*v. ultra*).

Analoga riformulazione riguarda l'articolo 4 (*Termine e condizioni di proponibilità*) della legge Pinto, che attualmente prevede la possibile

proposizione della domanda di riparazione sia in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, sia, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Il nuovo articolo 4 conferma il citato termine semestrale, ma esclude che la domanda di equa riparazione possa essere avanzata in pendenza del procedimento.

L'art. 55 detta poi una nuova disciplina delle *notificazioni e comunicazioni* prevista dall'art. 5 della legge 89/2011.

L'art. 5 vigente prevedeva che il decreto di accoglimento della domanda fosse comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, sia al PG della Corte dei conti, per l'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, che ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Confermati gli obblighi di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda sia al PG della Corte dei conti, che ai titolari dell'azione disciplinare, il nuovo art. 5 della legge Pinto prevede che, oltre al decreto, sia notificato al Ministro nei cui confronti è proposta la domanda anche il ricorso iniziale; entrambi gli atti debbono essere in copia autentica.

Si osserva che può essere utile esplicitare che il soggetto titolare di questo obbligo di notificazione è il ricorrente e non la cancelleria della corte d'appello che ha emesso il decreto.

Viene stabilito, inoltre, che alla mancata notifica del decreto nel termine di trenta giorni dal deposito consegue la sua inefficacia e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta. La notificazione comporta acquiescenza al decreto e impedisce la proposizione dell'opposizione ex art. 5-ter (v. ultra).

Ne deriva che, una volta emesso il decreto che decide della domanda di equa riparazione, il ricorrente ha, quindi, due possibilità alternative:

- notificare il decreto stesso, con il ricorso, al Ministro competente e, quindi, accettare implicitamente l'indennizzo ivi stabilito;
- fare opposizione alla Corte d'appello, in caso di domanda respinta totalmente o parzialmente.

Il nuovo articolo 5-ter della legge 89/2001 introduce la possibile opposizione al decreto del presidente della corte d'appello che decide sulla domanda, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla sua notificazione. Come noto, attualmente, l'art. 3 della legge prevede il solo ricorso per cassazione.

Il procedimento di opposizione (in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) davanti alla

Corte d'appello in composizione collegiale (è, per motivi di incompatibilità, escluso il giudice singolo che ha deciso in prima istanza). Esclusa la ricorrenza di gravi motivi, l'opposizione non sospende l'esecuzione del decreto.

L'opposizione è decisa entro quattro mesi dal suo deposito con decreto (immediatamente esecutivo) impugnabile per cassazione.

Infine, è aggiunto un *articolo 5-quater* alla legge Pinto che, con finalità di dissuasione di liti temerarie, prevede applicazione di sanzioni processuali ove la domanda di equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. In tali casi, con il decreto motivato che decide sulla domanda, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle ammende di una somma tra i mille ed i diecimila euro.

Il comma 2 dell'art. 55 in esame introduce, infine, una norma transitoria per l'applicazione della nuova disciplina dei procedimenti di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis, che interpreta l'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che l'obbligo in capo al Ministero dell'economia e delle finanze di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sussiste nel caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio.

Articolo 56

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

L'**articolo 56** interviene sulla Scuola della Magistratura per stabilire che questa possa avere da una a tre sedi: il numero effettivo delle sedi, unitamente alla loro localizzazione, resta rimesso ad un decreto ministeriale. La disposizione consente inoltre ai magistrati che facciano parte del consiglio direttivo della Scuola di scegliere tra la prosecuzione, seppur limitata, delle attività giurisdizionali e la collocazione fuori ruolo organico.

In particolare, il comma 1 novella il decreto legislativo n. 26 del 2006⁶⁷ in tema di Scuola della magistratura.

La Scuola superiore della magistratura ha competenza esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati⁶⁸. E' un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico, e gode di piena autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile.

Gli organi della Scuola sono: il comitato direttivo (12 membri, di cui 7 magistrati anche in quiescenza, 3 professori universitari e 2 avvocati, nominati dal CSM e dal Ministro della giustizia), il presidente e il segretario generale.

⁶⁷ D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, *Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150.*

⁶⁸ Essa è preposta in particolare:

- all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati nonché, nei casi previsti, di altri operatori della giustizia;
- alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
- all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado nonché alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
- alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
- alle attività di formazione decentrata;
- alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Csm e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;
- alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea;
- alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi nonché alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
- alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
- allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.

Lo statuto della Scuola, espressione della sua autonomia, è stato adottato il 6 febbraio 2012.

Nonostante sia stata istituita nel 2006, ad oggi la Scuola non è ancora operativa. In una prima fase, infatti, il Governo è stato impegnato nell'individuazione delle tre sedi, demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con D.M. 27 aprile 2006 il Ministro della Giustizia Castelli individuò le sedi nelle province di Bergamo, Latina e Catanzaro.

Con il cambio di legislatura, il Ministro Mastella emanò un proprio decreto (D.M. 30 novembre 2006) con il quale individuò a sua volta le sedi nelle province di Bergamo, Firenze e Benevento. Quest'ultima sede, nel gennaio 2008, venne individuata anche come sede del comitato direttivo della Scuola.

Nel frattempo, peraltro, il decreto del Ministro Mastella, nella parte in cui spostava la sede da Catanzaro a Benevento, era stato impugnato davanti al TAR che, nel 2009, aveva accolto il ricorso dichiarando il DM illegittimo e dunque ripristinando la sede di Catanzaro. La sentenza del giudice amministrativo è stata però impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che, nel marzo 2012, ha ribaltato la decisione di primo grado, riportando la scuola a Benevento.

Pertanto, la Scuola non è ancora entrata in funzione. In questo quadro, il 9 maggio scorso il Ministro della giustizia ha comunicato al Consiglio superiore della magistratura di avere optato per un'unica sede di formazione, da collocarsi in locali di proprietà demaniale nel comune di Scandicci, nell'area metropolitana di Firenze.

La novella all'articolo 1 del decreto legislativo n. 26/2006, introdotta dalla lettera *a*), consente un numero di sedi oscillante da 1 a 3 (con D.M. «*sono individuate fino a un massimo di tre sedi*») ed è dunque volta a rendere compatibile la legislazione con l'intento dichiarato di prevedere una sede unica.

La relazione illustrativa motiva questa decisione con l'esigenza di «permettere marcati contenimenti della spesa pubblica».

La lettera *b*) interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo per modificare lo status dei magistrati chiamati a fare parte del consiglio direttivo della Scuola.

Il decreto-legge consente infatti ai magistrati membri del Consiglio, che non siano in quiescenza (un totale massimo di 7 magistrati), di potere scegliere tra:

- la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura per i 4 anni di durata dell'incarico (fino al D.L. in commento, unica possibilità per il magistrato);

In merito si ricorda che l'AS 2156-B (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 14 giugno scorso, prevede, all'articolo 18, che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, così come gli avvocati dello Stato) possano rimanere fuori ruolo per non più di cinque anni consecutivi e, nel corso della carriera, per un massimo di dieci anni. Tra i due

incarichi devono, tuttavia, intercorrere almeno cinque anni. Si prevede, inoltre, che il magistrato fuori ruolo mantenga, nel nuovo incarico, esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità ed è' precisata la prevalenza della nuova disciplina su ogni normativa speciale nonché la sua applicazione agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

- la prosecuzione delle attività giurisdizionali, seppur in una misura parziale che dovrà essere determinata dal CSM.

La relazione illustrativa chiarisce che *«non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio. Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico»*.

Infine, si osserva che la relazione illustrativa non esplicita per la disposizione in commento disposizione né i possibili riflessi sulla crescita, lo sviluppo e la competitività, né la necessità e l'urgenza dell'intervento.

Articolo 57

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

L'articolo 57, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e, per l'altro, prevedendo che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni.

In particolare, il **comma 1** modifica il novero dei settori destinatari dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sulle risorse del Fondo.

A tal fine viene disposta l'abrogazione - decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge - del comma 1112 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), che elencava le iniziative prioritariamente finanziate nel triennio 2007-2009, e viene contestualmente fornito un elenco di soggetti beneficiari operanti in taluni settori individuati dalla norma, il che comporta un riorientamento e un ampliamento delle misure di intervento con riferimento a nuovi settori produttivi. Rispetto alla disciplina previgente viene sottolineato che i finanziamenti sono destinati a soggetti privati operanti nei settori indicati e non anche a quelli pubblici, come invece prevede il comma 1111 dell'art. 1 della L. 296/2006.

Per un raffronto fra l'elenco previsto dall'abrogato comma 1112 ed il nuovo elenco recato dal comma 1 si veda la pubblicazione del Servizio Studi del Senato dedicata alle novelle recate dal provvedimento in esame.

Si fa notare che il novero dei soggetti destinatari dei finanziamenti viene ampliato al fine di ricomprendere taluni settori, quali la prevenzione del rischio sismico e gli interventi di housing sociale, che appaiono non strettamente riconducibili alla finalità originaria del Fondo rotativo.

Si segnala che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata aggiunta la lettera b-bis) al comma 1, al fine di includere, tra i settori a cui possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo Kyoto, il settore della ricerca, dello sviluppo e della produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali.

Inoltre - sempre nel corso dell'esame presso la Camera - è stata modificata la lettera d) del comma 1, ai sensi della quale i finanziamenti del Fondo rotativo Kyoto possono essere concessi ai soggetti privati operanti nel settore dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, estendendo la disposizione anche all'incremento di efficienza negli usi finali del settore industriale.

E' stata poi aggiunta la lettera d-bis) al comma 1, al fine di includere, tra i settori a cui possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo Kyoto, i processi di produzione o valorizzazione di prodotti, i processi produttivi/organizzativi o i servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

Si rammenta che per il finanziamento di misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, l'art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati), con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.

Tale norma è stata attuata con il successivo D.M. ambiente 25 novembre 2008 che ha dettato la disciplina delle modalità di erogazione dei citati finanziamenti.

Successivamente sono intervenuti il D.M. Economia 17 novembre 2009, che ha stabilito il tasso di interesse per i finanziamenti agevolati ed il Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 19 luglio 2011, che ha modificato gli allegati al D.M. 25 novembre 2008.

L'effettiva applicazione della normativa citata si è tuttavia avuta solo con l'emanazione della circolare del Ministero dell'ambiente 16 febbraio 2012⁶⁹, pubblicata nella G.U. n. 51 del 1° marzo 2012, S.O.⁷⁰

La relazione tecnica evidenzia che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso il conto infruttifero di tesoreria centrale n. 25036, intestato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalla CDP, sono disponibili 565 milioni di euro per le finalità del Fondo. Alla medesima data risultano pervenute richieste di finanziamento per 95 milioni di euro, allo stato in fase di istruttoria. Per tale ragione, le risorse riallocabili risultano pari ad almeno 470 milioni di euro per la quali, con la norma in commento, si provvede a riorientare la finalizzazione.

Si valuti l'opportunità di coordinare la norma in commento con il disposto di cui ai commi 1110, 1111 e 1114 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che riguardano rispettivamente l'istituzione del Fondo, la natura pubblica o privata dei soggetti cui devono essere erogate le risorse del Fondo e il versamento delle rate di rimborso dei finanziamenti concessi all'incremento delle risorse del Fondo medesimo.

Il **comma 2** pone l'assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato.

I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.

⁶⁹ www.camera.it/temiap/CircolareKyotorotativo.pdf

⁷⁰ Per approfondimenti si veda anche www.nextville.it/index/960.

Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.

I finanziamenti di all'articolo 1 sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo rotativo Kyoto, a cui affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.

Ai sensi del **comma 3** sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato già presentate ai sensi del D.M. 25 novembre 2008 e della successiva circolare del 16 febbraio 2012.

Viene altresì previsto che le risorse assegnate con il citato D.M. 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori indicati al comma 1.

Il **comma 4** consente l'integrazione o la modifica dell'elenco dei settori di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 5** prevede che per le modalità di presentazione delle nuove domande e di erogazione dei finanziamenti continua a valere la disciplina prevista dalla circolare del 16 febbraio 2012, mediante l'applicazione di procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

La norma in esame fa infatti rinvio alla disciplina recata dall'art. 2, lettera s), del D.M. 25 novembre 2008. Tale lettera, a sua volta, fa riferimento alla circolare applicativa emanata, in data 16 febbraio 2012, dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la CDP S.p.A., per l'ulteriore attuazione di dettaglio del citato decreto.

Il **comma 6** dispone la riduzione del 50% del tasso di interesse individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009, in favore dei progetti di investimento presentati:

- dalle società ESCO⁷¹;
- dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44⁷² del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.;

⁷¹ L'acronimo ESCO significa *Energy Service Companies*, ovvero Società di Servizi Energetici. Si segnala che l'articolo 16 del D.Lgs. 115/2008 (*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*) ha previsto una procedura di certificazione volontaria per le ESCO. Per tale finalità è stata pubblicata la norma tecnica UNI CEI 11352 "Gestione dell'Energia. Società che forniscono servizi energetici (ESCO). Requisiti Generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti".

⁷² Il citato articolo 44 introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie contrattuale di partenariato pubblico privato (PPP), il contratto di disponibilità mediante il quale sono affidate, a rischio e

- dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 *bis* del codice civile;

La SRL semplificata è stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3 del D.L. n.1 del 2012; essa può essere costituita da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. La legge prevede una semplificazione dei requisiti per l'istituzione e il funzionamento della società, al fine di promuovere l'adozione da parte dei giovani di forma associative d'impresa.

Si rammenta in merito che l'articolo 44 del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia) al fine di ridurre i costi per l'avvio di un'impresa, consente anche a coloro che hanno già compiuto 35 anni di costituire società a responsabilità limitata partendo da un capitale sociale limitato (anche un solo euro). Tale modello societario è denominato "società a responsabilità limitata a capitale ridotto".

Una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha integrato il comma 6, per includere tra coloro che possono beneficiare della riduzione del tasso di interesse per i loro progetti di investimento anche le imprese unite da un contratto di rete, individuate mediante il riferimento all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge, n. 5 del 2009⁷³.

Si ricorda che l'articolo 3 del D.L. 5/2010⁷⁴ riguarda i distretti produttivi e le reti di imprese. Ai sensi del comma 4-*ter*, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il comma 4-*quater* dispone che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Si segnala che l'articolo 45 del provvedimento in esame intende favorire il contratto di rete. Infatti, con i commi 1 e 2 effettua una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale.

a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.

⁷³ D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 aprile 2009, n. 33.

⁷⁴ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*.

Più in dettaglio, per i suddetti progetti di investimento il tasso di interesse ammonta dunque allo 0,25 per cento annuo.

Il richiamato D.M. 17 novembre 2009 reca il tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, in ottemperanza alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che ha previsto (articolo 1, comma 1110) l'istituzione di un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e (successivo comma 1111) l'individuazione con decreto ministeriale delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati, con determinazione del tasso di interesse agevolato per mezzo di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il tasso di interesse è dello 0,50 per cento annuo.

Il **comma 7** prevede che la durata dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al primo comma, sia:

- non superiore a 120 mesi, per quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6;
- non superiore a 72 mesi, negli altri casi.

Articolo 58

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

L'articolo 58 istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Il fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali. La distribuzione delle derrate è affidata ad associazioni caritatevoli.

Il **comma 1** istituisce presso AGEA un fondo per la distribuzione di derrate agli indigenti presenti sul territorio nazionale; i soggetti cui sono demandate le operazioni di distribuzione sono individuati nelle organizzazioni caritatevoli, che debbono operare secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato).

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il cui compito principale è quello di gestire tutti gli aiuti (contributi e premi) che l'Unione Europea decide di erogare al comparto agricolo a titolo di sostegno, è stata istituita con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165⁷⁵. Con tali norme è stata disposta la soppressione della precedente Azienda (AIMA), la sua messa in liquidazione e l'istituzione dell'Agenzia, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti come previsto per gli enti ai quali contribuisca lo Stato.

All'Agenzia competono attività e funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in attuazione delle linee d'indirizzo e d'intervento delle autorità nazionali. In ogni caso l'Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica interna, è anche necessaria l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l'Agenzia gestisce e distribuisce gli aiuti comunitari agli indigenti; per quanto attiene alla realizzazione della politica nazionale l'Agenzia gestisce le forniture di prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano anche in attuazione degli impegni assunti in ambito internazionale.

Relativamente alle modalità secondo le quali dovranno operare i soggetti caritatevoli nella distribuzione delle derrate, viene richiamato il reg. (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM, nel quale sono confluite numerose disposizioni, incluse quelle recate dal regolamento (CEE) n. 3730/87, che stabiliva le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità.

⁷⁵ Successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, cui si sono aggiunte le novelle recate dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

La norma di riferimento è pertanto ora l'articolo 27, del regolamento n. 1234⁷⁶, che ha istituito un programma per il 2012 e il 2013 che prevede la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione. I soggetti incaricati della distribuzione sono designati dagli Stati membri, ma non debbono avere le caratteristiche dell'impresa commerciale. Quanto alla definizione degli "indigenti", sono gli Stati ad individuarli in base alla presenza di caratteri di dipendenza sociale ed economica. Le derrate poste in distribuzione possono provenire da scorte d'intervento ma anche, ove queste non siano disponibili, da prodotti acquistate sul mercato.

I programmi di distribuzione nazionali devono essere presentati alla Commissione, che a sua volta approva propri piani annuali nei quali vengono specificati gli stanziamenti finanziari dell'Unione per Stato membro.

Le derrate alimentari sono consegnate agli organismi designati a titolo gratuito, mentre la distribuzione agli indigenti è effettuata a titolo gratuito; o ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi di distribuzione. I piani nazionali possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione.

In ogni caso gli Stati membri possono elaborare programmi di distribuzione di derrate alimentari non rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 27 illustrato, purché siano conformi al diritto dell'Unione.

Il **comma 2** definisce il contenuto dell'annuale decreto MiPAAF di adozione del programma che, entro il 30 giugno dovrà identificare:

- le tipologie di prodotto;
- le organizzazioni caritatevoli beneficiarie;
- le modalità di esercizio degli atti di liberalità da parte dei privati;
- ogni altra modalità necessaria all'attuazione.

Gli incrementi del fondo disposti da privati beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che ha disposto il riordino della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale⁷⁷. Il richiamato articolo reca numerose disposizioni in materia di cessioni alle ONLUS.

⁷⁶ In base a tale articolo 27, sostituito recentemente dal reg. n. 121/2012 del 15 febbraio 2012, si prevede che il budget di circa 500 milioni l'anno possa essere utilizzato da circa 18 - 19 milioni di persone in 20 Stati membri.

⁷⁷ Il comma 1 dell'articolo 10 di tale decreto definisce le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che, a fini di solidarietà sociale, svolgono attività in uno o più dei settori di seguito indicati, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;

In primo luogo (articolo 13, comma 2) viene richiamato il trattamento fiscale delle cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nel caso in cui essi vengano così trasferiti in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale.

Tale speciale disciplina, al fine di incentivare le erogazioni in natura a favore delle Onlus, "neutralizza" gli effetti delle norme del TUIR (articolo 57 e 85 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), che considerano ricavi, tra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa; di conseguenza le imprese possono cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa stessa e tassato come tale.

Il richiamato articolo 13 prevede, con specifiche limitazioni, un regime specifico (articolo 13, comma 3) per la cessione gratuita alle ONLUS di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, purché diversi da derrate e prodotti farmaceutici, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il regime fiscale di favore opera (dunque tali beni non sono tassati come ricavi) per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tali beni, si considerano distrutti a fini IVA, dunque non vi sono assoggettati.

Il comma 4 dell'articolo 13 reca le condizioni e gli adempimenti per usufruire dei susedposti trattamenti agevolativi. Sono previste alcune specifiche formalità di comunicazione all'erario delle cessioni in capo al cedente (con raccomandata A/R) nonché obblighi formali e sostanziali a carico della ONLUS e dell'impresa

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. n. 1409 del 1963;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 10 citato, sono inoltre considerate ONLUS (c.d. "Onlus di diritto"):

1) gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti negli appositi registri;

2) le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

3) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, la cui base sociale sia formata per il 100 per cento da cooperative sociali.

In base al comma 9 dell'articolo 10, sono inoltre ricompresi tra le Onlus gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, limitatamente all'esercizio delle attività elencate dal comma 1 dello stesso articolo 10.

cedente: in particolare, è richiesta una dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, con cui la ONLUS attesti l'impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali; a pena di decadenza dei benefici fiscali, deve essere realizzato l'effettivo utilizzo diretto dei beni; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Sono fatte salve le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore, per cui si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.

I successivi commi da 5 a 7 del richiamato articolo 13 disciplinano i limiti e le condizioni di deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali.

Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il **comma 3**, alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.

L'attribuzione, che deve essere sempre a titolo di liberalità, avviene secondo le modalità che saranno stabilite da AGEA, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma (**comma 4**).

Il **comma 5** stabilisce che nel reperimento sul mercato delle derrate identificate dal programma, Agea:

- debba operare secondo criteri di economicità;
- a parità di condizioni accordi la preferenza agli organismi rappresentativi di produttori agricoli (Organizzazioni professionali agricole, cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori), o alle imprese di trasformazione dell'Unione europea.

Articolo 59

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

In tema di tutela dei consorzi delle Dop ed Igp vitivinicole, i commi 1 e 2, novellando l'articolo 24 del D.Lgs. n. 61/2010, introducono nuove fattispecie di illecito sanzionate amministrativamente, allo scopo di garantire il versamento di quanto dovuto ai consorzi di tutela delle Dop ed Igp vitivinicole da parte sia dei soci dei consorzi che dei nuovi utilizzatori della denominazione. La sanzione può includere la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta.

Il **comma 1** introduce il nuovo comma *3-bis* nell'articolo 24 del D.Lgs. n. 61/2010 sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini: detto articolo 24 reca le sanzioni dirette a garantire il funzionamento del sistema dei controlli, incluso l'assolvimento degli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo.

In base all'articolo 24 del D.Lgs. n. 61, comma 4, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolva agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato; resta l'obbligo di provvedere al versamento delle somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

Il nuovo comma *3-bis* dell'articolo 24 introduce un'ammenda, pari al triplo dell'importo accertato, per gli illeciti commessi dai soggetti immessi nel sistema di controllo di una Dop o IGP, che non assolvano agli obblighi specifici di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 61.

Quanto a tali obblighi, va rammentato che il comma 5 dell'articolo 17 pone a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, i costi derivanti dalle attività di controllo attribuite dal comma 4 ai consorzi; ed il comma 6 aggiunge che per le medesime attività di controllo i consorzi possano anche chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, un "contributo di avviamento".

Infine, le attività che il comma 4 consente siano svolte dai consorzi a ciò autorizzati, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, sono:

- a) contribuire a definire una più equilibrata offerta ed un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
- c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela della denominazione protetta e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
- d) svolgere azioni di vigilanza e tutela della denominazione prevalentemente alla fase del commercio.

Il **comma 2** novella il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 61/10 estendendo l'applicazione della sanzione ivi prevista, che consiste nella sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta (fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione), anche alle ipotesi d'illecito previste con il nuovo comma 3-*bis* e dal comma 4 dello stesso articolo 24. La Camera dei deputati ha corretto alcuni refusi apparsi nel testo originario del decreto-legge, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia per quanto attiene questo comma, sia per il comma 15 (e conseguenti rinvii a quest'ultimo contenuti nei commi 16-19).

In tema di sostegno nelle crisi di mercato⁷⁸, il **comma 3** attribuisce ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero. Tali somme non sono ancora state erogate ma sono presenti nel bilancio di Agea⁷⁹ che, in base ad una ricognizione conclusa il

⁷⁸ Un tentativo di introdurre una disciplina delle crisi di mercato è stata fatta con gli articoli 1, (commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 3-*quater*) e 1-*bis*, del decreto legge n. 22/2005, allo scopo di assicurare in modo permanente un sostegno alle imprese colpite da gravi perturbazioni nei prezzi. Le norme definiscono in primo luogo le condizioni alle quali le imprese hanno titolo ai benefici, ovvero deve verificarsi una riduzione del reddito medio d'impresa pari al 30% rispetto al reddito medio conseguito nel triennio precedente; quanto alle provvidenze, sono quelle in genere conseguenti all'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Il decreto-legge n. 22 è stato oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea che, in data 29/6/2005, ha espresso "seri dubbi" in merito alla loro compatibilità con il mercato comune. In particolare, la Commissione ha eccepito che la riduzione del reddito medio di un'azienda può essere determinata da una pluralità di fattori, quali eventi meteorologici, epizootie o fitopatie, ma anche fluttuazione dei prezzi, o cattiva gestione; tuttavia, non tutte le perdite possono essere compensate con aiuti di Stato, poiché questi non sono di norma ammessi, "salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria". In merito, è stato segnalato nelle osservazioni, la Commissione ha accettato le misure di tutela dei redditi degli agricoltori colpiti da calamità, da avversità atmosferiche, dall'insorgenza di epizootie e fitopatie, ma la normativa comunitaria non prevede esplicitamente alcun intervento per le perdite di reddito conseguenti ad una fluttuazione di prezzi al ribasso.

Merita peraltro evidenziare che di lì a poco la Commissione è intervenuta nuovamente, in via generale, sul tema dei rischi in agricoltura, con la Comunicazione al Consiglio COM (2005) 74, ove si prospetta la introduzione di strumenti atti a "fornire una copertura di base contro le crisi dei redditi", i cui principi di fondo paiono sostanzialmente riconducibili a quelli che informano il sistema delineato dal decreto-legge n. 22 del 2005.

Allo scopo di superare i rilievi formulati dalla Commissione, il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia con il decreto-legge n. 182/2005, stabilendo (art. 1) che i descritti aiuti possano essere concessi nella misura e secondo le modalità previste dal reg. (CE) 1860/2004, così riconducendo tutti gli aiuti prefigurati per le crisi di mercato nell'alveo degli aiuti *de minimis*.

Va infine segnalato che negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", la Commissione dichiara di aver rivisto gli elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi che possono essere finanziate attraverso la concessione di aiuti di Stato, e che "da tale revisione è emerso che l'attuale panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere perfezionata alla luce dell'esperienza".

In particolare "l'introduzione nel 2005 dell'agevolazione *de minimis* a livello della produzione primaria mette a disposizione degli Stati membri uno strumento supplementare per erogare un supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla Commissione".

⁷⁹ In merito ad Agea si rammenta che le diverse attività e funzioni alla stessa attribuite, includono l'attuazione degli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare. Più precisamente, per quanto attiene

17/2/2012 (così la relazione illustrativa del Governo), le quantifica in 19,7 milioni di euro.

Un decreto del Mipaaf, di concerto con il dicastero dell'economia, definirà ai sensi del **comma 4** le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura - la cui attuazione spetta all'Agenzia - in coerenza con la normativa comunitaria. Il Ministro dell'economia per il **comma 5** provvederà ai decreti recanti le relative variazioni di bilancio.

Nel dettaglio, le risorse residuali reperite fanno riferimento ai seguenti provvedimenti:

- L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, con l'articolo 69, co. 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero;
- D.L. n. 2/2006, che, con l'articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero ;
- L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che, con l'articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale;
- L. 27-12-2006 (legge finanziaria 2007), che, con l'articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
- L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, con l'articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato tale fondo;
- L. n. 289/02 (legge finanziaria 2003) che, con l'articolo 69 (comma 9), ha recato un'autorizzazione di spesa per il 2003 destinata all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore.

In tema di controllo e certificazione delle sementi, il **comma 6** introduce, a decorrere dal 2012, un vincolo per le regioni relativamente all'utilizzo delle risorse annualmente trasferite loro sulla base del D.Lgs. n. 143/1997: nel limite di 2,5 milioni di euro, tali risorse debbono essere attribuite agli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali, a titolo di rimborso dei costi dagli stessi sostenuti.

Con tale disposizione, si rende uniforme la normativa per ciò che concerne l'esecuzione delle prove per l'accertamento dei requisiti varietali per la concessione di privative per nuove varietà vegetali, con quella attualmente prevista per l'iscrizione ai registri di varietà vegetali, prevedendo per entrambi i casi il rimborso delle spese sostenute.

La disposizione è introdotta nella forma di novella all'articolo 41 della legge n. 1096 del 1971 (di disciplina dell'attività sementiera). Tale articolo 41 demanda al Ministero dell'agricoltura di stabilire compensi e tariffe per i servizi prestati nel settore sementiero da diversi soggetti: tra le attività per le quali è previsto il rimborso compaiono gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di varietà

alla realizzazione della politica nazionale l'Agenzia attua gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare disposti con leggi nazionali, realizzando, per periodi temporalmente circoscritti, la politica di sostegno di comparti in situazioni contingenti, al fine di riassorbirne la temporanea sovra-capacità produttiva e ricondurre il settore ad un equilibrio di mercato.

vegetali. Il soggetto beneficiario è in tal caso l'Istituto conservatore dei registri, mentre il compenso deve essere in misura corrispondente al costo del servizio.

Quanto al trasferimento di risorse alle regioni, la norma sottesa è il decreto legislativo n. 143/1997 che, in attuazione della c.d legge Bassanini (l. n. 59/97), ha riordinato le competenze regionali e statali in materia agricola, regolando con l'articolo 4 il trasferimento di risorse alle regioni⁸⁰.

La relazione illustrativa del Governo, in coerenza peraltro con la relazione tecnica, relativamente al comma 6 riferisce di un "trasferimento di risorse alle regioni", che, con ogni probabilità, deve intendersi nel senso di vincolo a risorse già oggetto di trasferimento. A conferma di ciò, la relazione tecnica afferma che il comma in commento darebbe attuazione operativa all'articolo 12 della legge 537/93. Tale norma ha disposto che gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale, e sono fatti confluire in appositi fondi. Nell'elenco n. 5 figura il cap. 1531 del dicastero agricolo, intitolato agli interventi obbligatori in materia fito-sanitaria, confluito nel fondo di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, il cui ammontare è commisurato al gettito annuale di taluni tributi erariali.

In tema di produzione di energia elettrica, il **comma 7** estende la competenza del commissario *ad acta* per le opere irrigue, di cui all'art. 19, co. 5 del D.L. 32/95, alle opere per la produzione di energia idroelettrica. A tale commissario, incaricato della gestione delle opere *ex* Agensud poi trasferite al dicastero agricolo, che segue pertanto gli impianti irrigui che insistono sugli schemi idrici delle regioni meridionali, viene consentito di finanziare le opere destinate alla produzione di energia, a condizione che gli impianti siano connessi con le opere irrigue, e che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 19 comma 5, del decreto-legge n. 32/1995⁸¹ ha introdotto la figura del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero, già di competenza dell'*ex* Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura e assegnati al dicastero agricolo dall'art. 10, co. 6 del D.Lgs. n. 96/1993⁸². Tale Commissario, che esercita i poteri e osserva le procedure

⁸⁰ L'attuazione dell'articolo 4 è stata data con il DPCM 11 maggio 2001 che ha anche individuato i beni e quantificato le risorse finanziarie da trasferire alle regioni.

⁸¹ D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, *Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale*, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104.

⁸² Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, *Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488*, conseguente all'approvazione del D.L. n. 415/92 (convertito con modificazioni nella legge n. 488/92) che aveva, fra l'altro, sancito la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sostituito da un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale, ha disposto la liquidazione dell'Agensud (art. 19) e la

di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 96/1993⁸³ e che deve riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato, ha in particolare la gestione delle opere della “gestione separata”, intendendosi per tali le attività a suo tempo previste dal D.L. n. 581/84 (per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno), che l'Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il mezzogiorno e che ha dovuto gestire separatamente sia sotto il profilo organizzativo che contabile sulla base dell'art. 5, co. 1 della legge n. 64/1986 di “Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno”, nonché dei progetti trasferiti dal Commissario liquidatore di Agensud ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993, sull'assegnazione alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali dell'Agenzia per il Mezzogiorno (comma 3).

Va rammentato che l'articolo 16-*bis* del D.L. n. 78/2009 ha autorizzato il Commissario *ad acta* ad utilizzare le economie, realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008, per fare fronte agli “oneri accessori” per la prosecuzione delle proprie attività, incluso il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui approvati dal CIPE.

Il comma in commento consente l'utilizzo di tali economie anche per finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, che i consorzi di bonifica (gestori della rete irrigua nazionale) intendano realizzare, utilizzando l'energia potenzialmente prodotta dai “salti d'acqua” presenti nella rete. Il finanziamento potrà avvenire utilizzando l'articolo 26 del D.Lgs. n. 28/2011, di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che consente ai consorzi di cumulare le tariffe agevolate incentivanti con altri incentivi pubblici, ovvero con il finanziamento disposto dal commissario, purché contenuto nei seguenti limiti:

- non eccedente il 40% del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;
- non eccedente il 30%, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;
- e non eccedente il 20%, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW.

La restante parte del costo dell'opera dovrà essere coperta facendo ricorso al mercato: con l'accensione di prestiti bancari o della Cassa depositi, o ricorrendo ad una impresa *partner*.

Con un emendamento soppressivo approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera, sono stati espunti dall'articolo in commento i commi 8, 9 e 10: essi, per consentire una migliore pianificazione nazionale⁸⁴, impegnavano le regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare

contestuale attribuzione delle competenze alle amministrazioni statali, istituendo anche con il comma 5 un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari.

⁸³ L'articolo 9 in particolare ha definito il campo d'attività ed i poteri del/dei commissari *ad acta* istituiti per la gestione delle opere e dei progetti trasferiti al Ministero dei lavori pubblici a seguito della soppressione di Agensud.

⁸⁴ Il dibattito in merito ad una possibile competizione delle produzioni a scopi agro-energetici con le produzioni agricole a scopo alimentare o con le esigenze di tutela ambientale è da tempo presente nella pubblicistica anche scientifica. La necessità di rendere compatibili esigenze diverse non è stata ignorata nemmeno dal legislatore comunitario, che nella direttiva n. 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha ritenuto di dovere dichiarare che: la produzione di biocarburanti dovrebbe essere sostenibile (considerando (65)-(67)); l'aumento della domanda mondiale di biocarburanti e di bioliquidi e gli incentivi per il loro uso non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità (69); i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime

annualmente al dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura. La relazione, redatta secondo i criteri omogenei individuati con un decreto del ministero dell'agricoltura (d'intesa con la conferenza Stato-regioni), avrebbe dovuto indicare fabbisogno e disponibilità di biomasse nel bacino regionale, ed avrebbe consentito alle amministrazioni competenti di valutare in merito al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'entrata in esercizio degli impianti.

In tema di impianti di acquacoltura marina, il **comma 11** accentra le competenze autorizzatorie del settore, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, nel MIPAAF, che - salvi i controlli sanitari in corso - dovrà esercitarle sulla base dei criteri contenuti in un regolamento ministeriale da emanarsi entro 90 giorni. **Con un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, la stessa disciplina è stata estesa al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

Rientrando tuttavia la materia pesca nella potestà legislativa delle regioni, in quanto non espressamente riservata dall'art. 117 Cost. alla legislazione dello Stato, il **comma 12** reca una clausola di cedevolezza secondo cui la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa: essa dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia ed i vincoli di cui all'art. 29 della L. 241/90, relativi al rispetto del sistema costituzionale e alle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

In effetti, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, la pesca non è stata inserita nell'elenco di materie rimesse alla potestà legislativa dello Stato dall'art. 117, secondo comma, Cost., né è stata ascritta alla competenza concorrente di cui al terzo comma del suddetto articolo. Ciò ha portato a ritenere che la mancata espressa attribuzione della pesca alla competenza legislativa esclusiva statale o concorrente dello Stato e delle Regioni, comporti la riferibilità della stessa, nella sua globalità, alla potestà legislativa regionale "residuale", e dunque piena. (...) La Corte [costituzionale] deduce che la mancanza nell'attuale art. 117 Cost. di una espressa attribuzione di potestà legislativa in

coltivate all'interno della Comunità dovrebbero altresì rispettare i requisiti comunitari in ambito ambientale relativi al settore agricolo, inclusi quelli per la tutela della qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali, e i requisiti in ambito sociale (74); *occorre sorvegliare l'impatto della coltivazione della biomassa* (78); è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte ad incoraggiare un incremento del tasso di produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l'utilizzazione dei terreni degradati e l'adozione di requisiti di sostenibilità (85).

In una comunicazione (COM(2012)271) presentata il 6 giugno 2012 sulle priorità d'azione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2020, la Commissione europea pone poi in rilievo la necessità di procedere, entro il 2014, a una valutazione dell'efficacia degli attuali criteri di sostenibilità individuati dalla direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, considerato il futuro sviluppo del mercato della bioenergia e l'uso significativamente più diffuso della biomassa agricola e forestale. Inoltre, al fine di rafforzare ulteriormente il quadro UE in materia di sostenibilità la Commissione annuncia l'intenzione di presentare ulteriori relazioni e proposte, e di esaminare l'uso più appropriato della bioenergia dopo il 2020 tenendo conto delle considerazioni climatiche, ambientali, sociali ed economiche.

materia di “pesca nelle acque interne”, da un lato, non consente, per le specificità del settore pesca, di ritenere la stessa riconducibile o assorbita da uno o più ambiti chiaramente rimessi alla competenza legislativa esclusiva o concorrente (art. 117, secondo e terzo comma, Cost.); dall’altro, conferma la progressiva generale attribuzione della “pesca” alle Regioni ordinarie, senza alcuna distinzione basata sulla natura delle acque. Ne deriva che “la pesca, pertanto, costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all’attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme”. Inoltre, per quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all’attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l’estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi.

In tema di credito peschereccio, il **comma 13** novella l’articolo 17 della legge n. 302/89, sul credito peschereccio d’esercizio, estendendo l’operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi, il cui campo d’azione è quello di attenuare i rischi derivanti dall’attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie, anche alle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore. Estendendo l’applicazione degli strumenti di garanzia, la norma è diretta ad agevolare l’accesso al credito da parte delle associazioni del comparto, che il legislatore ha inteso promuovere già con l’art. 17 del D.Lgs. n. 154/04 (di modernizzazione del comparto): nel Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura, le cui risorse si sono costantemente ridotte, è previsto il finanziamento delle iniziative programmate dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

I consorzi nascono dalla necessità di agevolare l’accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, per le quali risulta difficile - quando non impossibile - offrire idonee garanzie, incorrendo nel conseguente rifiuto del finanziamento richiesto. Tali associazioni si propongono di favorire le operazioni di credito, offrendo agli associati garanzie dirette, fideiussioni e avalli, che consentano anche condizioni creditizie più vantaggiose ed a tassi più contenuti.

In merito ai consorzi (e cooperative) di garanzia collettiva (Confidi), va detto che secondo il dettato dell’articolo 29 della legge n. 317/91 (per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), si considerano tali i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopi sociali:

- attività di prestazione di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di banche, di società di leasing, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

- attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

I Confidi, quindi, si configurano come organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, offrendo alle banche delle garanzie che in genere coprono il 50% dell'entità del prestito erogato.

In tema di etichettatura dei prodotti della pesca, i commi 14-19 introducono un regime facoltativo che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione: la dicitura può essere “prodotto italiano”, o altra che indichi con precisione la zona di cattura, secondo il **comma 14**, al quale **un emendamento, approvato in sede referente dalle Commissioni riunite della Camera**, ha aggiunto una disciplina dell'utilizzo di risorse per le finalità di controllo del rispetto delle previsioni del comma in commento. Ciò si conseguirebbe - mediante il rinvio alle norme che (per gli anni 2010 e 2012) hanno recato un'autorizzazione di spesa per l'attività di controllo della pesca posta a carico del Corpo delle capitanerie di porto (art. 18, co. 15 della L. 99/09) - attingendo alle maggiori risorse attribuite al Corpo per il suo funzionamento con il co. 31-bis dell'art. 4 del D.L. 107/11; ciò avverrebbe in virtù della precisazione che le menzionate maggiori entrate derivano dalla differenza tra le nuove tariffe (approvate in sostituzione) e le precedenti tariffe (dovute per i servizi resi dalle stesse Capitanerie di porto).

Le norme dispongono inoltre che:

- la facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca - anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che sono in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni sull'origine del prodotto, alla luce del regolamento comunitario n. 1224/09/CE che regola controlli ed ispezioni necessari a garantire il rispetto della PCP (**comma 15**);
- le imprese di pesca e di acquacoltura, incluse le cooperative, sono tenute a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno (**comma 17**);
- tali soggetti, se forniscono ai consumatori un'informazione non corretta, sono passibili di un'ammenda compresa tra tremilacinquecento e diciottomila euro (articolo 18, co. 1, D.Lgs. n. 109/92) (**comma 18**);
- ai soggetti individuati con riferimento al comma 15 che forniscano informazioni non corrette si applica un'ammenda compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro (articolo 11, co. 2, del D.Lgs. n. n. 4/12) (**comma 19**).
- i dettagli applicativi saranno definiti con un decreto del dicastero agricolo che terrà conto del regolamento comunitario in materia, reg. n. 2065/01/CE (**comma 16**).

In merito all'indicazione della provenienza del pescato, va rammentato che l'etichettatura dei prodotti della pesca è disciplinata dal reg. (CE) n. 104/2000 (che regola la OCM pesca), che con l'articolo 4 stabilisce che nella vendita al dettaglio al consumatore finale i prodotti debbano indicare in etichetta anche la "zona di cattura", con la sola esclusione dei piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dai pescatori ai consumatori. Il reg. (CE) n. 2065/2001, con il quale sono state definite le modalità d'applicazione, ha delimitato le zone di cattura che vengono ora individuate con un codice FAO - il pescato nazionale rientra nella cosiddetta "zona FAO 37", che comprende l'intero Mediterraneo -, ed ha altresì aggiunto (articolo 5) che gli operatori "possono menzionare una zona di cattura più precisa".

Tale impianto non poteva che essere confermato dalle disposizioni nazionali di attuazione (D.M. 27/3/02, sull'etichettatura dei prodotti ittici e sul sistema di controllo, e circolare esplicativa del 27/5/02, n. 1329), mentre l'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ha stabilito l'obbligatorietà della indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati (siano essi trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati), è in attesa dei provvedimenti attuativi ed è di difficile applicazione proprio in ragione della asserita "obbligatorietà" della indicazione di provenienza, laddove le norme comunitarie prevedono solo regimi "facoltativi".

Le proposte di regolamento relative alla riforma della politica della pesca (COM(2012)425) e all'organizzazione comune dei mercati della pesca (OCM) (COM(2012)416), che fanno parte del pacchetto sulla riforma della politica del settore, fanno riferimento alla necessità di mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'UE lungo l'intera catena di commercializzazione. In particolare, è prevista la facoltà di ricorrere ad un'etichettatura volontaria che possa fornire informazioni sulle tecniche di produzione o sul rispetto dell'ambiente, anche con l'ausilio delle organizzazioni di produttori. La proposta di regolamento sull'OCM, prevede due regimi di etichettatura, uno obbligatorio e uno facoltativo. Il regime obbligatorio, di cui all'articolo 42, prevede per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine, la vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...catturato..." o "...catturato in acque dolci..." o "...allevato...", la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la data della cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti di acquacoltura, se il prodotto è fresco o se è stato scongelato. In base all'articolo 45 della medesima proposta, possono essere fornite su base volontaria ulteriori informazioni di natura ambientale, etico o sociale, in merito alle tecniche di produzione o al contenuto nutrizionale del prodotto purchè tali notizie non occupino le parti del marchio o dell'etichettatura riservate alle informazioni obbligatorie.

Articolo 59-bis
(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, allo scopo di addivenire ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM).

Il **comma 1** indirizza l'azione di contrasto verso le pratiche consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare.

Oltre ad incidere sull'ambito di operatività dell'articolo 517 del codice penale (sulla vendita di prodotti industriali con segni idonei a trarre in inganno il compratore), la norma intende assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto dell'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea; a tutelare i consumatori dalle false o fallaci indicazioni, incluso l'uso fallace e fuorviante dei marchi aziendali è volta anche la disciplina concernente le pratiche commerciali ingannevoli (articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003); per destinare al consumatore l'informazione sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, si spende anche il codice del consumo (articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2005). Si rammenta che, in sede di relazione alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM (2011) 635 def., dell'11 ottobre 2011), la Commissione europea ha dichiarato che "continuerà anche ad esaminare aspetti più vasti del diritto del consumo, quali la necessità di aggiornare o estenderne le norme, ad esempio nel rivedere la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sulla pubblicità ingannevole, e continuerà a riflettere sulle pratiche commerciali tra imprese, anche nella loro dimensione contrattuale".

Il MIPAAF avrà sei mesi per emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall'Istituto poligrafico statale.

A seguito del parere condizionato della Commissione bilancio della Camera, la norma del **comma 2** prevede che i costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura in questione.

Articolo 59-ter
(Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, che al comma 1 è volto a conseguire lo scopo di informatizzare il registro dei pescatori; esso è attualmente tenuto in formato cartaceo (secondo un modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639) ed è in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca; sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.

In esso, ai sensi del **comma 2**, continuano ad essere tenuti ad essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale; attualmente, la pesca professionale si svolge - con riferimento alle navi delle categorie indicate nel citato decreto ed alle categorie di pesca previste dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima - con le seguenti modalità: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura⁸⁵, pesca oltre gli Stretti od oceanica⁸⁶; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale⁸⁷ e pesca ravvicinata⁸⁸.

Per il **comma 3** il nuovo "registro elettronico dei pescatori marittimi" - anch'esso tenuto dalle Capitanerie di porto - si pone in rapporto di successione col vecchio registro, previsto dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni: le sole modalità del passaggio sono dettate con decreto del MiPAAF, che quindi non potrà alterare ulteriori vincoli di rango primario o sovrachimero che regolavano la vecchia disciplina.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica, infatti, recava il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; l'articolo 42 di tale regolamento, poi, prevedeva che l'iscrizione nel registro non fosse richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione (salva "particolare particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale", per cui il Ministro determinava le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione.); ma, soprattutto, l'ultimo comma del citato articolo 42 recava

⁸⁵ La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.

⁸⁶ La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.

⁸⁷ La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.

⁸⁸ Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

una clausola di salvaguardia della disciplina europea sulla libera circolazione delle persone "per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea".

Articolo 59-quater
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, che al **comma 1** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012 sulla pesca e acquacoltura.

L'articolo novellato definisce le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime: a seguito della sostituzione del comma 2 con la norma recata dal **capoverso 2**, le attività precedentemente qualificate connesse – di imbarco per la “pesca turismo”, e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo – vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale.

Conseguentemente, con la norma recata dal **capoverso⁸⁹ 2-bis** si definiscono le attività connesse all'attività di pesca professionale (e che, ovviamente, non includono più quelle di cui al nuovo comma 2), cui vanno applicate le seguenti condizioni: non essere prevalenti, in termini di ore dedicate e reddito ricavato, rispetto alle attività principali; dovere utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica. Si tratta della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, delle azioni di promozione e valorizzazione, nonché dell'attuazione di interventi di gestione attiva (finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero).

Si rammenta che in dottrina l'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 (da cui discendeva la previsione del decreto legislativo n. 4/2012 ora novellata)⁹⁰ aveva ricevuto opposti giudizi: c'era stato chi⁹¹ ne aveva reclamato la generalizzazione anche - *mutatis mutandis* - alla definizione di imprenditore agricolo; e c'era stato chi, invece, già nell'individuazione legislativa delle attività connesse, vedeva un "mettere le mani

⁸⁹ Con "capoverso" si designano i commi delle "novelle" (cfr. Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, n. 9, lett. f)).

⁹⁰ “Si considerano connesse alle attività della pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata pescaturismo; attività di ospitalità, ricreative e didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo”.

⁹¹ Paolo Banfi, *Le cooperative di servizi forestali* (l'identità dell'impresa agroambientale di servizi), consultabile alla URL (www.legacoopagroalimentare.coop).

avanti", perché - con i requisiti della non prevalenza e dell'utilizzazione sempre prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata - "attività che (...) sono commerciali a tutto tondo, devono essere considerate agricol-ittiche per connessione"⁹².

⁹² Vincenzo Buonocore, *Il "nuovo" imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.* 2002, 01, 5.

Articolo 60

(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)

L'articolo 60, modificato dalla Camera, - da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 - ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'obiettivo del complesso delle disposizioni - quale individuato dal **comma 1** dell'articolo in esame - è quello di garantire la competitività della ricerca, per fare fronte alle sfide globali della società.

La relazione illustrativa, allegata all'A.C. 5312, evidenzia che l'unificazione dei diversi strumenti di ricerca nel Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) non ha dato i risultati sperati⁹³: ciò, non solo a causa della progressiva riduzione delle risorse a disposizione, che pure è stata rilevante⁹⁴, ma anche per tre ordini di fattori:

- l'assenza di una visione complessiva strategica capace di mettere in corrispondenza gli indirizzi della ricerca con le azioni di politica economica del Paese;
- l'utilizzazione di strumenti che riflettono una modalità di fare ricerca, basata su un modello lineare (ricerca di base, seguita dalla ricerca industriale e poi dallo sviluppo verso il mercato) ormai datato;
- l'esistenza di meccanismi di valutazione, selezione ed erogazione delle risorse eccessivamente lunghi e complessivi per la ricerca industriale.

Si ritiene, quindi, necessario - prosegue la relazione - muoversi su tre livelli paralleli:

- definire precisi obiettivi da raggiungere collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso particolari ambiti e settori per rendere il sistema più competitivo a livello internazionale;
- rendere sempre connesse la ricerca di base e quella applicata, congiungendo l'attività di ricerca pubblica con quella più tipicamente industriale,
- rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle valutazioni ex post.

Il **comma 2** rinvia alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca, la definizione delle attività di "ricerca fondamentale", "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale".

⁹³ Sull'operatività del FIRST, si veda anche *infra*, scheda art. 61.

⁹⁴ In particolare, la relazione ricorda il mancato rifinanziamento del FIRB dal 2010 e del FAR dal 2012, evidenziando, peraltro, che alle risorse nazionali vanno aggiunte quelle che l'UE mette a disposizione per gli interventi nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza e che, per il periodo 2007/2013, ammontano a 3,2 milioni di euro).

Secondo il documento della Commissione europea si intende per:

- «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende tale definizione la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Con riferimento alla ricerca fondamentale, si ricorda anche che l'allegato 4 del Programma nazionale della ricerca 2011-2013⁹⁵ - approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2011⁹⁶ - richiamando la predetta definizione contenuta nella Comunicazione 2006/C 323/01, aggiunge che la ricerca fondamentale è definita anche ricerca guidata dalla curiosità (*curiosity driven o knowledge driven*), che necessita di strutture e di accesso a infrastrutture (centri di calcolo, banche dati, archivi, grandi strumenti per l'osservazione e la sperimentazione)⁹⁷.

La legislazione europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento al settore della ricerca e dello sviluppo

La disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato trova la sua base fondamentale nel Trattato istitutivo dell'Unione europea⁹⁸, che all'articolo 87 vieta gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza sul mercato comune.

Il trattato autorizza tuttavia alcune deroghe qualora gli aiuti presentino effetti positivi per l'Unione europea in generale. Gli aiuti di Stato possono a volte essere

⁹⁵ Di cui al D.Lgs. n. 204/1998.

⁹⁶ G.U. n. 198 del 26 agosto 2011, S.O. n. 195.

http://www.miur.it/Documenti/ricerca/pnr_2011_2013/PNR_2011-2013_23_MAR_2011_web.pdf.

⁹⁷ Si sottolinea che il Programma nazionale di ricerca 2011-2013 http://www.miur.it/Documenti/ricerca/pnr_2011_2013/PNR_2011-2013_23_MAR_2011_web.pdf ha utilizzato la denominazione di “ricerca fondamentale di base” (p. 8) con riferimento alla ricerca pura.

⁹⁸ Si vedano gli articoli 87, 88 e 89; ora articoli 107, 108 e 109, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 9 maggio 2008.

molto utili per la realizzazione di obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.) e per correggere taluni "fallimenti del mercato". In tali casi gli Stati membri possono intervenire, concedendo aiuti pubblici e accrescendo l'efficienza del mercato, che a sua volta genera crescita.

Nel 2005 la Commissione europea ha presentato un piano di azione nel settore degli aiuti di Stato⁹⁹, con lo scopo di avviare un'esauritiva riforma della politica degli aiuti da realizzare dal 2005 al 2009. L'obiettivo è stato quello di garantire agli Stati membri un quadro chiaro e prevedibile, che consentisse loro di concedere aiuti di Stato volti al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona. Tra i settori prioritari evidenziati dal piano sono presenti quelli relativi a:

- l'innovazione e le attività di ricerca e sviluppo (R&S): le norme in materia di aiuti di Stato dovranno incoraggiare le imprese a investire nelle attività di R&S e dovranno tenere conto dell'importanza crescente del partenariato pubblico-privato;

- investimenti nel capitale umano.

L'8 maggio 2012, a Bruxelles, la Commissione europea ha comunicato nuovi obiettivi di riforma che, entro la fine del 2013, riguarderanno il settore degli aiuti di Stato¹⁰⁰. La riforma verterà su tre fondamentali obiettivi:

- scoraggiare gli aiuti in quei settori che non apportano valore aggiunto all'economia o che falsano la concorrenza sul mercato;
- concentrare i controlli relativi agli aiuti di Stato a quei settori che maggiormente incidono sul mercato e a quegli aiuti che hanno importi più elevati;
- semplificare le procedure in maniera da rendere possibile l'adozione di decisioni in tempi più brevi, che meglio si adattino alle esigenze delle imprese.

Quest'ultima iniziativa della Commissione si inserisce in un contesto volto a stabilire una coordinazione globale delle politiche economiche nazionali in vista di raggiungere l'obiettivo comune di una crescita sostenuta e durevole migliorando, altresì, la qualità delle spese pubbliche.

Si ricorda, inoltre, che l'attuale disciplina europea in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione scadrà nel dicembre 2013 e che la Commissione europea dovrebbe presentare un progetto di nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella seconda parte del 2012, sul quale svolgerà una consultazione con le parti interessate.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹⁰¹

La Commissione ha adottato nel 2006 una disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)¹⁰² e, nel 2008, il regolamento

⁹⁹ http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/126115_it.htm

¹⁰⁰ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html;
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/458&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en>

¹⁰¹ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_it.pdf

¹⁰² *Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* (GU C 323 del 30.12.2006).

generale di esenzione per categoria¹⁰³, che comprende anch'esso diverse categorie di RSI. Sia la disciplina che il regolamento generale di esenzione per categoria contengono nuove disposizioni relative all'innovazione che contribuiscono a orientare con maggiore precisione gli aiuti verso la creazione di occupazione e di crescita conformemente alle linee indicate dalla strategia di Lisbona.

Categorie di possibili misure di aiuto a norma della disciplina:

- aiuti a progetti di ricerca e sviluppo: tale categoria comprende aiuti per: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale;
- aiuti per gli studi di fattibilità tecnica: possono essere concessi aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: tali aiuti possono coprire i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato: il personale deve essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona;
- aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- aiuti a nuove imprese innovative: il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione: l'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni. Se il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili; in caso contrario l'aiuto può corrispondere al massimo al 75 % dei costi ammissibili;
- aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi: l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità e deve comportare un grado di rischio evidente. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- aiuti ai poli di innovazione: possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione; aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono essere concessi in via temporanea alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione.

¹⁰³ *Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)* (GU L 214 del 9.8.2008).

Categorie di possibili misure di aiuto a norma del regolamento generale di esenzione per categoria:

Tutte le categorie di aiuto alla RSI a norma della disciplina rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e sono di conseguenza esentate dall'obbligo di notifica, salvo le seguenti eccezioni:

1. aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
2. aiuti ai poli di innovazione;

3. importi elevati di aiuti individuali: le categorie di aiuto alla RSI rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria nella misura in cui non vengono superate le seguenti soglie di notifica (per impresa, per progetto/studio):

- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale: 20 milioni di euro¹⁰⁴;
- se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale: 10 milioni di euro¹⁰⁵;
- tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro¹⁰⁶;
- aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro.

Il **comma 3** specifica che possono accedere agli interventi:

- le imprese
- le università;
- gli enti e gli organismi di ricerca;
- qualsiasi altro organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Il **comma 4, modificato formalmente**, specifica le tipologie di intervento:

- interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza;
- interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale;
- azioni di innovazione sociale¹⁰⁷;

¹⁰⁴ Le soglie sono raddoppiate in caso di progetti EUREKA.

¹⁰⁵ Le soglie sono raddoppiate in caso di progetti EUREKA.

¹⁰⁶ Le soglie sono raddoppiate in caso di progetti EUREKA.

¹⁰⁷ Al riguardo, si ricorda che con D.D. 84/Ric. del 2 marzo 2012 il MIUR ha invitato a presentare idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation. In particolare: Idee progettuali per "Smart Cities e Communities", in attuazione delle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo della società dell'informazione previste nell'ambito dell'Asse II del PON R&C. Per la realizzazione delle idee progettuali, le risorse complessive a valere sul PON R&C sono pari a 200.696.821,00; "Progetti di innovazione sociale", in attuazione delle iniziative di osmosi Nord-Sud previste nell'ambito dell'Asse III del Programma. Le risorse complessive a disposizione sul PON R&C

- sviluppo di grandi aggregazioni (*cluster*) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali.

Si ricorda che con decreto direttoriale 30 maggio 2012, n.257¹⁰⁸, è stato emanato un avviso da parte della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca per lo sviluppo e il potenziamento di *cluster* tecnologici nazionali. Sono definite tali le aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, compresi i distretti tecnologici, focalizzate su uno specifico ambito tecnologico ed applicativo. Il decreto individua le aree nelle quali il MIUR intende favorire la nascita di cluster tecnologici nazionali: chimica verde (sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di seconda e terza generazione in energia e chimica verde); *agrifood* (produzione di cibi, anche di origine marina, più sicuri e con minor impatto ambientale); tecnologie per gli ambienti di vita (finalizzate allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico); scienza della vita (produzioni di nuovi farmaci e realizzazione di approcci diagnostici innovativi per malattie particolarmente critiche); tecnologie per le *smart communities* (realizzazione di soluzioni tecnologiche applicative per consentire la risoluzione di problemi sociali di scala urbana e metropolitana (mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio, *education*, *health*, beni culturali e turismo, *green cloud computing*, energie rinnovabili ed efficienza energetica, giustizia); mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina; aerospazio (uso duale delle tecnologie per il settore aeronautico e spaziale per l'applicazione in campo civile); energia (sviluppo di sistemi innovativi relative alla produzione di energia, anche marine, sostenibili e a basso contenuto di CO₂); fabbrica intelligente (attraverso lo sviluppo della robotica, di nuovi dispositivi avanzati, di *virtual prototyping* ed in generale l'applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing).

Il comma 5, modificato dalla Camera, definisce gli strumenti a sostegno degli interventi, individuati nei:

- contributi a fondo perduto;
- credito agevolato;
- credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011);
- prestazione di garanzie;
- agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. 123/1998;
- ***voucher individuali di innovazione (inserito durante l'esame alla Camera).***

Il richiamato articolo 1 del D.L. 70 del 2011 ha istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Esso compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, per l'importo percentuale che eccede la media degli

per questa azione, riservata ai giovani delle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza che non abbiano superato i 30 anni di età, sono pari a 40 milioni di euro.
http://www.ponrec.it/bandi/smartcities_communities_socialinnovation/.

¹⁰⁸ Pubblicato nella GU n. 133 del 30 giugno 2012.

investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010, nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento.

Gli enti coinvolti possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in *joint venture* ed altre forme di collaborazione; è demandato alla norma secondaria il compito di individuare altre strutture finanziabili oltre alle Università e agli enti di ricerca.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011 sono state introdotte le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta, specificando – accanto a modalità e termini di fruizione – anche la disciplina relativa al monitoraggio sulla fruizione del credito d’imposta.

Si ricorda che l’articolo 24 del provvedimento in esame istituisce un contributo in forma di credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. La misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. Il nuovo personale deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente. Per non decadere dal contributo, inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI). Sono stabilmente destinati alla misura 50 milioni di euro all’anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.

L’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 specifica (comma 1) che i benefici derivanti dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese ivi disciplinati sono attribuiti ai destinatari in molteplici forme: credito d’imposta, *bonus* fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato.

In particolare, per quanto riguarda il *bonus* fiscale (comma 4), si tratta di un’agevolazione utilizzabile dal beneficiario in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso l’agente della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale dell’impresa intestato allo stesso soggetto beneficiario ed anche per il pagamento delle somme dovute in qualità di sostituto d’imposta. Il *bonus* fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l’impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che il comma 5 non è corredato di lettere.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 30 novembre 2011 la Commissione europea, nell’ambito delle proposte relative al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ha presentato un pacchetto di proposte relative all’istituzione di un nuovo strumento di finanziamento per la ricerca e l’innovazione nell’UE denominato “*Orizzonte 2020*”, con una dotazione finanziaria di circa 87 miliardi di euro per il periodo 2014-2020.

Il Consiglio Competitività riunitosi a Bruxelles il 30 e 31 maggio, ha adottato un orientamento generale parziale concernente la proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020. Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi in prima lettura ad ottobre 2012.

Il programma si colloca nel contesto della Strategia per la crescita e l'occupazione Europa 2020 - presentata dalla Commissione europea nel marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi dell'UE nel giugno 2010 – che per quanto riguarda in particolare la ricerca e l'innovazione ha fissato l'obiettivo di un incremento della spesa per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pari al 3% del PIL dell'UE, da raggiungere entro il 2020.

Nell'ambito della strategia Europa 2020 sono state poi definiti 7 iniziative prioritarie, denominate iniziative faro, tra cui una dedicata espressamente alla ricerca ed all'innovazione e denominata "L'Unione nell'innovazione", che prevede una serie di azioni volte a potenziare l'attività di ricerca ed innovazione nell'Unione europea.

La Commissione europea propone di articolare il programma *Orizzonte 2020* su tre priorità - loro interno articolate in obiettivi specifici - suggerendo la seguente ripartizione del bilancio (a prezzi correnti):

- eccellenza scientifica: generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale (27,8 miliardi di euro);
- leadership industriale: sostenere l'attività economica, comprese le PMI (20,3 miliardi di euro);
- sfide per la società: innovare per affrontare le sfide sociali, rispondendo direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020, per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato (35,9 miliardi di euro).

Parte dei finanziamenti è inoltre destinata a due organismi già costituiti nell'ambito dell'attuale 7° Programma quadro (2007-2013) e che contribuiranno all'obiettivo generale e alle priorità di "Orizzonte 2020": per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) sono previsti 3,2 miliardi di euro, per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR) 2,2 miliardi di euro.

Il 7 febbraio 2012 la Commissione europea ha presentato il Quadro valutativo dell'Unione dell'innovazione relativo al 2011 inteso a misurare le prestazioni degli Stati membri in materia di innovazione. Pur rilevando un generale miglioramento di dette prestazioni, la Commissione non lo considera sufficiente a ridurre il divario con i paesi leader a livello globale (Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud), che risulta particolarmente marcato soprattutto nel settore privato. Tuttavia, l'UE risulta ancora in vantaggio rispetto alle economie emergenti (Cina, Brasile, India, Russia e Sud Africa). All'interno dell'UE, la Svezia conferma la sua posizione in cima alla classifica generale, seguita da vicino da Danimarca, Germania e Finlandia.

L'Italia sale al 15° posto - scavalcando il Portogallo - pur rimanendo nel gruppo degli "innovatori moderati" con una prestazione al di sotto della media

UE. L'analisi considera un punto di forza le risorse umane e l'attività intellettuale svolta nel nostro paese, al quale tuttavia si affiancano fattori di relativa debolezza, quali una certa inerzia nel modernizzare il sistema della ricerca pubblica e la difficoltà di realizzare crescita e innovazione nel sistema industriale, segnatamente nei settori a più elevato contenuto di tecnologia.

In particolare, la Commissione ritiene che nel corso dell'ultimo decennio, l'economia italiana si sia orientata verso attività a bassa intensità di ricerca con una conseguente riduzione dell'intensità della spesa per ricerca e sviluppo (R&S) che è comunque aumentata moderatamente, raggiungendo l'1,26% del PIL nel 2009, con contributi provenienti in pari misura dal settore pubblico e privato.

Nonostante l'aumento dell'intensità della R&S nei settori esistenti, la Commissione ritiene che complessivamente i livelli di investimento in ricerca e sviluppo nel nostro paese restino al di sotto di quelli dei principali concorrenti industriali, indicando una tendenza verso la specializzazione in prodotti a più basso contenuto di tecnologia. Secondo le valutazioni della Commissione, il livello relativamente basso di investimenti del settore privato nella R&S e dell'innovazione è in gran parte dovuto alla struttura dell'economia italiana, caratterizzata da un numero elevato di PMI e micro imprese (in particolare nei settori tradizionali), così come da significative differenze a livello regionale.

La Commissione ritiene che l'Italia possa trarre vantaggio da un migliore coordinamento delle attività R&S a livello nazionale e da un migliore collegamento con le parti interessate, nonché attraverso misure che possano favorire la ricerca industriale. Infine, la Commissione sostiene che le *performance* innovative dell'Italia potrebbero aumentare migliorando le prestazioni del sistema di istruzione superiore, e fornendo migliori risposte alla richiesta di competenze da parte dell'economia.

Articolo 61

(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))

L'**articolo 61** dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'art. 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati.

Si conferma, in tal modo la scelta, già operata dall'art. 1, co. 870, della L. n. 296/2006, di far confluire in un unico fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca, ferme restando – come evidenzia la relazione tecnica allegata all'A.C. n. 5312 - le disposizioni relative al credito agevolato del FAR.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il FIRST è stato istituito dall'art. 1, co. 870–874, della L. finanziaria 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. In esso confluiscono le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)¹⁰⁹ (peraltro ora abrogato dall'art. 63, comma 1, lett. a), del decreto in esame), del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - ora, Fondo per lo sviluppo e la coesione)¹¹⁰, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN)¹¹¹. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 758, della predetta legge finanziaria, il FIRST è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), istituito presso l'INPS. Il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del FAS (ora, del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

La ripartizione delle risorse del Fondo avviene con decreto interministeriale emanato dal MIUR, di concerto con il MEF, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca (si veda *ante*, scheda art. 60).

La definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del fondo

¹⁰⁹ Il FIRB, di cui all'art. 104 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), è stato istituito presso il MIUR, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a pag. 176 del Dossier studi n. 595/2 del 9 marzo 2012, riferito al D.L. 5/2012. <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12005c.htm>.

¹¹⁰ Per un approfondimento in merito si rinvia al Dossier del Servizio Studi della Camera n. 359 del 19 giugno 2012 <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0544.htm>

¹¹¹ I Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) prevedono proposte di ricerca libere e autonome, nell'ambito delle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000. Il MIUR cofinanzia ogni anno gli stessi, attraverso la pubblicazione di un bando a ricerca libera. Si veda pag. 177 del Dossier studi n. n. 595/2 del 9 marzo 2012 al seguente link: <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12005c.htm>

era stata rimessa a un regolamento ministeriale, stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti per l'utilizzo delle risorse.

Successivamente, la disciplina del FIRST è stata novellata con l'art. 13, co. 1, del D.L. 159/2007 (L. 222/2007). In particolare, la novella ha disposto – introducendo un periodo aggiuntivo all'art. 1, co. 873, della L. 296/2006 - che per il triennio 2008-2010 si sarebbe provveduto all'attuazione del medesimo co. 873 con decreto del MIUR di natura non regolamentare, da emanare entro il 30 novembre 2007.

Di fatto non sono intervenuti né il decreto ministeriale previsto per il triennio 2008-2010, né il regolamento.

Infatti, rispondendo all'interrogazione 5-02131 nella seduta della VII Commissione della Camera il 19 gennaio 2010, il sottosegretario competente aveva precisato che in attesa dell'emanazione del decreto il FIRST era stato utilizzato negli anni 2007, 2008 e 2009 ripartendo le risorse annuali con decreti ministeriali sulla base della normativa previgente¹¹².

Recentemente, l'articolo 32 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha previsto alcune misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca¹¹³ e ha introdotto alcune novità relative al FIRST, novellando i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della predetta L. finanziaria 2007. In sintesi:

- il FIRST non risulta più ripartito “in attuazione” del PNR, bensì “in coerenza” con gli indirizzi recati da tale documento;
- con riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti di riparto del Fondo non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- il riparto del Fondo deve rispettare un vincolo di destinazione del 15 per cento delle risorse complessive per il finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10 per cento destinato, ai sensi dell'articolo 31 del medesimo D.L. n. 5/2012, ai progetti di

¹¹² Si segnala che le risorse assegnate al FIRST sono ripartite nell'ambito di due differenti programmi: “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” (cap. 7320), e “Ricerca scientifica e tecnologica di base” (cap. 7245). Il cap. 7320 ha avuto uno stanziamento di competenza fino all'anno 2011 (€ 101,1 mln): nel bilancio di previsione 2012, gli stanziamenti del FIRST relativi alla ricerca applicata sono di sola cassa (€ 94,7 mln). Il cap. 7245, invece, presenta stanziamenti per competenza e cassa per l'intero triennio di programmazione 2012-2014 (in competenza, € 83,8 mln per ciascun anno del triennio). Da ultimo, con D.M. 11 novembre 2011 (D.M. 955/ric), pubblicato nella GU n. 35 dell'11 febbraio 2012, si è provveduto alla ripartizione delle risorse FIRST per il 2011, pari ad € 83,8 milioni, dei quali € 75,5 destinati a interventi del PRIN ed € 8,4 per interventi del FIRB relativi ad iniziative di giovani ricercatori. Nella premessa del D.M. si evidenzia che “l'ulteriore importo iscritto in bilancio, pari ad € 101.070.000,00 deriva da assegnazioni FAS, disposte con delibera CIPE dell'anno 2005 e già completamente impegnate”.

¹¹³ Il comma 1, in particolare, dispone che il MIUR, allo scopo di finanziare con risorse nazionali progetti ad esclusiva ricaduta nazionale già valutati positivamente in sede comunitaria, sebbene non ammessi al relativo finanziamento, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse che sono stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati di tali valutazioni e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

Analoghe disposizioni di semplificazione procedurale per progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'UE o di accordi internazionali cofinanziati dalla stessa, è contenuta, con riferimento alla ricerca applicata, nell'art. 30, co. 1, lett. d), che a tal fine novella l'art. 7 del D.Lgs. n. 297 del 1999, ora abrogato nella sua interezza dall'art. 63 del D.L. in esame.

ricerca di giovani ricercatori). Sia per la ripartizione del FIRST, che per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dello stesso fondo, è previsto un decreto di natura regolamentare;

- il MIUR provvede a fissare con decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure di premialità per quelli presentati dalle piccole e medie imprese (il decreto allo stato non risulta intervenuto¹¹⁴).

Il **comma 1**, oltre al concetto già sopra esposto, prevede che il FIRST continua ad operare attraverso:

- la contabilità speciale già esistente, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di cui sono previsti i rientri¹¹⁵, ovvero per interventi, anche di natura non rotativa, che sono cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni;
- la gestione ordinaria in bilancio per tutti gli altri tipi di interventi.

Il **comma 2** dispone, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST.

La relazione illustrativa allegata all'A.C. n. 5312, sottolinea che la misura rappresenta una forma di risposta alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, evidenzia che essa ricalca le regole di partecipazione già previste, con riferimento al meccanismo di copertura dei rischi, dall'articolo 38 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che

¹¹⁴ Infine, il co. 3 dell'art. 32 dispone che gli oneri delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano "sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti", senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

¹¹⁵ La gestione di fondi secondo meccanismi di rotazione costituisce una speciale forma di gestione fuori bilancio, vale a dire acquisizioni di entrate o effettuazione di spese da parte dell'amministrazione dello Stato che non rientrano nelle procedure proprie del bilancio e che quindi non sono soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La disciplina organica delle gestioni fuori bilancio è prevista dalla L. 1041/1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. 689/1977, la quale in particolare prevede che ciascuna gestione fuori bilancio deve essere autorizzata con apposita norma legislativa. La L. 559/1993 ha previsto che le gestioni fuori bilancio attuate con fondi di rotazione siano sottoposte all'obbligo di rendicontazione ed al controllo della Ragioneria generale e della Corte dei Conti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, inoltre, ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione. I criteri per l'individuazione delle predette gestioni attuate con fondi rotativi sono stati forniti con la Nota di indirizzo allegata alla direttiva del Ragioniere generale dello Stato del 24 marzo 2003, che ha evidenziato: 1) la natura pubblicistica dei fondi, in quanto le risorse finanziarie di tali fondi devono provenire dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni sovranazionali; 2) l'autoalimentazione e vincolo di destinazione: i "rientri" di risorse al Fondo costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalità del fondo; 3) la natura dei rientri, i quali devono provenire dai beneficiari dei provvedimenti, a titolo di parziale o totale restituzione; 4) l'eventuale rotatività parziale: nel caso in cui i fondi siano misti, la parte rotativa è considerata esclusivamente per la quota delle erogazioni per le quali è previsto il rientro delle risorse.

definisce le regole per la partecipazione alle azioni nell'ambito del 7° programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca¹¹⁶.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si rinvia al paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE" della scheda relativa all'articolo 60 del presente dossier.

¹¹⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:it:PDF>. L'art. 38 ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia dei partecipanti al predetto programma quadro (imprese, centri di ricerca e università), al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità. Il contributo previsto assume la forma di una sovvenzione del partecipante che non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante, che, dopo essere stato dedotto dal contributo, viene restituito al partecipante al termine dell'azione. Tale deduzione non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e agli istituti di istruzione secondaria e superiore. Per gli altri soggetti partecipanti al settimo programma quadro, la Commissione effettua una verifica ex ante per verificarne la capacità finanziaria in caso chiedano un contributo per un'azione indiretta superiore a 500.000 euro e, in particolare, qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di partecipanti.

Articolo 62

(Modalità di attuazione e procedure di valutazione)

L'**articolo 62, modificato dalla Camera**, ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca.

In primo luogo il **comma 1, modificato alla Camera**, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adotta, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca (comma 1).

Con riferimento al programma nazionale della ricerca, si ricorda che il D.Lgs. n. 204/1998 ha stabilito, all'art. 1, che nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) (ora, Decisione di Finanza pubblica - DFP - ai sensi della L. 196/2009), il Governo determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi, è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR, un programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.

Come già accennato nella scheda relativa all'art. 60, il PNR 2011-2013 è stato approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2012.

Il **comma 2** stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro (*per la cui emanazione non è indicato un termine*) sono definite le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi UE o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto):

- le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti;
- le modalità ed i tempi di attivazione;
- le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione;
- i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità;
- le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 61;
- le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni;
- l'amministrazione del Fondo;
- le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo.

Il riferimento al Fondo sembra, ovviamente, doversi leggere come riferimento al FIRST.

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, occorrerebbe valutare che l'art. 1, co. 873, della L. 296/2006 - come di recente modificato dall'art. 32 del D.L. 5/2012 - già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ex art. 17, co. 3, L. 400/1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi.

Con riferimento al "decreto di natura non regolamentare", si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica".

Si ricorda, altresì, che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9¹¹⁷, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che "deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di "fuga dal regolamento" (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante 'atti atipici' di natura non regolamentare".

Il comma 3 dispone che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati "di volta in volta", dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).

Potrebbe essere opportuno chiarire il significato dell'espressione "di volta in volta".

Si ricorda che il CNRG è stato istituito, ai sensi dell'art. 21 della L. 240/2010, al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'art. 20 per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Inoltre, si è disposto che esso: subentra alla commissione istituita per la valutazione delle domande per l'accesso al FIRB (strumento che, come si è detto nella scheda relativa all'art. 60, è ora abrogato - a decorrere dalla data indicata - dall'art. 63, co. 1, lett. a), del D.L. in esame), nonché alla commissione di garanzia prevista per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN); indica criteri generali per le attività di valutazione e - in base alla modifica apportata dall'art. 49 del D.L. 5/2012 - per la selezione dei progetti di ricerca; nomina gli studiosi membri dei comitati di selezione di cui all'art. 20, co. 1, e ne coordina le attività; può procedere alla selezione di progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati.

¹¹⁷ <http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7964>.

Secondo quanto dispone il **comma 4**, per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (*cluster*) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto.

Per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate (**comma 5**).

L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.123/1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, al quale il comma in esame rinvia, prevede che "per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti.

Il **comma 6** specifica che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici.

La norma sostituisce il comma 4-*bis* dell'art. 30 del D.L. 5/2012, che modificava il D.Lgs. 297/1999, ora abrogato dall'art. 63.

Secondo il **comma 7**, il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 2 definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti.

Il **comma 8** definisce alcune regole per facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale di cui al comma 4. A tal fine si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere i seguenti obblighi:

- rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione;
- presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni;
- richiedere le erogazioni;

- effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
Sempre il decreto di cui al comma 2 deve definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali (**comma 9**).

Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale (**comma 10**).

Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca (**comma 11, modificato formalmente dalla Camera**).

L'Anagrafe nazionale della ricerca è uno strumento di archiviazione di informazioni coordinato dal MIUR e istituito con l'articolo 63 del D.P.R. 382/1980, al fine di evitare duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti nel campo della ricerca scientifica. Come evidenzia l'all. 4 del PNR 2011-2013, ad essa affluiscono tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici¹¹⁸.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si rinvia al paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE" della scheda relativa all'articolo 60 del presente dossier.

¹¹⁸ Per ulteriori approfondimenti si veda il sito ufficiale dell'anagrafe nazionale delle ricerche: <http://www.anagrafenazionale ricerche.it/arianna/contentpages/report.aspx>

Articolo 63 *(Disposizioni finali)*

L'**articolo 63, modificato solo formalmente dalla Camera**, reca talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica del decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nel Capo in esame.

Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'art. 20 della L. 240/2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca.

Il **comma 1** dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 62, comma 2, di:

- commi 1-4 dell'art. 104 della legge n. 388 del 2000, relativi all'istituzione del FIRB ad eccezione del comma 5.

L'articolo in esame, commi 1-4, ha istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).

Fino ad oggi il FIRB ha finanziato, secondo il disposto della legge:

- progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
- progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
- progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
- costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

Il comma 5, del quale viene esclusa l'abrogazione, ha inserito specifiche modifiche all'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, riguardante i soggetti incaricati dell'attuazione e le strutture operative, responsabili dell'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide.

- decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Il decreto disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. Vengono, quindi, definiti i soggetti ammessi alla presentazione delle domande (imprese, centri di ricerca, società, consorzi, professori, società di assicurazione e banche, università, parchi scientifici), con connessa individuazione del soggetto capofila, le attività finanziabili, gli strumenti (contributi a fondo perduto, credito agevolato, contributi in conto interessi, crediti di imposta, prestazione di garanzie, bonus fiscale), la copertura delle agevolazioni attraverso il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, la possibilità di avvalersi, per gli

adempimenti tecnici, istruttori ed amministrativi di soggetti qualificati nonché le procedure per la valutazione delle domande.

Il comma 2, modificato formalmente dalla Camera, prevede che i decreti ministeriali che saranno emanati ai sensi dell'articolo 62, comma 2, in quanto contenenti un nuovo regime di aiuti, dovranno essere notificati ed approvati da parte della Commissione europea.

Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni introdotte nel Capo IX.

Il comma 4, che reca modifiche formali approvate dalla Camera, sostituisce l'art. 20 della L. 240/2010 - che aveva previsto l'introduzione in via sperimentale, per tre anni, della tecnica di valutazione tra pari (*peer review*) per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) - rendendo permanente il riferimento ai principi di tale tecnica per tutti i progetti di ricerca fondamentale libera e di tipo strategico finanziati a carico del FIRST.

In particolare, si rimette ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dei criteri di valutazione ai quali dovranno attenersi "appositi comitati" per la valutazione in questione.

Dispone, inoltre, che una percentuale di almeno il 10% del FIRST è destinata a progetti di ricerca di ricercatori di età inferiore a 40 anni e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 20 della L. 240/2010, introducendo sperimentalmente quanto sopra indicato, aveva disposto che la relativa valutazione doveva essere svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, nominati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, e aveva fatto salve le disposizioni in materia di progetti di ricerca e di ricerca sanitaria svolti da ricercatori di età inferiore a 40 anni recate dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008¹¹⁹ - per i quali era prevista la valutazione fra pari - nonché la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

In seguito, l'art. 31, comma 2, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), ha disposto l'abrogazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 relative ai progetti di ricerca svolti da ricercatori di età inferiore a 40 anni¹²⁰ -, mentre il comma 3, modificando l'art. 20 della L. 240/2010 - ha rimesso ad un decreto ministeriale la definizione delle procedure per l'attribuzione a progetti di giovani ricercatori di una percentuale del 10% del FIRST.

¹¹⁹ Articolo 1, co. 814 e 815, della L. 296/2006, e articolo 2, co. 313, 314 e 315, della L. 244/2007.

¹²⁰ La relazione tecnica evidenziava che la disposizione semplificava le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprimendo il comitato di cui al co. 313 dell'art. 2 della L. 244/2007, per il funzionamento del quale era previsto un onere quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.

In relazione all'abrogazione delle disposizioni che prevedevano la valutazione secondo la tecnica della *peer review* dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori erano insorte alcune polemiche, in relazione alle quali il Ministro, come riferito da organi di stampa¹²¹, aveva evidenziato la necessità di individuare un nuovo meccanismo, essendosi riscontrate alcune difficoltà, soprattutto nella ricerca dei membri stranieri.

Con la disposizione in esame, dunque, i criteri di valutazione di tutti i progetti di ricerca fondamentale libera e di tipo strategico saranno definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto, in particolare, dei principi della *peer review*.

Per quanto concerne la composizione dei comitati, sembrerebbe restare ferma la nomina dei membri da parte del CNGR (ai sensi dell'art. 21 della L. 240/2010), ma scompare il riferimento alla partecipazione di un terzo di studiosi operanti all'estero.

In relazione al “decreto di natura non regolamentare”, si rinvia a quanto osservato nella scheda relativa all'art. 62.

Per quanto concerne i giovani ricercatori, si ripristina la previsione originariamente recata dall'art. 2, co. 313, della L. finanziaria 2008 di destinare agli stessi una percentuale di “almeno” il 10 per cento del FIRST (l'art. 31, co. 3, del D.L. 5/2012 aveva invece disposto che la percentuale fosse pari al 10%).

Sul punto si rappresenta, tuttavia, che, con l'attuale sostituzione dell'intero art. 20 della L. 240/2010 - il cui co. 1, secondo e terzo periodo, era stato sostituito dal co. 3 del D.L. 5/2010, che aveva rimesso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle procedure per l'erogazione di tali finanziamenti - non appare più chiaro secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione medesima.

Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, si segnala, inoltre, la necessità di abrogare l'art. 31, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si rinvia al paragrafo “Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE” della scheda relativa all'articolo 60 del presente dossier.

¹²¹ Si veda La Stampa 26 marzo 2012,
<http://rassegnastampa.unipi.it/rassegna/archivio/2012/03/26SIK1025.PDF>

Articolo 64

(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)

L'articolo 64, modificato dalla Camera con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti.

In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro (si tratta, dunque, di un limite massimo¹²²), intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione (**comma 1, che reca una modifica formale**)¹²³.

Al riguardo, si ricorda che la 7^a Commissione del Senato ha svolto una indagine conoscitiva (che si è conclusa il 14 giugno 2011) segnalando, tra l'altro, - anche sulla base delle istanze avvertite dal mondo sportivo, specie con riferimento alle carenze delle infrastrutture sportive nelle regioni del Sud - la necessità di favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche.¹²⁴

In relazione a tale istituzione, il **comma 2** individua due adempimenti normativi, riferiti alla definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo e all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento.

Per la prima esigenza è previsto l'intervento di un decreto di natura non regolamentare (*per il quale non è indicato un termine per l'emanazione*) del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata.

Per la seconda esigenza è previsto l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali.

Con riferimento alla procedura prevista per l'adozione del decreto, si segnala che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata.

Quanto all'utilizzo della formula "decreto di natura non regolamentare", si veda quanto segnalato nella scheda relativa all'art. 17-undecies.

¹²² La relazione illustrativa, peraltro, utilizza l'espressione "pari a 23 milioni di euro".

¹²³ Il 28 novembre 2011 si è svolta una giornata di studio sull'impiantistica sportiva, organizzata dall'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica sportiva (ONIS) (<http://www.sportgoverno.it/onis/documentazione/archivio-riunioni/giornata-studio-sullimpiantistica-sportiva/gli-atti-della-giornata.aspx>).

¹²⁴ <http://www.senato.it/commissioni/4569/106761/159250/sommarioindagini.htm>.

Con riferimento alla copertura degli oneri, il **comma 3** dispone che si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio per il 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva.

Al riguardo, la relazione tecnica, allegata all'A.C. n. 5312, specifica che la copertura è individuata, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n. 18 "Sport" e, quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991- esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo, per la mancata realizzazione di impianti sportivi al cui interno fosse previsto uno spazio destinato a Museo tematico avente come oggetto la tutela e la valorizzazione di una singola disciplina sportiva¹²⁵.

Il **comma 3-bis, aggiunto durante l'esame alla Camera**, destina una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva (di cui al comma 1), pari a 5 milioni di euro, al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289¹²⁶, come sostituiti dal comma 3-ter dell'articolo in commento.

Il **comma 3-ter, aggiunto dalla Camera**, sostituisce i commi 12 e 13 dell'art. 90 della citata legge n. 289 del 2002.

La modifica introdotta, al comma 12, amplia il novero dei soggetti che potranno usufruire della garanzia fornita dal fondo: essa potrà rilasciarsi anche in favore di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive - oltre che in favore di società o associazioni sportive - sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. La garanzia fornita dal fondo si estende dalle sole società o

¹²⁵ In particolare, la relazione tecnica precisa che i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui alla L. 376/2003 (il cui art. 3 ha destinato all'Istituto per il credito sportivo le risorse previste dall'art. 27, co. 3, della L. 412/1991, derivanti dalle giocate dei concorsi pronostici, non utilizzate fino a quel momento dal medesimo Istituto, ai fini della concessione di contributi o di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture destinate a ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, nonché per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili destinati a sede del Museo dello sport, di cui all'art. 1 della L. 426/2001) sono stati definiti, nei termini indicati nel testo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004. Con decreto 29 ottobre 2009 è stata trasferita all'Istituto per il credito sportivo la somma di € 25,8 milioni, per il pagamento dei contributi agli enti beneficiari individuati con decreto direttoriale 26 aprile 2006 (in particolare, come emerge dalla tabella allegata, si trattava di: comune di Roma, provincia di Ragusa, Federazione italiana pallavolo, Federazione italiana judo lotta, comune di Assisi, comune di Forlì, comune di Vercelli, Tennis club Ambrosiano, comune di Barano d'Ischia, comune di Dronero, Federazione italiana sport equestri, G.S. Mosole, l'Aquila Rugby srl, comune di Francavilla). Di tali somme, sono utilizzabili € 9,8 milioni.

¹²⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*.

associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica a società o associazioni sportive nonché a ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

Si ricorda che il comma 12 dell'art. 90 della legge finanziaria 2003 dispone l'istituzione, presso l'Istituto per il credito sportivo, di un fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

Si osserva che nei commi successivi (commi da 17 a 26) dell'art. 90 si continua a far riferimento a società e associazioni sportive dilettantistiche; si valuti l'opportunità di un coordinamento normativo.

Con la modifica del comma 13, il Fondo sarà gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo potranno essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

Il vigente comma 13 dell'art. 90 stabilisce che il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

Sono quindi modificati i criteri di gestione del fondo: in luogo di un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI, si prevede che esso sia gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI.

Ai sensi del comma 14, il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. Il comma 15 stabilisce che la garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5¹²⁷ della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi

¹²⁷ Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante sulla posta dei concorsi pronostici.

riservati al CONI a norma dell'articolo 6¹²⁸ del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

Si rileva che il comma 15 fa riferimento al regolamento di cui al comma 13 vigente, non più previsto dalla nuova formulazione del medesimo comma 13; si valuti l'opportunità di un coordinamento normativo.

Si ricorda che è all'esame del Senato l'A.S. n. 1193-1361-1437-B, recante *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.*

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

La Commissione europea, nell'ambito delle proposte relative al prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020, ha presentato il 23 novembre 2011 la proposta di regolamento relativa al programma "Erasmus per tutti" (COM(2011)788) che riunisce in un unico strumento le azioni previste dall'UE a sostegno dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

La proposta prevede uno stanziamento complessivo per il 2014-2020 pari a 19 miliardi di euro, di cui 239 milioni di euro dedicati alla promozione dello sport.

Il programma "Erasmus per tutti", per quanto riguarda lo sport, persegue i seguenti obiettivi:

contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza;

sostenere la buona *governance* nello sport e la duplice carriera degli atleti;

promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Il programma prevede che tali obiettivi possano essere perseguiti mediante attività transnazionali di sostegno a: progetti di collaborazione transnazionali; eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono diversi paesi europei; rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive; dialogo con le parti interessate europee.

Il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi, in prima lettura, sulla proposta di regolamento a novembre 2012.

¹²⁸ È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 (giochi di abilità e di concorsi pronostici), qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

Articolo 65

(Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)

L'**articolo 65**, novellando l'art. 2 della L. 189/2003 - che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili - dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello Statuto del Comitato italiano paraolimpico, rispettivamente per le federazioni e per le discipline sportive paraolimpiche¹²⁹.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata all'A.C. n. 5312 evidenzia che si uniforma la disciplina delle federazioni e delle discipline sportive paraolimpiche a quella prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 242/1999 per le federazioni e le discipline sportive riconosciute dal CONI.

In particolare, presupposto perché possa essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, secondo le modalità del D.P.R. n. 361/2000¹³⁰, è che sia intervenuto il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato italiano paraolimpico. Si tratta dello stesso presupposto previsto dallo Statuto.

Così si giustifica l'utilizzo dell'aggettivo "esclusiva": infatti, le federazioni e discipline sportive riconosciute dal CONI – alcune delle quali sono riconosciute anche dal Comitato italiano paraolimpico – già hanno la personalità giuridica di diritto privato.

Si ricorda che il Comitato italiano paraolimpico, già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell'art. 2 della stessa legge, è intervenuto il DPCM 8 aprile 2004, che ha individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale Comitato Italiano Paraolimpico.

Ai sensi dell'art. 1 del DPCM, il CIP, tra l'altro, riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'*International Paralympic Committee* (IPC) e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili.

¹²⁹ <http://www.comitatoparalimpico.it/archiviofiles/newstatuto.pdf>. Il nuovo statuto è stato deliberato dal Consiglio nazionale del CIP il 17 dicembre 2010 ed è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-ufficio per lo sport il 1° marzo 2011.

¹³⁰ In base al D.P.R. indicato, la personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Allo stato, il CIP ha riconosciuto 20 federazioni sportive paralimpiche¹³¹ e 11 discipline sportive paralimpiche¹³² (alcune delle quali sono riconosciute anche dal CONI). Le linee guida vigenti per il riconoscimento sono state approvate il 18 giugno 2010¹³³.

Si dispone, inoltre, che agli organismi citati nel novellato art. 2 della L. 189/2003 continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche.

Il riferimento, pertanto, è al CIP, alle federazioni sportive paraolimpiche e alle discipline sportive paraolimpiche.

Al riguardo si rappresenta che, in base all'art. 1 dello Statuto, lo stesso Comitato è soggetto alla vigilanza dell'autorità di governo competente in materia di sport¹³⁴ (che approva lo Statuto, gli atti regolamentari e i bilanci).

Dal 2007, il CIP è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, redatto dall'ISTAT. La sua attività è finanziata con fondi pubblici.

Con riferimento agli emolumenti da corrispondere agli organi del CIP, l'art. 5, co. 5, dello Statuto stabilisce che gli stessi devono essere definiti, su proposta del Comitato, con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il MEF, tenendo conto delle direttive in materia¹³⁵.

¹³¹ Federazione Italiana Bocce; Federazione Italiana Scherma; Federazione Sport Sordi Italia; Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale; Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici; Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi; Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali; Federazione Italiana Nuoto Paralimpico;

Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina; Federazione Italiana Tiro a Volo; Federazione Italiana Cronometristi; Federazione Italiana Sport Equestri; Federazione Italiana Tennistavolo; Federazione Italiana Tiro con l'Arco; Federazione Italiana Canottaggio; Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Tennis; Federazione Italiana Vela; Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; Federazione Italiana Canoa e Kayak.

<http://www.comitatoparalimpico.it/showfaq.php?fldAuto=68&chapter=112>. L'art. 19, co. 2, dello Statuto stabilisce che le Federazioni sportive paralimpiche sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. I requisiti per il riconoscimento sono indicati nell'art. 20.

¹³² Federazione Italiana Pesistica; Federazione Italiana Hockey; Federazione Italiana Triathlon; Federazione Italiana Baseball e Softball; Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali; Federazione Italiana Wheelchair Hockey; Federazione Italiana Golf Disabili; Federazione Italiana Sport Orientamento; Federazione Arrampicata Sportiva Italiana; Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard; Federazione Italiana Danza Sportiva.

<http://www.comitatoparalimpico.it/showfaq.php?fldAuto=69&chapter=114>. I requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate paraolimpiche sono indicati nell'art. 23 dello Statuto.

¹³³ http://www.comitatoparalimpico.it/archiviofiles/ricono_FSP_DA.pdf.

¹³⁴ Nonché del CONI, esclusivamente per le attività di alto livello finalizzate alla partecipazione ai giochi paraolimpici estivi ed invernali.

¹³⁵ Per le vie brevi, si è acquisita l'informazione che il MEF, con nota 19 luglio 2008, nell'ambito della determinazione delle indennità di funzione dei componenti degli organi del CIP, ha ritenuto applicabile la procedura delineata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici. L'indicazione è stata confermata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione per lo sport, n. 03842 del 31 luglio 2009.

Per quanto concerne le Federazioni sportive paraolimpiche, l'art. 22 dello Statuto riconosce la natura pubblicistica di alcune loro attività¹³⁶.

In base ad informazioni ottenute per le vie brevi, il Cip e le Federazioni sportive paraolimpiche riconosciute solo dallo stesso Comitato, applicano le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dal D.L. 78/2010 (L. 122/2010), con particolare riferimento all'art. 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13. Si tratta, molto sinteticamente, delle riduzioni disposte: per la partecipazione agli organi collegiali, resa onorifica (co. 1); per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo (co. 3), per studi e incarichi di consulenza (co. 7), per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (co. 8), per missioni (co. 12), per attività di formazione del personale (co. 13).

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che la rubrica dovrebbe fare riferimento alle discipline sportive "associate" e dovrebbe recare il riferimento "paraolimpiche" per le federazioni sportive e le discipline sportive associate.

¹³⁶ Si tratta delle attività relative all'ammissione e all'affiliazione di società, associazioni sportive e singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché alle attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Articolo 66 *(Reti di impresa)*

Il **comma 1** rinvia ad uno o più decreti del Ministro degli Affari regionali, del Turismo e dello Sport, la definizione di criteri e modalità di realizzazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico.

Con i medesimi provvedimenti si provvede a definire:

- gli interventi oggetto dei contributi per la predisposizione di strumenti informativi di amministrazione e prenotazione dei servizi turistici;
- le iniziative di formazione e riqualificazione del personale;
- la promozione integrata sul territorio nazionale e sui mercati internazionale attraverso l'attività di promozione dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo¹³⁷.

Le Commissioni riunite della Camera, con un emendamento approvato in sede referente, hanno inserito il comma 1-bis, introducendo il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici (previsti dal D.L. 70/2011, articolo 3) da parte delle Regioni.

Si ricorda che i commi 4-6 dell'articolo 3 del D.L. 70/2011¹³⁸ hanno previsto l'istituzione, nei territori costieri, dei Distretti turistici, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese

¹³⁷ Nata a seguito della trasformazione disposta con il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del Turismo. È l'Ente che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione: curando la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni; promuovendo le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale; realizzando strategie promozionali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani; svolgendo attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri; organizzando servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti; attuando forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri. L'ordinamento dell'Agenzia è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006 n. 207 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia e segue lo Statuto adottato con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2007.

¹³⁸ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2011.

che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Tali Distretti sono istituiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate. La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio.

Il **comma 2** prevede per tali interventi un limite di spesa di 8 milioni di euro, utilizzando le risorse disponibili nel bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, destinate allo sviluppo del turismo. Il coinvolgimento dell'ENIT avviene però utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Secondo la relazione governativa in tal modo "si consente una maggiore efficacia di promozione del territorio e una più alta capacità di penetrazione nei mercati esteri, con un abbattimento dei relativi costi per economie di scala. Inoltre, si incrementerebbero sinergie volte a promuovere e sviluppare specifici prodotti turistici locali, quali ad esempio l'enogastronomia delle singole aree, incentivando tutte le attività degli altri settori produttivi presenti sul territorio e favorendo il consumo in zona delle produzioni locali con conseguente riduzione dell'impatto ambientale rappresentato dal trasporto. I progetti pilota potranno essere localizzati su aree che, per le specifiche caratteristiche di prodotto, di territorio e di organizzazione, potranno garantire la replicabilità degli interventi su altri territori nazionali. Gli interventi dovranno prevedere iniziative di formazione per la qualificazione professionale del personale, sia sugli aspetti specificatamente di miglioramento delle abilità linguistiche, che quelli inerenti alle capacità di accoglienza legate ai diversi mercati di provenienza della clientela turistica".

Come già disposto dal comma 3 dell'art. 4 D.lgs. 79/2011 (codice del turismo) – secondo cui "fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria" – anche in questo caso le modalità di ripartizione dei contributi vanno determinate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'art. 42 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 ha riconosciuto alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I.

In particolare è stata introdotta una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete. In particolare per tali imprese viene previsto un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro

1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete

In attuazione del citato articolo 42 il Governo ha emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2011, di individuazione dei requisiti degli organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale che asseverano il programma comune di rete, ai sensi del comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2011, n. 74).

La legge 180/2011 pone tra i principi generali che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese, la promozione dell'aggregazione tra imprese anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese.

Articolo 66-bis
(Interventi in favore della sicurezza del turismo montano)

Le Commissioni riunite della Camera in sede referente hanno approvato un emendamento volto ad introdurre l'articolo in commento, allo scopo di intervenire in favore della sicurezza del turismo montano.

In particolare al **comma 1** viene istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna con una dotazione per il 2013 di 1 milione di euro; al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per il **comma 2** la competenza all'individuazione dei progetti da finanziare è del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con apposita sede consultiva parlamentare.

I progetti per il **comma 3** debbono rientrare tra le seguenti tipologie: *a)* sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna; *b)* tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi; *c)* potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico; *d)* prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

I finanziamenti possono essere destinati anche al Club alpino italiano per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi (**comma 4**).

Il Club alpino italiano (CAI), sorto come libera associazione nel 1863 ispirandosi ad analoghi enti presenti in Austria e Svizzera, e riconosciuto come persona giuridica con d.m. 17 settembre 1931, con legge 17 maggio 1938, n. 1072 assunse la denominazione di "Centro alpinistico italiano". La legge di riordino 26 gennaio 1963, n. 91, ripristinando l'originaria denominazione dell'ente, gli ha attribuito personalità giuridica di diritto pubblico, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero per il Turismo, ora Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e ne ha rideterminato le funzioni. La legge 20 marzo 1975 n.70, di riordino degli enti pubblici non economici, ha inserito il CAI nella Tabella V, fra gli Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero. L'Ente rientra, peraltro, fra le "associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale" previste dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, e dal D.M. 20.2.1987, e in tale veste è membro del Consiglio nazionale dell'ambiente. Il CAI non è annoverato nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel bilancio consolidato predisposto annualmente dall'ISTAT a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Scopi istitutivi dell'Ente, secondo l' art. 2 della citata legge n. 91/1963 e delle modificazioni introdotte con le leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 2 gennaio 1989 n. 6, sono quelli di provvedere alla realizzazione, manutenzione e gestione dei rifugi alpini, al tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri e opere alpine, alla organizzazione e diffusione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche,

alla formazione e all'addestramento di istruttori e guide alpine, alla prevenzione degli infortuni, al soccorso alpino e al recupero dei caduti, alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza dell'ambiente montano, alla promozione di ogni iniziativa volta alla protezione e valorizzazione dell'ambiente montano nazionale. La sede legale, gli uffici degli Organi centrali e la Direzione generale sono stabiliti a Milano, mentre la sede sociale è a Torino ove si trova anche il Museo della montagna. Il CAI si configura come una struttura complessa costituita dall'Ente centrale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sul quale la Corte dei conti esercita il proprio controllo, e da strutture territoriali di diritto privato, articolate in sezioni e raggruppamenti regionali, dotate di autonomia patrimoniale e di un proprio ordinamento, che partecipano all'Assemblea dell'Ente mediante propri delegati. Attualmente l'Ente conta 492 sezioni e 308 sottosezioni, riunite in Raggruppamenti regionali, che a loro volta confluiscono in sei Aree territoriali. Lo Statuto prevede anche la costituzione di sezioni nazionali, rette da uno specifico ordinamento, fra cui rientrano il Club Alpino Accademico Italiano (C.A.A.I.), l'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.). Il CAI è membro di organismi internazionali quali l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) ed è tra i soci fondatori del Club Arc Alpin (CAA), associazione che promuove un alpinismo responsabile di salvaguardia dell'intero arco montano e dell'ecosistema alpino.

Le funzioni, l'ordinamento e l'organizzazione dell'ente nonché la struttura e l'attività degli organi sono disciplinati dallo statuto. Nel corso del 2010 sono state approvate modifiche statutarie riguardanti, in particolare, la composizione del Collegio dei probiviri (Assemblea straordinaria del 23 maggio) e la riduzione dei componenti del Comitato Direttivo Centrale da sette a cinque, in attuazione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122 (assemblea straordinaria del 19 dicembre 2010). L'attività istituzionale dell'Ente è disciplinata da quattro regolamenti interni: il Regolamento generale, adottato nel 2005 dal Comitato generale di indirizzo e controllo e più volte modificato, quello per gli Organi Tecnici Centrali e Territoriali (OTCO e OTTO), quello disciplinare e quello generale dei rifugi. Il regolamento generale disciplina, in particolare, l'acquisizione e la perdita della qualità di socio, i diritti e doveri dei soci nonché il tesseramento e la determinazione delle quote associative e dei contributi.

Infine il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci (**comma 5**).

Articolo 67, commi 1-5 ter

*(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo,
CONI, celebrazione della nascita di Boccaccio)*

L'**articolo 67, modificato dalla Camera**, dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta - in base alla relazione illustrativa - a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore.

In particolare, il **comma 1** dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita (tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania) è individuata dallo Statuto che, in base al **comma 4**, è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nella relazione illustrativa, allegata all'A.C. n. 5312, viene specificato che lo Statuto della Fondazione disciplinerà scopo, attività, organi e modalità di funzionamento della stessa.

Al riguardo - rinviando, per una ricognizione normativa sulle Fondazioni e sulle modalità della loro costituzione, alla scheda relativa all'art. 8 - si osserva che non è indicato il soggetto fondatore, né chi può partecipare alla stessa, né la sua natura.

La relazione illustrativa sottolinea che il tentativo di avviare la realizzazione di un centro internazionale di alta formazione in turismo, da collocare preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia, era stato compiuto già a partire dagli anni '90, anche considerate le potenzialità di crescita del settore¹³⁹. Fa presente, inoltre, che l'offerta formativa oggi in Italia si struttura in corsi avviati all'interno di classi di laurea fra loro anche molto diverse, che hanno determinato percorsi di studio non omogenei e di cui non è agevole la comparazione, con una conseguente duplice criticità: da una parte, di orientamento per gli studenti al momento della scelta del percorso di laurea¹⁴⁰ e, dall'altra, di

¹³⁹ Al riguardo, si veda lo studio OCSE sul Turismo in Italia, Analisi e criticità delle politiche (2011), http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oced/industry-and-services/studi-ocse-sul-turismo-italia_9789264116030-it e, in particolare, le pagg. da 141 a 158, che riguardano proprio l'istruzione e la formazione per il turismo in Italia.

¹⁴⁰ Citando l'analisi condotta nel Rapporto sullo stato della formazione universitaria per il turismo in Italia del dicembre 2009, la relazione illustrativa sottolinea che "il sistema formativo italiano ha per molti anni concentrato la propria offerta nel segmento dei percorsi di scuola superiore secondaria, attraverso la presenza di istituti alberghieri e di istituti professionali per il turismo. Solo alla fine degli anni '90 sono stati istituiti i primi corsi di laurea in turismo, principalmente all'interno di due classi di laurea: la classe

selezione da parte degli operatori al momento della scelta dei candidati per determinate posizioni professionali nel settore. Ciò ha determinato pertanto uno “scollamento” tra percorsi formativi e mercato del lavoro ed una minore competitività dell’Italia nel settore del turismo, se comparato con quello di altri Paesi.

Gli ambiti di operatività della Fondazione sono individuati nei **commi 2 e 3**. Essa:

- provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le Università individuate dallo Statuto (nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale¹⁴¹);
- svolge attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico¹⁴².

La relazione illustrativa evidenzia, in particolare, che “la Fondazione deve qualificarsi come nodo di raccordo e ponte tra Istituti superiori di eccellenza per il turismo ed il mondo imprenditoriale, nonché promuovere l’interscambio culturale e produttivo con il settore pubblico del comparto. A tal fine, nell’offerta formativa è da prevedere l’attivazione di specifici corsi di aggiornamento con scambio di esperienze e reciproci stage formativi tra il settore pubblico ed il settore privato, volti a favorire l’acquisizione di conoscenze comuni per la conseguente riqualificazione del prodotto turistico nazionale e la costruzione di una consapevole cultura dell’accoglienza, al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri”.

Al riguardo, si ricorda che percorsi finalizzati alla formazione turistica sono stati attivati nell’ambito degli Istituti tecnici superiori - area delle “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - avviati nello scorso autunno.

In relazione ad alcuni degli ambiti di operatività della Fondazione, sembra, dunque, che essa costituisca una nuova tipologia di soggetto formativo che, in base alla relazione tecnica, accederà alle risorse finanziarie per il sistema universitario.

L15 relativa alle Scienze del Turismo e la classe L18 relativa alle Scienze dell’economia e della gestione aziendale. Attualmente sono presenti 39 corsi di laurea triennale in 32 Atenei (tra i quali un corso di laurea nelle classi L1 - Scienze dei Beni Culturali per il Turismo, L11 - Lingue e Culture Moderne, L6 - Geografia e L33 - Scienze Economiche e due corsi di laurea in L12 - Mediazione Linguistica). Al secondo livello sono presenti 28 corsi di laurea magistrale in 24 Atenei (principalmente nelle classi LM49 - Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici e LM56 - Scienze dell’Economia, un corso di laurea nelle classi LM76 - Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura, LM77 - Scienze Economico-Aziendali, LM14 - Filologia Moderna e due corsi di laurea nella classe LM38 - Lingue moderne per la cooperazione internazionale)”.
¹⁴¹ La stessa relazione evidenzia, infatti, che il processo di attivazione dei percorsi formativi non ha coinvolto gli attori appartenenti alla filiera produttiva.
¹⁴² Per i profili relativi alle attività promozionali da parte delle regioni si veda p. 128 del sopra citato Studio OCSE sul Turismo in Italia.

Occorrerebbe, peraltro, valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli/certificazioni/attestazioni la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università.

Il **comma 5** stabilisce, infine, che le attività indicate sono realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo. Da tali attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, la relazione tecnica, allegata all'A.C. n. 5312, specifica che le risorse trovano copertura su alcuni capitoli del Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo". In particolare:

	2012	2013	2014
Cap. 796	1.319.000	1.205.000	1.327.000
Cap. 805	524.000	638.000	516.000
Cap. 868	157.000 ¹⁴³	157.000 ¹⁴⁴	157.000 ¹⁴⁵

Evidenzia, inoltre, che per il funzionamento futuro lo Statuto potrà prevedere che la Fondazione, oltre a poter cercare contributi pubblici di regioni ed enti locali per specifici progetti formativi, possa stabilire accordi con il mondo imprenditoriale per l'attivazione dei corsi che lo stesso riterrà prioritari rispetto al proprio fabbisogno formativo.

Conclude evidenziando che, in ogni caso, la Fondazione, quale istituzione universitaria, potrà accedere, con invarianza della spesa complessiva, ai fondi previsti dall'art. 5 della L. 537/1993 (dunque, FFO, fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario).

Appare opportuno specificare che il limite di spesa indicato riguarda "ciascuno" degli anni 2012, 2013, e 2014.

Durante l'esame alla Camera sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter.

Il **comma 5-bis** destina al Coni, per l'esercizio finanziario 2012, una quota di 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del DL 112/2008 (legge 133/2008), iscritta in bilancio a titolo di residui di stanziamento nello stato di previsione del MEF (cap. 7536 conto residui). La finalità della destinazione della predetta quota è la sua riassegnazione alle federazioni sportive interessate,

¹⁴³ Per un totale di € 1.843.100.

¹⁴⁴ Per un totale di € 2.000.000.

¹⁴⁵ Per un totale di € 2.000.000.

per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

Il **comma 5-ter** assegna al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l'anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha presentato una strategia politica per il rilancio del settore del turismo (COM(2010)352) intesa a stimolare la competitività dell'industria turistica UE e la sua capacità di fornire risposte a modelli di domanda in continua evoluzione promuovendo lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; consolidando l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili; massimizzando il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo del turismo.

In tale contesto assume rilievo la mobilità degli operatori del settore al fine di migliorare le competenze professionali, soprattutto al fine di facilitarne l'adattamento alle nuove tecnologie e alle nuove aspettative del mercato. La Commissione pertanto prevede di sostenere la formazione nel settore turistico all'interno dei vari programmi dell'UE, come Leonardo o il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) con i suoi capitoli "Erasmus per giovani imprenditori" e "E-skills per l'innovazione".

Articolo 67, comma 5-quater

(Modifica alle disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili)

Il **comma 5-quater** dell'**articolo 67**, **introdotto dalla Camera**, modifica la disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri in *aerotaxi*, che viene estesa anche al servizio *taxi* effettuato tramite elicottero. Viene altresì innalzata la misura dell'imposta erariale sugli aeromobili privati per gli aerei di peso superiore a 10.000 chilogrammi.

Più in dettaglio, il **comma 5-quater** novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁴⁶, come modificato dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge n. 16 del 2012¹⁴⁷, in tema di tassazione di aeromobili privati.

Specificamente, la **lettera a)** sostituisce il comma 10-*bis* dell'articolo 16 citato, con cui è stata introdotta l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di *aerotaxi*.

L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, viene estesa dal testo in esame anche al servizio *taxi* effettuato tramite elicottero.

Inoltre, in luogo delle attuali misure d'imposta (100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri), si prevede una differenziazione più articolata del *quantum* dovuto in base alla lunghezza del tragitto, con le seguenti modalità:

- 10 euro per tragitti non superiori a 100 chilometri;
- 100 euro per tragitti superiori a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
- 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

La **lettera b)** novella il comma 11 dell'articolo 16 citato, con cui è stata istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, indicati all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Per effetto di tale modifica, viene innalzato da 7,55 euro al kg a 7,60 euro al kg la misura dell'imposta dovuta per gli aerei di peso superiore a 10.000 kg.

Si ricorda che, ai sensi del vigente comma 11 dell'articolo 16 la misura dell'imposta è la seguente:

- a) aeroplani con peso massimo al decollo:
 - 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
 - 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;

¹⁴⁶ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

¹⁴⁷ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

- 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
 - 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
 - 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
 - 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
 - 7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
- b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
- c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

Articolo 67-bis
(Chiusura dello stato di emergenza)

La Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura ha introdotto il Capo X-bis, recante numerosi articoli aggiuntivi recanti misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (vedi articoli che seguono).

L'**articolo 67-bis** disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011 (**comma 1**).

Fino al 15 settembre 2012 continuano ad operare il Commissario delegato, la Struttura di missione per le attività espropriative ed altri organismi costituiti a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere (**comma 2**).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁴⁸, il Presidente della regione Abruzzo, ha assunto le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

Riguardo alla Struttura di missione per le attività espropriative si ricorda che art. 4 dell' OPCM 3898/2010) al fine di consentire la gestione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39 del 2009, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione, ha autorizzato il

¹⁴⁸ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di una apposita Struttura di missione, con sede a L'Aquila. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1 può essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile, stipulando, all'uopo, un contratto di diritto privato, anche con personale della pubblica amministrazione. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di Missione suddetta, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, nonché di 30 unità di personale da individuarsi fra varie categorie.

Riguardo poi agli altri uffici e strutture si ricorda riguardo all'Ufficio Coordinamento Ricostruzione Ufficio Coordinamento Ricostruzione - UCR , che l'Opcm n. 4013 del 2012 stabilisce all'articolo 1, comma 1, che: "Al fine di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e tenuto conto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza alloggiativa ai predetti enti locali, la Struttura operativa istituita ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Opcm 3833 del 22 dicembre 2009, denominata Struttura per la Gestione dell'Emergenza – SGE' è soppressa alla data del 31 marzo 2012".

Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'Opcm 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di 'Ufficio Coordinamento Ricostruzione - UCR' .

Il Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, previsto dall'articolo 2 OPCM 3923/2011, è nominato dal Commissario delegato per l'attuazione e il coordinamento delle attività di selezione, cernita e rimozione delle macerie. La stessa OPCM 3923/2011 dispone in merito alla dotazione di personale e di fondi della struttura.

Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare presso i comuni, le province e la regione Abruzzo il personale assunto con contratti a tempo determinato o flessibile con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione (UCR) e presso il Commissario delegato, nonché presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative è provvisoriamente assegnato fino al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale si provvede con le risorse previste nell'Opcm n. 4013 del 23 marzo 2012. (**comma 3**).

Si ricorda che l'Opcm n. 4013 del 23 marzo 2012 in merito alle risorse da utilizzare, richiama quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁴⁹, ove

¹⁴⁹ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

si prevede che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure previste dal decreto-legge stesso, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013 : un importo non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, che sarà ripartito dal CIPE in quote annuali.

Entro il 15 settembre 2012 il Commissario delegato fornisce una relazione al Presidente del Consiglio sullo stato della ricostruzione per poter procedere, entro i successivi quindici giorni, mediante apposito DPCM, alla definizione dei rapporti contrattuali ancora pendenti nonché delle modalità per il superamento dell'emergenza e per il completamento di interventi di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati (**comma 4**).

Entro il 30 settembre 2012 dovranno essere trasferiti a comuni, province ed enti attuatori le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Si prevede inoltre che le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale la fissazione delle quote da versare ai comuni, alle province e agli enti attuatori nonché la disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 5**).

Articolo 67-ter
(Gestione ordinaria della ricostruzione)

L'**articolo 67-ter**, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera, reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che, a decorrere dal 16 settembre 2012, saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato, richiamando in proposito gli articoli 114 e seguenti della Costituzione, inseriti nel Titolo V, riguardante le regioni, le province e i comuni. Si mira ad assicurare in tal modo il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila (**comma 1**).

Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere. Vengono definiti i compiti dei due Uffici che sono chiamati a svolgere, tra l'altro, sostanzialmente un'attività di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli puntuali in corso d'opera. Essi curano anche l'istruttoria per l'esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica (**comma 2**).

Il **comma 3** reca la composizione dei due Uffici speciali e definisce la dotazione di risorse strumentali ed umane, prevedendo un limite massimo di 50 unità di personale di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato per ciascun ufficio. Si prevedono, altresì due titolari degli uffici speciali per i quali la disposizione disciplina il trattamento economico: a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Viene specificato che l'Ufficio per i comuni del cratere, che viene costituito previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore, è individuato dai 56 comuni del cratere, dovrà avere la sede presso

uno di essi e dovrà coordinare anche gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'OPCM n. 4013/2012.

Si specifica che l'Ufficio per i comuni del cratere viene costituito ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.

Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (Diset) della Presidenza del Consiglio svolge un ruolo di coordinamento delle amministrazioni centrali nei processi di ricostruzione e, al fine di dare impulso all'attività dei due Uffici speciali (**comma 4**).

Al **comma 5** sono previste misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune dell'Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l'assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale a decorrere dall'anno 2013: fino a 128 unità assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee. Tale assunzione avviene in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008¹⁵⁰.

Si ricorda che all'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 si stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E' inoltre fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

¹⁵⁰ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente è aumentata la pianta organica dei comuni interessati. Si specifica che l'incremento della pianta organica è temporaneo e che dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è, inoltre, autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione. Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012¹⁵¹. (**comma 6**).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento. La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici del personale dirigenziale e del 10 per cento per il personale non dirigenziale. Si determinano le procedure per le riduzioni di organico, si bloccano le assunzioni per le amministrazioni che non le abbiano effettuate, si escludono dalle procedure stesse taluni comparti. Si disciplinano il riassorbimento delle situazioni di soprannumero, mediante pensionamento, mobilità o part-time.

I **commi 7, 8 e 9** disciplinano le relative procedure concorsuali.

In particolare il **comma 7** stabilisce che le procedure concorsuali per le assunzioni previste nei ai commi 5 e 6 sopra illustrati sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che il Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, ha istituito una Commissione composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno, con il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per mettere a concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento.

¹⁵¹ D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame parlamentare.

Il **comma 8** prevede che nelle intese fra i vari soggetti istituzionali interessati, previste dal comma 3 vengano definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali e i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali.

Si stabilisce la possibilità di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro

Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni.

Il **comma 9** consente di prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo, pari ad euro 14,62.

Articolo 67-quater
(Criteri e modalità della ricostruzione)

L'art. 67-quater, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, elenca, in attesa dell'emanazione di una organica legge regionale (**comma 3**), gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano:

a) la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni mediante il recupero, ove possibile, con adeguamento sismico degli edifici. Viene data priorità, per gli edifici pubblici, agli edifici strategici e per, gli edifici privati, a quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutte o danneggiati dal sisma;

b) la promozione e la riqualificazione dell'abitato, con riferimento alla presenza di servizi pubblici e di progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e energetica, avanzate tecnologie edilizie, l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici e la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi;

c) la ripresa socio-economica del territorio (**comma 1**).

Per l'attuazione degli obiettivi indicati al comma 1, il **comma 2** prevede:

a) interventi singoli o in forma associata per i quali viene previsto un termine inderogabile di avvio degli stessi, stabilito dal comune, e viene altresì indicata una procedura da seguire in caso di inadempienza con l'attribuzione al comune di poteri sostitutivi. Infatti, decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori;

b) programmi integrati nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi viene prevista la possibilità dell'individuazione, da parte del comune, di un unico soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi. Nei casi di mancato consenso tra il comune e i proprietari degli edifici interessati dai programmi integrati e di particolare compromissione dell'aggregato urbano il comune può procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione lavori. La delega, da rendersi in forma di scrittura privata autenticata, in caso di condomini, è vincolante per tutti i proprietari purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i tre quarti delle superfici delle unità immobiliari a qualunque uso destinate.

Sono previste premialità urbanistiche nei confronti dei proprietari privati interessati. La premialità consiste, oltre che nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nell'attribuzione di una percentuale di incremento di

superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, prevista nella misura del 20 per cento.

Il **comma 4** disciplina l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata o mista prevedendo la costituzione dei proprietari in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune, pena la perdita dei contributi e la sostituzione del comune ai privati nell'affidamento della progettazione/esecuzione dei lavori. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. L'affidamento dei lavori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese.

Per favorire la ricostruzione del centro storico de L'Aquila, si prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall'abitazione principale, esteso anche agli edifici con un unico proprietario. Viene anche stabilita l'entità del contributo dal quale sono escluse le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie senza che sia intervenuta sanatoria. Infine, la corresponsione del contributo è subordinata al conferimento della delega volontaria al comune prevista dal comma 2 e, in caso di mancato consenso, il comune può procedere all'occupazione temporanea degli immobili (**comma 5**).

Si precisa che le risorse stanziare dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 sono finalizzate anche al sostegno delle attività produttive e della ricerca e, a decorrere dal 2012, una quota di esse pari al 5% viene destinata alle finalità dell'articolo in esame (**comma 6**).

Si ricorda che l'art. 14, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 39 del 2009¹⁵² prevede che il CIPE assegni al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure previste dal decreto- legge, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013 : un importo non inferiore a 2 miliardi di euro e non superiore a 4 miliardi di euro a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, che sarà ripartito dal CIPE in quote annuali.

Il **comma 7** disciplina le situazioni soggettive relative alla concessione dei contributi per gli eredi che succedono nella proprietà degli immobili danneggiati.

¹⁵² D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

Stabilisce infatti che i contributi spettano anche all'erede o al legatario a condizione che alla data di apertura della successione vi siano le condizioni per richiederli.

Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione nella parte in cui, per la concessione del contributo agli eredi, pone la condizione che i danti causa, alla data di apertura della successione, "fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli".

Si ricorda in proposito che l' articolo 8, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3813 del 29 settembre 2009 prevede che gli eredi dei soggetti per i quali ricorrono i requisiti per l'erogazione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi, deceduti nel sisma del 6 aprile 2009 o alla data di pubblicazione della presente ordinanza hanno diritto alla concessione dei contributi spettanti al "*de cuius*" sulla base della normativa vigente.

Il **comma 8** prevede, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, la forma scritta pena la loro nullità e ne indica il relativo contenuto minimo (indicazioni sul professionista e sull'impresa, oggetto dei lavori commissionati, determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, modalità e tempi di consegna, eventuali dichiarazioni sul subappalto dell'esecuzione dell'opera). Tra gli elementi da indicare viene inserita anche la certificazione antimafia e di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Viene istituita, riproducendo nella sostanza gran parte delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012, una cd. *white list*, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenza negli interventi stessi possono iscriversi. Agli Uffici speciali per la ricostruzione, quello per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere previsti dal comma 2 dell'articolo 67-ter, è demandata la fissazione dei requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le verifiche antimafia e gli aggiornamenti periodici vengono effettuati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Si demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti dei professionisti e delle imprese, delle sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela dei lavoratori impiegato nei cantieri della ricostruzione. (**comma 9**).

Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, l'art. 4 del D.L. 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni

urgenti per l'economia)¹⁵³ ha, per primo, generalizzato l'istituzione di "white list" di imprese presso le Prefetture, finora previsto in singole leggi speciali (normative sull'ricostruzione in Abruzzo, sulle opere per l'EXPO 2015, sul piano carceri).

L'art. 4 prevede, infatti, che presso ogni Prefettura venga istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. La Prefettura effettua verifiche periodiche sui soggetti iscritti agli elenchi circa "la perdurante insussistenza dei suddetti rischi" e, in base all'esito, dispone o meno la cancellazione dell'impresa dalla white list.

La norma ha affidato ad un DPCM, da adottare entro sessanta giorni dalla data d'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, delle white list, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006) acquisiscono d'ufficio, anche per via tematica, a titolo gratuito, l'informazione antimafia circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto da concessioni, licenze, contributi ed erogazioni pubbliche, previste dall'articolo 67 del cd. Codice antimafia (D.Lgs 159/2011): l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia o la condanna definitiva (o almeno confermata in appello) per uno dei gravi delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (si tratta di reati di grave allarme sociale, tra cui l'associazione mafiosa, la tratta di persone, la riduzione in schiavitù, il sequestro di persona a scopo estorsivo, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Si ricorda che negli articoli 7 e 8 dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012 si è previsto, che, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di previsti al fine di consentire valutazioni comparative.

Riguardo agli elenchi si dispone che il Commissario delegato stabilisca le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione, che subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilità tecnica definiti dal commissario delegato

Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture effettuano le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

Il **comma 10** dispone che il sisma del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico come individuati dal decreto del

¹⁵³ Legge di conversione n. 106 del 2011.

Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

Si ricorda che l'articolo 1463 del codice civile contiene la disciplina generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta impossibilità della prestazione non imputabile alle parti, quale rimedio all'alterazione del c.d. sinallagma funzionale che rende irrealizzabile la causa concreta, comportante l'automatica risoluzione "ex lege" del contratto, con conseguente liberazione del debitore dall'obbligazione divenuta impossibile che nello stesso trovava fonte.

L'articolo 1467 del codice civile prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

Il **comma 11** introduce un regime di incompatibilità tra le cariche elettive e politiche nei comuni, province e regione ove sono ubicate le opere destinatarie di finanziamenti pubblici con l'esercizio di attività professionali connesse con tali opere. L'incompatibilità riguarda anche i dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici che, a qualsiasi titolo, intervengono sui procedimenti relativi alla ricostruzione. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

Il **comma 12** fa salva l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁵⁴.

Si ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009 reca una serie di disposizioni a carattere finanziario. In particolare, con il comma 1, si prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinati agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al decreto legge in commento: un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; e un importo di 400 milioni a valere sul Fondo infrastrutture. La quota annuale delle predette risorse è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

Il **comma 13** dispone che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le p.a. di cui all'art. 7,

¹⁵⁴ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

comma 2, della Legge n. 68 del 1999¹⁵⁵. Tali assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 68 del 1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Si ricorda che la legge n. 68 del 1999 dispone particolare, all'art. 7, comma 2, che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni obbligatorie per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (oggi art. 35 decreto legislativo n. 165/2001), salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo II della legge, mentre per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 (cioè le assunzioni mediante procedure concorsuali) ai lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge viene riconosciuto il diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Si ricorda che l'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 riguarda le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili e dispone, tra l'altro, in via generale, che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

¹⁵⁵ L. 12 marzo 1999, n. 68, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*.

Articolo 67-quinquies
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 67-quinquies, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in primo luogo, al comma 1, interviene sui piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere prevedendo che debbano essere predisposti dagli stessi comuni, ove non abbiano ancora provveduto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si tratta dei piani di ricostruzione previsti dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009¹⁵⁶. Decorso tale termine si applica comunque la disciplina introdotta con l'articolo 67-*quater* con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria e regionale. I piani di ricostruzione hanno carattere strategico e, ove asseverati dalla provincia competente, anche urbanistica. Si dispone, inoltre, in merito all'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento normativo e cartografico, ai fini della ricostruzione, per le quali viene richiesto l'accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 tra il comune e la provincia competente. Riguardo poi alle disposizioni urbanistiche comunali in contrasto con sopraggiunte norme statali o regionali si prevede che, in tal caso, le disposizioni comunali si intendono aggiornate.

Si ricorda che il comma 5-bis del decreto-legge n. 39 del 2009 reca disposizioni per la predisposizione di piani di ricostruzione dei centri storici relativi ai comuni colpiti dal sisma, affidando ai sindaci dei comuni individuati dal Commissario delegato, d'intesa con i presidenti della regione e della provincia (quest'ultimo per le materie di competenza), la predisposizione dei piani di ricostruzione del centro storico delle città.

A tal fine i sindaci dovranno definire le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato, il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.

Qualora gli edifici siano beni culturali in quanto appartenenti alla categoria di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cd. Codice del paesaggio) o in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente Vice Commissario d'intesa con il Sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio, emanata con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.

In particolare, per la definizione di "centro storico" si rinvia a quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del DM 2 aprile 1968, n. 1444 che vi ricomprende "le parti del

¹⁵⁶ D.L. 28 aprile 2009, n. 39, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77.

territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004, sono considerati beni culturali, qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13, anche le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (ovvero Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti).

Nell'attuazione dei piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati deve essere attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

La procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cd. Codice Urbani o del paesaggio) è entrata in vigore in 1 gennaio 2010. Essa, rispetto alla precedente del T.U. del 1999, non si caratterizza più per il potere di annullamento del Ministero, quanto per la previsione di fasi istruttorie successive volte ad indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione e a garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate. L'autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Costituisce, pertanto, un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il suo rilascio spetta ora, ai sensi dell'art. 146, comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali. La disciplina dell'art. 146 riconduce, in buona sostanza, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della soprintendenza, che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie (comma 5). Il procedimento prevede, infatti, l'incardinamento della soprintendenza all'interno dello stesso procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto la regione si può pronunciare solo dopo aver “acquisito il parere vincolante del soprintendente” (comma 8).

Viene specificato che resta ferma l'efficacia delle ordinanze di protezione civile adottate in attuazione del decreto legge n. 39 del 2009 fino all'adozione di un T.U. delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 (**comma 2**).

Si conferma l'ambito di applicazione di tutte le misure già adottate a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e delle disposizioni introdotte con gli articoli aggiuntivi da *67-bis* a *67-septies* - relativi alla chiusura della gestione dell'emergenza nella regione Abruzzo e alla ricostruzione nei territori interessati - che riguarda i comuni del cratere come individuati con i decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 che prevede che gli interventi di ricostruzione (ad eccezione di quelli relativi alle attività produttive) possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni del cratere qualora vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (**comma 3**).

Si ricorda che l'O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754¹⁵⁷, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ha stabilito all'art. 1 che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

In attuazione di tale articolo è stato emanato il decr. 16 aprile 2009, n. 3¹⁵⁸, recante individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ha stabilito che, sulla base dei dati svolti, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i seguenti:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia;

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Con il Decreto n. 11 firmato il 17 luglio dal Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo sono stati inseriti otto nuovi Comuni. Essi sono Bugnara,

¹⁵⁷ Pubblicata nella G.U. n. 84 del 10 aprile 2009.

¹⁵⁸ Pubblicato nella G.U. n. 89 del 17 aprile 2009.

Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale della Provincia dell'Aquila; mentre per la Provincia di Teramo viene previsto dal Decreto l'inserimento dei comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea. Sono località che, sulla base di rilievi tecnico-scientifici condotti dai tecnici del Dipartimento della Protezione Civile, hanno subito danni per un'intensità sismica pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli, che misura gli effetti del terremoto sui beni e le costruzioni. L'introduzione di nuovi comuni, che si aggiungono ai 49 individuati con il decreto del 16 aprile 2009, è stato necessario dopo le ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico in Abruzzo.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 ha introdotto la possibilità di applicare le agevolazioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni come sopra individuati, in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.

Articolo 67-sexies
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 67-sexies, introdotto dalla Camera**, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'**articolo 67-ter**, commi 3, 5, 6 e 7, del testo in esame, per la ricostruzione delle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009; vengono altresì finanziati interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria con complessivi 35 milioni di euro.

Più in dettaglio, il **comma 1** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall'**articolo 67-ter**, commi 3, 5, 6 e 7, del testo in esame (per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009), quantificati in 14.164.000 euro per ciascuno degli anni 2013-2015 e in 11.844.000 euro a decorrere dal 2016.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio di comuni e province, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del futuro Fondo perequativo, determinati ai sensi degli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011¹⁵⁹.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare.

Il comma 13 ha invece istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

Il **comma 2** demanda ad uno o più decreti del Ministro delegato per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse relative agli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti dall'**articolo 67-ter**, comma 2 (cui si rinvia), nonché di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

Il **comma 3** finanzia con complessivi 35 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2012 e 15 per il 2013) gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria. Tale stanziamento è a valere sulle risorse previste dall'**articolo 16** della legge n. 96 del

¹⁵⁹ *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*

2012¹⁶⁰, che ha destinato i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

L'assegnazione di tale risorse alla regione Umbria andrà ad integrare il gettito derivante alla stessa dall'imposta sulla benzina per autotrazione prevista da alcune norme statali e regionali (articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 158 del 1990¹⁶¹, articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 398 del 1990¹⁶², legge regionale n. 17 del 2011 della regione Umbria¹⁶³).

La regione Umbria viene, infine, autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato dando priorità:

- agli edifici adibiti a residenza e ad attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero;
- al Piano integrato di recupero della frazione Spina nel comune di Marsciano (PG).

Il **comma 4** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹⁶⁰ Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

¹⁶¹ Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni.

¹⁶² Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

¹⁶³ Misure urgenti in materia di tributi regionali.

Articolo 67-septies
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

L'articolo 67-septies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto-legge n. 74 del 2012¹⁶⁴ e dall'art. 10 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda), al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l'esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici - dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (**comma 1**).

Si ricorda che l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge stesso ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, ai sensi del comma 1, le disposizioni del decreto legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con D.M. dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti. Nell'allegato 1 al DM sono quindi individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici¹⁶⁵. Il DM prevede, infine, che con un successivo decreto del MEF

¹⁶⁴ D.L. 6 giugno 2012, n. 74, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame parlamentare.

¹⁶⁵ I comuni danneggiati riportati nell'Allegato 1 al DM citato sono i seguenti: provincia di Bologna (16 comuni): Argelato; Baricella; Bentivoglio; Castello d'Argile; Castelmaggiore; Crevalcore; Galliera; Malalbergo; Minerbio; Molinella; Pieve di Cento; Sala Bolognese; San Giorgio di Piano; San Giovanni in Persiceto; San Pietro in Casale; Sant'Agata Bolognese; provincia di Ferrara (6 comuni): Bondeno; Cento; Mirabello; Poggio Renatico; Sant'Agostino; Vigarano Mainarda; provincia di Modena (18 comuni): Bastiglia; Bomporto; Campogalliano; Camposanto; Carpi; Castelfranco Emilia; Cavezzo; Concordia sulla Secchia; Finale Emilia; Medolla; Mirandola; Nonantola; Novi; Ravarino; San Felice sul Panaro; San Possidonio; San Prospero; Soliera; provincia di Reggio Emilia (13 comuni): Boretto; Brescello; Correggio; Fabbrico; Gualtieri; Guastalla; Luzzara; Novellara; Reggiolo; Rio Saliceto; Rolo; San Martino in Rio; Campagnola Emilia; provincia di Mantova (34 comuni): Bagnolo San Vito; Borgoforte; Borgofranco sul Po; Carbonara di Po; Castelbelforte; Castellucchio; Curtatone; Felonica; Gonzaga; Magnacavallo; Marcaria; Moglia; Ostiglia; Pegognaga; Pieve di Coriano; Poggio Rusco; Porto Mantovano; Quingentole; Quistello; Revere; Rodigo; Roncoferraro; Sabbioneta; San Benedetto Po; San

vengano stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il decreto.

Il **comma 2** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, ponendoli a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al citato decreto-legge n. 74 del 2012, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Si ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2012 - secondo una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera - il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1) e detta le modalità di riparto (comma 2). I commi 3 e 4 dispongono che il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 sia alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, anche mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il comma 5 dispone, inoltre che il fondo venga alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici e con riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, per un importo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il comma 6, infine, prevede l'intestazione ai Presidenti delle regioni interessate di apposite contabilità speciali.

Giacomo delle Segnate; San Giovanni del Dosso; Schivenoglia; Sermide; Serravalle a Po; Sustinente; Suzzara; Villa Poma; Villimpenta; Virgilio; provincia di Rovigo (17 comuni): Bagnolo di Po; Calto; Canaro; Canda; Castelguglielmo; Castelmassa; Ceneselli; Ficarolo; Gaiba; Gavello; Giacciano con Baruchella; Melara; Occhiobello; Pincara; Salara; Stienta; Trecenta.

Articolo 67-octies
(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

L'**articolo 67-octies, introdotto dalla Camera**, attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa distrutti o resi inagibili dal sisma.

Più in dettaglio, il **comma 1** attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede legale od operativa - alla data del 20 maggio 2012 - nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso.

Ai sensi del **comma 2** il credito d'imposta:

- deve essere indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986¹⁶⁶ (TUIR).

Si ricorda che l'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96;

¹⁶⁶ *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.*

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997¹⁶⁷.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il **comma 3** applica al credito d'imposta il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015. A tale onere si provvede:

- per il 2013, a carico del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge n. 183 del 2011¹⁶⁸);
- per gli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 4** demanda infine ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze - adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - l'individuazione delle modalità applicative, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio. Il decreto dovrà altresì definire le modalità di presentazione della relativa istanza all'Agenzia delle entrate, che concederà il contributo nel rispetto del predetto limite di spesa.

Si evidenzia che la clausola "di natura non regolamentare" riferita all'emanando decreto esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁶⁹, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato) e, qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400.

¹⁶⁷ Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

¹⁶⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

¹⁶⁹ Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 68 (Assicurazioni estere)

L'**articolo 68, modificato dalla Camera** - nell'ambito del capo relativo alle disposizioni finanziarie a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame - prevede che qualora l'imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, essa debba essere applicata dall'intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d'imposta (ad es. società fiduciarie italiane che sottoscrivono i contratti per conto dei fiducianti e delle banche che canalizzano i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività).

Più in dettaglio il **comma 1, modificato dalla Camera**, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973¹⁷⁰, modifica la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, attribuendo all'intermediario assicurativo che interviene nella sottoscrizione del contratto la qualifica sostituto d'imposta, applicando dunque la predetta imposta sostitutiva.

Si ricorda che, per effetto della riforma complessiva dei redditi finanziari operata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011¹⁷¹ (in particolare, secondo quanto previsto al comma 6), sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lett. g-*quater*), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)¹⁷² l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973¹⁷³ è passata dall'originaria misura del 12,50 per cento al 20 per cento. Tale tassazione al 20 per cento viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.

Al riguardo, il successivo comma 23 dell'articolo 2 citato prevede che i proventi assoggettati a imposta sostitutiva sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati *white list* inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR, per una quota individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, che in estrema sintesi ha indicato un criterio forfetario di tipo patrimoniale nella determinazione della predetta quota: per ciascun contratto si attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell'attivo

¹⁷⁰ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

¹⁷¹ *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

¹⁷² *Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR*

¹⁷³ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

investito - direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio - nei suddetti titoli pubblici, rispetto al totale dell'attivo.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in esame, nel caso in cui la richiamata imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, essa è applicata, in qualità di sostituti d'imposta, dai soggetti attraverso cui sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.

Il comma 2 modificato dalla Camera interviene sulla disciplina dell'imposta annua versata dalle compagnie assicurative sulle riserve matematiche dei rami vita, recata dall'articolo 1, commi 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 209 del 2002¹⁷⁴, che viene novellato con la disposizione in esame.

Si ricorda che il prelievo fiscale sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti di assicurazione, introdotto dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, è stato innalzato (articolo 83, comma 13-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008) dallo 0,20 allo 0,35 per cento delle predette riserve matematiche (articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 209 del 2002).

Il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; esso costituisce - tra l'altro - credito di imposta per il versamento della già richiamata imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dunque tale prelievo rappresenta, in sostanza, un acconto di quanto versato a titolo di imposta sostitutiva dal già illustrato articolo 26-*ter* del D.P.R. n. 600/1973 al momento del riscatto della polizza.

Ai sensi del comma 2-*ter*, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per effetto delle norme in commento, si prevede pertanto che il prelievo sulle riserve matematiche (di cui ai citati commi 2 e 2-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002) si applica anche nei confronti degli intermediari che agiscono in qualità di sostituti d'imposta - per la precisione, i soggetti enumerati dall'articolo 26-*ter*, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 che, come visto, è stato introdotto dal comma 1 della norma in esame - attraverso il cui intervento sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione.

In tal caso il prelievo è commisurato al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione.

La norma prevede altresì che:

- i contraenti sono tenuti a fornire la provvista;

¹⁷⁴ *Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.*

- i sostituti d'imposta devono segnalare i contraenti nei confronti dei quali l'imposta non è stata applicata (in tal caso l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo).

Ai sensi del **comma 3, modificato dalla Camera**, le disposizioni recate dal comma precedente trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011: per tale periodo il versamento deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011.

La disposizione si applica in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie recato dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000¹⁷⁵.

Come precisa al riguardo la relazione illustrativa, l'intervento recato dall'articolo in commento concerne le polizze emesse da compagnie assicurative estere, per le quali normalmente le compagnie non pagano l'imposta annua dello 0,35%, in quanto si avvalgono di un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 31 dicembre 2003) secondo cui l'imposta sulle riserve matematiche non è dovuta dalle imprese di assicurazioni estere che, pur operando nel territorio dello Stato, non intendono provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, lasciando al contribuente l'onere di indicare i predetti redditi di capitale di natura assicurativa nella dichiarazione annuale dei redditi.

Si osserva tra l'altro che i contribuenti, che sarebbero tenuti ad indicare la polizza nel quadro RW in quanto trattasi di attività finanziaria estera, abitualmente sottoscrivono il contratto di assicurazione per il tramite di un intermediario residente (tipicamente una fiduciaria), esercitando l'opzione per il cd. "risparmio amministrato" che consente di ottenere l'esonero dagli adempimenti di monitoraggio valutario.

Inoltre, per evitare di indicare il reddito derivante dal riscatto della polizza nel Modello UNICO, alcuni contribuenti decidono di cedere la polizza ad un soggetto terzo, realizzando un reddito diverso (anziché un reddito di capitale) sul quale l'intermediario residente applica l'imposta sostitutiva ex art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997.

¹⁷⁵ *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.*

Articolo 69
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 69 modificato dalla Camera** reca il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento. Viene altresì stabilito che le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico.

Più in dettaglio, il **comma 1** reca un rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, prevedendo un incremento della dotazione di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.

Si ricorda che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004¹⁷⁶, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio di previsione 2012, il Fondo ISPE presenta una dotazione di 44,8 milioni per il 2012, 49,3 milioni per il 2013 e 43,8 milioni per il 2014 (cap. 3075/Economia).

Il **comma 2 modificato dalla Camera** reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizioni contenute nel provvedimento.

Tali oneri vengono quantificati, complessivamente, in circa 135,2 milioni di euro per l'anno 2012, 113,7 milioni per l'anno 2013, 234,2 milioni per l'anno 2014, 414,5 milioni per l'anno 2015, 316,6 milioni per l'anno 2016 e a 318,2 milioni a decorrere dall'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare.

In termini di fabbisogno e di indebitamento netto, gli effetti finanziari derivanti dalle norme del provvedimento risultano superiori agli oneri calcolati sul saldo netto da finanziare. Tali effetti risultano pari a 190,4 milioni di euro l'anno 2012, a 137,7 milioni per l'anno 2013, a 274,2 milioni per l'anno 2014, a 464,5 milioni per l'anno 2015, a 366,6 milioni per l'anno 2016 e a 368,2 milioni per l'anno 2017.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009 prevede, ai fini della determinazione della copertura, che la

¹⁷⁶ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

relazione tecnica debba evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sui saldi di cassa (fabbisogno) e di indebitamento netto, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della copertura finanziaria.

A tali oneri si provvede:

a) con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi 1 e 2, e dall'articolo 68, commi 1 e 2, e con le minori spese derivanti dall'articolo 14, comma 2, per l'importo complessivo di 185,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 132,7 milioni per l'anno 2013, di 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225¹⁷⁷ a partire dall'anno 2014, per gli importi di 140,7 milioni di euro per l'anno 2014, di 355,9 milioni per l'anno 2015, di 257,9 milioni per l'anno 2016, di 259,5 milioni per l'anno 2017 e di 209,5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Dalla predetta riduzione è esclusa la voce relativa all'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015 di cui all'articolo 14 del decreto legge n. n. 112 del 2008¹⁷⁸.

Si ricorda che l'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 è un elenco che riporta i capitoli del bilancio statale - sia di parte corrente che in conto capitale - ripartiti per singoli stati di previsione dei Ministeri, sui quali possono essere effettuate - ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dal decreto-legge n. 59 del 2012¹⁷⁹ - le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, nell'ipotesi in cui, per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi, sia necessario attingere a tale Fondo¹⁸⁰.

La maggior parte delle voci riportate in elenco fa riferimento a spese rimodulabili del bilancio dello Stato, con alcune eccezioni (ad esempio, rientrano nell'elenco dei capitoli soggetti a riduzione, i capitoli relativi ai fondi occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo, che sono indicati, nel bilancio dello Stato, tra i capitoli non rimodulabili).

¹⁷⁷ *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.*

¹⁷⁸ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

¹⁷⁹ *Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.*

¹⁸⁰ Si ricorda che l'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, come sostituito dal decreto legge n. 59 del 2012, dispone che per gli oneri connessi agli interventi per gli eventi calamitosi vanno prioritariamente utilizzate le risorse del Fondo nazionale della protezione civile. Qualora si faccia ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste, il medesimo Fondo di riserva deve essere obbligatoriamente e corrispondentemente reintegrato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle P.A.

La norma autorizza altresì il Ministro dell'economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, sulle quali le amministrazioni, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio (come **specificato dalla Camera**), possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai fini delle successive riduzioni.

b-bis) mediante riduzione - per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 - del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**lettera inserita dalla Camera**).

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del decreto-legge in esame.

Il **comma 3-bis aggiunto dalla Camera** prevede che - ai fini del contenimento della spesa pubblica e per semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali - le province autonome di Trento e Bolzano provvedano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste, affinché gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Tale disposizioni si applica compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale (**comma 3-ter aggiunto dalla Camera**).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2011¹⁸¹ ha previsto che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (circoscrizioni di decentramento comunale dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

¹⁸¹ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Ultimi dossier del Servizio Studi

376	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali
377	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
378	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
379	Dossier	Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
380	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i>
381/I Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)
381/I Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)
382	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio - Edizione provvisoria
381/II Tomo 1	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. II - Sintesi e schede di lettura (artt. 1-40)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".